

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 marzo 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 61. Sentenza 10-14 marzo 1997.

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Sanità pubblica - Provincia autonoma di Trento - Servizi trasfusionali - Disciplina da parte del Ministro della sanità dei rapporti tra le strutture pubbliche e tra le pubbliche e quelle private accreditate e non accreditate dotate di frigoemoteche - Ambito di applicazione della sentenza della Corte n. 49/1991 - Ingiustificata una disciplina ministeriale che incida con dettagliate disposizioni sull'organizzazione delle aziende ospedaliere materia rimessa alla competenza delle regioni e delle province autonome - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dei decreti del Ministro della sanità 1° settembre 1995.

Pag. 11

N. 62. Ordinanza 10-14 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura - Determinazione della somma dei contributi agricoli unificati - Indifferenziazione di un sistema senza alcun riferimento alla redditività dei terreni e delle colture - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Indicazione in modo generico delle disposizioni oggetto del dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(R.D.-L. 28 novembre 1938, n. 2138).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 17

N. 63. Ordinanza 10-14 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Nuovo procedimento cautelare - Giudice di pace - Competenza per la causa di merito - Proposizione della domanda al pretore - Introduzione di un modulo processuale unitario - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 669-ter, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, secondo comma, e 107, terzo comma)

» 19

N. 64. Ordinanza 10-14 marzo 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Riferimento alla sentenza della Corte n. 131/1996 - Modifiche recate alla disciplina della libertà personale al processo penale dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 - Statuizione di una indifferenziata incompatibilità tra i provvedimenti *ex art. 310 del c.p.p.* e quelli regolati dalla precedente normativa - Esclusione di una radicale cesura tra l'assetto preesistente e quello conseguente alla richiamata riforma - Immanenza di valutazioni di natura cautelare comunque connesse al giudizio di colpevolezza - Potenziale pregiudizio rilevante ai fini dell'imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma)

» 21

Comunicato relativo all'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 6 dicembre 1996, r.o. n. 99/1997

Pag. 24

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 5. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 febbraio 1997 (del presidente della regione siciliana).

Porti e spiagge - Autorità portuali - Individuazione, in base all'art. 6, comma 7, legge 28 gennaio 1994, n. 84, dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, istituita, insieme ad altre, dall'art. 1 della stessa legge - Integrazione di tale circoscrizione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con inclusione nella stessa delle opere portuali e degli spazi acquei antistanti al tratto di costa dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto - Lamentata sottrazione del porto di Milazzo, non comprensibile, in quanto porto di seconda categoria, seconda classe, tra le «grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale» e perciò, in base agli artt. 1 e 3, lett. c), delle norme di attuazione dello statuto regionale siciliano emanate con d.P.R. 3 luglio 1950, n. 878 (come modificati dal d.P.R. 1º luglio 1977, n. 683) trasferito da tempo alla regione, alle potestà dell'amministrazione regionale, con indebito incameramento a favore dell'autorità statale, anche dei canoni concessori e degli altri proventi finora pacificamente riscossi dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Conseguente denunciata violazione delle attribuzioni della Regione statutariamente sancite in materia di demanio marittimo - Richiamo alla sentenza n. 444/1994 - Istanza di sospensione.

(Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 novembre 1996).

[Statuto regione Sicilia, artt. 14, lett. g), 20 e 32 in relazione al d.P.R. 3 luglio 1950, n. 878, artt. 1 e 3, lett. c), come modificati dal d.P.R. 1º luglio 1977, n. 683]

Pag. 25

- N. 6. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 febbraio 1997 (della regione Liguria).

Sanità pubblica - Strutture sanitarie veterinarie private - Individuazione, con decreto del Ministro della sanità - Disposizioni particolari (articoli da 3 a 6) su tali strutture (studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario privato, laboratorio veterinario di analisi) - Previsione (art. 7) di successiva determinazione, da parte del Ministero della sanità, con proprio atto, della corretta individuazione del tipo di struttura, delle caratteristiche dei locali e degli ambienti e della procedura per l'attivazione delle strutture - Previsione, altresì, di un intervento delle regioni e delle province autonome, ma solo per la determinazione, negli ambiti territoriali di loro competenza, del limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie - Impugnazione di tale provvedimento nel suo intero testo e, in particolare, di alcuni dei su indicati articoli - Esclusione che esso possa ricollegarsi e fondarsi sulle norme (art. 6, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ecc.) sugli ordini e collegi professionali richiamate nel preambolo - Incidenza sulle competenze, in materia di assistenza sanitaria (nella quale va ricondotta anche l'assistenza veterinaria e zoiotrica) trasferite alle regioni dagli artt. 1, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, 27, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 32 e 43, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla regione Liguria esaurientemente già esercitate con la legge 31 dicembre 1986, n. 38 - Violazione, inoltre, del principio, stabilito dall'art. 17, comma 1, lett. b), e comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, che circoscrivono la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità ad esso sottordinate, nonché, per la emanazione del decreto *de quo* senza alcuna preventiva segnalazione e iniziativa per opportuni confronti, del principio della leale cooperazione tra Stato e regioni. Richiamo alle sentenze nn. 49, 204 e 391 del 1991.

(Decreto del Ministro della sanità 20 settembre 1996, intero testo e in particolare artt. 1 e 7).

[Costituzione, artt. 5, 117 e 118 in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 32 e 43; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b) e comma 3]

» 28

- N. 7. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 febbraio 1997 (della provincia autonoma di Trento).

Sanità pubblica - Animali - Decreto del Ministro della sanità in materia di affidamento di cani randagi - Presupposti (osservazione e controllo sanitario, trattamento profilattico, identificazione e tatuaggio a cura del Servizio veterinario della USL competente), condizioni e termini (permanenza per 60 giorni presso il canile e mancato reclamo, entro questo periodo, da parte del proprietario) per poter procedere all'affidamento del cane a soggetti privati o ad associazioni protezionistiche riconosciute - Possibilità di affidamento temporaneo - Impugnativa di tale decreto, da parte della Provincia autonoma di Trento, nel suo intero testo e in particolare delle disposizioni concernenti la registrazione (art. 1), il subaffido (art. 2), le modalità di documentazione dell'affidamento (art. 3), gli obblighi informativi verso il servizio veterinario regionale e il Ministero della sanità (art. 4) e la prevista determinazione, da parte del Ministero della sanità, d'intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri Paesi, delle modalità di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere (art. 5) - Incidenza della contestata normativa, senza che la stessa possa trovare fondamento nelle leggi, genericamente richiamate nel preambolo (t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, legge quadro in materia di randagismo 14 agosto 1991, n. 281), sulle competenze della Provincia in materia di igiene e sanità - Conseguente violazione dei principi, posti dall'art. 17, commi 1 e 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, per cui i regolamenti ministeriali (quale senza dubbio deve considerarsi il decreto *de quo*) non possono essere emanati (come nel caso è avvenuto) senza il parere del Consiglio di Stato, e non sono comunque legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale - Richiamo alle sentenze nn. 123/1992, 150/1982 e 482/1995.

(Decreto del Ministro della sanità 14 ottobre 1996, intero testo e in particolare articoli da 1 a 5).

(Stat. spec. Trentino-Alto Adige, art. 9, comma 1, nn. 10 e 16, in relazione a d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 3)

Pag. 33

- N. 102. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Perugia del 5 dicembre 1996.

Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime «differenziato» di cui all'articolo 41-bis legge n. 354/1975 - Trattamento penitenziario - Preclusione di osservazione della personalità del detenuto, con incidenza sulla concedibilità di misure alternative - Lesione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

» 36

- N. 103. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria dell'8 novembre 1996.

Impiego pubblico - Arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria - Requisiti - Qualifica non inferiore a «buono» durante il servizio militare - Conseguente diniego di arruolamento di soggetto risultato idoneo alle prove psico-attitudinali ma valutato «insufficiente» al servizio di leva - Ingiustificato deterioro trattamento degli agenti di polizia penitenziaria rispetto ad altre categorie di soggetti - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi.

(D.Lg. Lgt. 21 agosto 1945, n. 508, art. 4, n. 8; legge 18 febbraio 1963, n. 173, art. 126; legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 29, comma 2; d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, art. 1, comma 3, convertito in legge 29 febbraio 1992, n. 213; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 17, comma 2, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 4, primo comma, e 52, secondo comma)

» 38

n. 104. Ordinanza del pretore di Gorizia del 27 novembre 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Previsione dell'attribuzione della stessa, in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, al coniuge, ai discendenti e ai familiari conviventi e/o a carico - Mancata previsione, in assenza di beneficiari indicati, della trasmissibilità dell'indennità in questione per testamento o per legge - Disparità di trattamento dei ferrovieri rispetto agli altri dipendenti statali e ai privati - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 8/1972 e 106/1996.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36) Pag. 42

n. 105. Ordinanza del pretore di Venezia del 15 gennaio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul diritto di azione in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

[Cost., artt. 24 e 28 (recte: art. 38)] » 44

n. 106. Ordinanza del giudice di pace di Carpi del 18 gennaio 1997.

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo tecnico (c.d. quota prezzo) - Presclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Attribuzione delle eccedenze delle quote prezzo in questione al Fondo ammortamento dei titoli di Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio di capacità contributiva.

(D.L. 13 settembre 1996, n. 473, art. 1, convertito in legge 14 novembre 1996, n. 577; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 240).

(Cost., artt. 3 e 53) » 45

n. 107. Ordinanza del giudice tutelare di Bari dell'11 dicembre 1996.

Passaporto - Condizioni per il rilascio - Richiesta presentata da genitore naturale di prole minore, che abbia l'assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nel territorio della Repubblica - Autorizzazione del giudice tutelare - Prevista obbligatorietà - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai genitori legittimi - Lesione della libertà di circolazione al di fuori del territorio della Repubblica - Violazione della tutela riconosciuta ai figli nati fuori del matrimonio - Richiamo, tra le altre, alla sentenza della Corte n. 8/1996.

[Legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. B)].

(Cost., artt. 3, 16 e 30) » 50

N. 108. Ordinanza del pretore di Trieste del 20 dicembre 1996.

Beni in genere - Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione, con legge regionale interpretativa, dell'avvenuto trasferimento in proprietà dalla regione agli istituti autonomi per le case popolari competenti dei beni di enti statali (già trasferiti alla regione stessa) con decorrenza 1° gennaio 1995 anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ed in assenza del prescritto decreto di intavolazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione del principio statale della costitutività del decreto di intavolazione - Indebita legiferazione in materia di rapporti civilistici - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 506/1991.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38, art. 1).

(Cost. artt. 3, 42, comma 2, e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4) Pag. 55

N. 109. Ordinanza del tribunale di Palermo del 16 gennaio 1997.

Professioni - Assistente sociale - Iscrizione all'Albo professionale - Diritto dei soggetti richiedenti, in possesso di titoli rilasciati, nel precedente ordinamento in esito ai corsi per assistenti sociali di durata triennale, da enti e istituzioni pubbliche e private - Condizioni - Convalida dei titoli stessi da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, in seguito ad apposito esame, entro il termine perentorio (prorogato) del 20 febbraio 1991 - Mancata previsione della fissazione del termine in relazione alla presentazione della domanda di iscrizione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base alla rapidità delle scuole nella convalida dei titoli - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, art. 5, comma 1, modificato dal d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, art. 3, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 97) » 57

N. 110. Ordinanza del T.A.R. della Calabria del 12 dicembre 1996.

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Possibilità di revoca a chi non dia affidamento di non abusare delle armi - Dedotta genericità ed indeterminatazza dei parametri di verifica - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1993.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11 e 43).

(Cost., artt. 2, 3 e 97) » 59

N. 111. Ordinanza del pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia, del 16 agosto 1996.

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità delle norme sulla instaurazione del giudizio di merito di cui agli artt. 669-bis e seguenti, concernenti i procedimenti cautelari - Esclusione - Mancata previsione - Lesione del diritto di azione e di difesa - Violazione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(C.P.C., art. 703, secondo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 101) Pag. 65

N. 112. Ordinanza dal pretore di Savona, sezione distaccata di Cairo Montenotte, del 31 ottobre 1996.

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Trattamento sanzionatorio - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi - Lamentata eccessività della durata minima della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.

(Nuovo Codice della Strada, art. 176).

(Cost., art. 3) » 67

N. 113. Ordinanza del pretore di Macerata del 17 dicembre 1996.

Lavoro e previdenza (controversia in materia di) - Lite non manifestamente infondata né temeraria - Pagamento delle spese processuali - Previsto esonero del lavoratore soccombente - Attuale vigenza di tale disposizione a seguito della sentenza n. 134/1994, dichiarativa di incostituzionalità dell'art. 4 del decreto-legge n. 384/1992, che abrogava detto esonero - Ingiustificata parità di trattamento tra lavoratori abienti e non abienti - Incidenza sul diritto di difesa per i non abienti - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 23/1973, 60/1979 e 135/1987 concernenti questioni analoghe e ritenute superabili dal giudice rimettente.

[C.P.C. (disp. attuazione del) art. 152].

(Cost., artt. 3 e 24) » 68

N. 114. Ordinanza del tribunale di Torino del 7 novembre 1996.

Processo penale - Codice abrogato - Procedimento per reato di associazione per delinquere - Sopravvenuta separazione del processo per taluno degli associati - Incompatibilità del giudice del dibattimento a giudicare su fatti in ordine ai quali si è già pronunciato con sentenza nei confronti degli altri coimputati del medesimo reato - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Richiesta di estensione dei principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 371/1996.

(C.P.C., art. 61).

(Cost., artt. 3 e 24) » 70

N. 115. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 14 novembre 1996.

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale di Montevicchia e della valle del Curone - Definitiva inclusione nel piano stesso di terreno inizialmente classificato quale industriale nel piano urbanistico del comune di Lomagna ed oggetto di stipula di convenzione di lottizzazione ma, a seguito di variante allo strumento urbanistico (impugnato con ricorso giurisdizionale dal proprietario del terreno stesso) classificato quale terreno agricolo - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa in giudizio, sul diritto di proprietà e sui principi del giusto procedimento, di ragionevolezza e coerenza del procedimento legislativo e di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sull'attività degli organi giurisdizionali.

(Legge regione Lombardia, 30 novembre 1983, n. 86, artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20; legge regione Lombardia, 29 aprile 1995, n. 39).

(Cost., artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113) Pag. 72

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio 1997-10 febbraio 1997, n. 40.
(Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997).

Pag. 76

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 61

Sentenza 10-14 marzo 1997

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Sanità pubblica - Provincia autonoma di Trento - Servizi trasfusionali - Disciplina da parte del Ministro della sanità dei rapporti tra le strutture pubbliche e tra le pubbliche e quelle private accreditate e non accreditate dotate di frigoemoteche - Ambito di applicazione della sentenza della Corte n. 49/1991 - Ingiustificata una disciplina ministeriale che incida con dettagliate disposizioni sull'organizzazione delle aziende ospedaliere materia rimessa alla competenza delle regioni e delle province autonome - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dei decreti del Ministro della sanità 1° settembre 1995.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento, notificato l'11 dicembre 1995, depositato in cancelleria il 28 successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 1° settembre 1995 del Ministro della sanità recante «Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche», nonché in relazione al decreto in pari data dello stesso Ministro della sanità recante disciplina in tema di «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», ed iscritto al n. 38 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Gualtiero Rueca per la provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995, recante «Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche» e al decreto, in pari data, dello stesso Ministro recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri».

La ricorrente, rilevato che entrambi i provvedimenti assumono, quale propria base legale, l'art. 11, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), lamenta il mancato rispetto dei limiti che discendono da tale disposizione, come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza n. 49 del 1991 della Corte costituzionale, con la conseguente compressione della sfera di attribuzione riservata dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma in tema di sanità e assistenza ospedaliera (art. 9, numero 10, e art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Secondo la ricorrente, a seguito della predetta sentenza — con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge n. 107 del 1990, nella parte in cui contemplava una potestà ministeriale di indirizzo e coordinamento rivolta alle regioni e alle province autonome — la disposizione in parola consente al Ministro della sanità di emanare soltanto «le norme per l'attuazione» della legge, nell'ambito della competenza sua propria e delle autorità a lui sottordinate e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988.

Viceversa, nessuno dei due decreti impugnati si conforma, secondo la provincia, alle esigenze che la Corte ebbe a ricordare nella sentenza n. 49 del 1991. Non sono rispettate le esigenze di forma previste dallo stesso art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988, in quanto i decreti non contengono la denominazione «regolamento», né in premessa è richiamato il previo parere del Consiglio di Stato. Nel contenuto, essi oltrepassano il legittimo ambito di operatività dei regolamenti ministeriali, in quanto impongono vincoli e compiti in materie di sicura competenza provinciale, in contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.

2. — In particolare, quanto al primo decreto, relativo ai rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche, l'art. 1 obbliga le regioni, e quindi le province autonome, ad individuare, entro sessanta giorni, le strutture pubbliche e private dotate di frigoemoteca ed i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di riferimento, stabilendo, altresì, in dettaglio le regole relative all'attività trasfusionale svolta dalle case di cura private. L'art. 2, pur rinviando formalmente alle vigenti disposizioni regionali, disciplina l'afferenza territoriale delle strutture pubbliche prive di servizi trasfusionali o delle case di cura private, accreditate o meno, imponendo (comma 2) che la struttura pubblica competente garantisca le prestazioni nell'arco delle 24 ore, mentre l'art. 5, che si occupa dei servizi di urgenza, indica anche i criteri di collegamento funzionale per gli ospedali e le case di cura private. In tema di gestione dei servizi di emoteca, regole minute e dettagliatissime circa i rapporti, interni a ciascuna sede di ricovero, tra il direttore sanitario e i vari reparti, sono dettate nell'art. 4, il quale impone ai reparti stessi una serie di compiti sulla scorta delle indicazioni del responsabile della struttura trasfusionale competente. Il comma 3 dello stesso articolo obbliga il direttore sanitario della casa di cura privata o della struttura pubblica dotata di frigoemoteca a nominare un medico referente per lo sviluppo di una serie di attività inerenti i servizi trasfusionali, mentre l'art. 10 assegna alle regioni l'effettuazione di controlli sistematici sulla corretta applicazione del decreto, stabilendo altresì che il responsabile del centro regionale di coordinamento e compensazione invii le relazioni ricevute all'assessore regionale alla sanità (individuando, dunque, anche l'organo regionale competente, con ulteriore riduzione dell'autonomia organizzativa della provincia).

3. — Anche il secondo decreto, relativo alla costituzione ed ai compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri, sarebbe lesivo delle competenze provinciali. L'art. 1 stabilisce che il direttore generale dell'azienda sanitaria, entro trenta giorni, costituisca il comitato per il buon uso del sangue; mentre gli artt. 2 e 3 indicano nel dettaglio la composizione e la struttura organizzativa, i compiti e la cadenza delle riunioni del comitato.

La ricorrente evidenzia che la violazione delle competenze provinciali «è accompagnata da una palese lesione dell'art. 136 della Costituzione, in tema di efficacia della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi», giacché i decreti impugnati presupporrebbero una ben più ampia base legale, quale in ipotesi avrebbe potuto essere fornita dal testo originario dell'art. 11, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte.

Né le norme contenute nei due decreti possono essere ricondotte, contrariamente a quanto indicato nelle premesse dei medesimi, alla «attività di coordinamento tecnico», che si differenzia, come la stessa Corte ha più volte sottolineato, dalla funzione di indirizzo e coordinamento. A parte che non si tratta di direttive, ma di atti che «hanno [...] la forma precisa e specifica del regolamento ministeriale», essi non contengono direttive meramente tecniche, volte a disciplinare i «rapporti esterni» di uffici regionali con uffici statali, ma recano una disciplina organizzativa interna dei presidi sanitari, imponendo attività, compiti e scadenze alle regioni.

4. — Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

Osserva l'Avvocatura che la provincia non nega la potestà del Ministro della sanità di emanare norme secondarie in materia, ma cerca di estendere a tale potestà i limiti che sono propri della funzione di indirizzo e coordinamento, non esercitata nella specie, allo scopo di presentare il conflitto come una prosecuzione della questione decisa con la sentenza n. 49 del 1991.

La censura relativa alla assenza, nei decreti, della denominazione «regolamento» e alla mancata menzione del parere del Consiglio di Stato, oltre ad essere inammissibile, in quanto non pertinente ad un conflitto di attribuzione, sarebbe anche infondata, potendo l'attuazione di disposizioni legislative avvenire sia mediante regolamenti sia mediante atti di natura non regolamentare. Anche il profilo relativo alla necessità che le norme secondarie di attuazione della legge n. 107 del 1990 riguardino solo le attribuzioni del Ministro, e non anche quelle delle Regioni, sarebbe inammissibile, prima che infondato, non essendo accompagnato da alcuna analisi sul riparto di competenze nella sub-materia delle «attività trasfusionali».

Anche il profilo relativo al carattere eccessivamente dettagliato delle norme impugnate sarebbe infondato, in quanto le regole per l'attuazione di una legge non possono che essere dettagliate.

Infine, quale rilievo «d'ordine generale», si evidenzia che i due decreti sono contestati globalmente, «senza separare le singole proposizioni in essi contenute».

5. — In prossimità dell'udienza, hanno presentato memorie sia la difesa della provincia autonoma di Trento che l'Avvocatura dello Stato.

La difesa della provincia osserva che le censure relative alla mancanza dei requisiti formali sono rivolte a mettere in evidenza il sostanziale difetto di base giuridica degli atti impugnati, il cui carattere invasivo delle competenze provinciali è indipendente dalla possibilità o meno di configurare atti regolamentari. Anche perché — se si tratta di atti di altro tipo — essi appaiono ancor più illegittimi per invasione della sfera provinciale e per la totale mancanza di fondamento giuridico.

Si reputa, inoltre, infondata la eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, sull'assunto che nel ricorso mancherebbe una previa analisi del riparto di competenza tra Stato e Provincia in materia: il ricorso evidenzia, infatti, con chiarezza e con un articolato riferimento alle disposizioni dei due decreti, che gli atti impugnati risultano illegittimi in quanto disciplinano aspetti attinenti alla organizzazione e alla erogazione di servizi di competenza regionale e provinciale. Inoltre l'omissione del parere del Consiglio di Stato, se tale dovesse essere la situazione, comporta il vizio dell'atto nella sua totalità.

Infine, quanto al terzo rilievo dell'Avvocatura, secondo la quale «le regole per l'attuazione di una legge non possono che essere dettagliate», si afferma che i riferimenti, contenuti nel ricorso, al grado di dettaglio della disciplina invasiva hanno solo lo scopo di illustrare la «particolare gravità e abnormità della lesione».

6. — Dal canto suo, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per l'inammissibilità del ricorso, osserva che la violazione della legge n. 400 del 1988, in quanto legge ordinaria, non può essere censurata davanti alla Corte costituzionale. Inoltre, con riguardo ad entrambi i decreti, la provincia si sarebbe limitata ad una mera elencazione delle disposizioni che si assumono invasive; peraltro, affermando che i decreti ministeriali dovrebbero, secondo l'art. 11, comma 1, della legge n. 107 del 1990, limitarsi ad intervenire nelle materie di competenza del Ministro, la ricorrente omette di spiegare perché tali disposizioni riguardano invece compiti della provincia. La apoditticità del ricorso emerge anche là dove esso esclude trattarsi di direttive di carattere tecnico. Il *petitum* si presenta, in conclusione, di carattere generico, non essendo collegato ad una chiara e specifica dimostrazione della invasività dei decreti.

Nel merito, si rileva come, nella materia *de qua*, molteplici sono, secondo quanto affermato proprio dalla sentenza n. 49 del 1991, gli interventi statali, ritenuti legittimi dalla Corte, svolti attraverso normazione secondaria dello stesso Ministro della sanità. Con i decreti impugnati il Ministro ha assolto al suo compito, emanando una serie di norme tecniche rivolte a dare attuazione alla legge n. 107 del 1990, norme che attengono alla competenza dello Stato e non intaccano minimamente quella delle regioni. L'invasività va esclusa anche per quelle norme che sembrerebbero viziato, come nel caso dell'art. 10, comma 2, del primo decreto: la disposizione, nella prima parte ha il carattere di coordinamento tecnico, mentre nella seconda non è attributiva, ma solo dichiarativa, di una competenza già esistente e che la provincia, nella sua autonomia, è libera di modificare.

Considerato in diritto

1. — La provincia autonoma di Trento solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione a due decreti del Ministro della sanità, entrambi datati 1° settembre 1995, recanti, rispettivamente, «Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigeomoteche» e «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri».

Secondo la ricorrente i provvedimenti, pur assumendo a base l'art. 11, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati), nella portata conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1991, non si mantengono nei limiti propri di un regolamento di attuazione, ledendo, perciò, le attribuzioni garantite alla provincia dall'art. 9, numero 10, e dall'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Si lamenta in particolare che:

non sono rispettate le esigenze di forma previste dall'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988, mancando la denominazione «regolamento» e non essendo specificato, in premessa, che l'assunzione dei provvedimenti medesimi è avvenuta previo parere del Consiglio di Stato;

vengono imposti, in contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988, vincoli e compiti in materia di competenza provinciale, che non possono essere considerati espressione di una attività di direzione tecnica cui il singolo ministro sia legittimato;

risulta disatteso l'art. 136 della Costituzione, a causa della violazione dei limiti posti dalla sentenza n. 49 del 1991 al potere ministeriale contemplato all'art. 11, comma 1, della legge n. 107 del 1990.

2.1. — Vanno esaminate, in via pregiudiziale le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, la quale deduce, da un canto, che il motivo concernente l'assenza di indicazioni formali, quali la denominazione di «regolamento» e la mancata menzione del parere del Consiglio di Stato, non sarebbe pertinente ad un conflitto di attribuzione volto a dedurre la lesività dei provvedimenti impugnati e, dall'altro, che la lamentata invasione delle competenze provinciali da parte delle norme secondarie di attuazione della legge n. 107 del 1990 si risolverebbe in una petizione di principio, mancando al riguardo nel ricorso una analisi del riparto di competenze nella sub-materia delle «attività trasfusionali».

2.2. — La prima eccezione è da reputare fondata, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso. Infatti, come già la Corte ha avuto occasione di precisare, nei giudizi per conflitto di attribuzione promossi dalle regioni o province autonome nei confronti dello Stato, le norme che rilevano ai fini del giudizio sulla lesività degli atti sono quelle relative alla distribuzione delle competenze (sentenza n. 357 del 1996).

Non altrettanto può dirsi, invece, per l'eccezione attinente alla dedotta assenza di analiticità delle doglianze sollevate. Il fatto che taluna delle censure abbia carattere del tutto generale e venga riferita cumulativamente a più disposizioni non osta, invero, all'individuazione della reale portata del ricorso, il cui contenuto è reso evidente anche dal puntuale riferimento alla precedente sentenza della Corte n. 49 del 1991. Per il resto, la questione del grado di specificità delle doglianze avanzate nel ricorso può, tutt'al più, essere valutata sotto il profilo dei molteplici possibili modi di impostazione degli atti difensionali, ma non può fondatamente sorreggere un'eccezione volta a contestare l'assenza dei necessari elementi della proposta impugnativa.

3. — Nel merito il ricorso è fondato:

Il quadro dei rapporti fra la provincia di Trento e lo Stato, nella materia qui considerata, si fonda, per un verso, sull'art. 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuisce alla provincia la competenza concorrente in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, con l'ulteriore specificazione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267, che affida alla provincia stessa «le potestà legislative ed amministrative attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari»; e, dall'altro, sull'art. 4, numero 6, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il quale dispone che, con legge dello Stato, sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale in materia tra l'altro, di «raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano».

Di queste ultime esigenze si è fatta carico la legge n. 107 del 1990, i cui obiettivi sono stati individuati, proprio dalla sentenza n. 49 del 1991, da un lato, nella soluzione del problema «dell'autosufficienza della disponibilità del sangue e dei suoi componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in modo da eliminare la dipendenza dall'estero» e, dall'altro, nell'apprestamento di una disciplina che, in stretta connessione con la tutela del diritto inviolabile alla salute (art. 32 della Costituzione), consenta di erogare le relative prestazioni con la massima uniformità possibile su tutto il territorio nazionale. La menzionata sentenza, nel riconoscere alla suddetta disciplina i caratteri di una vera e propria legge-cornice, destinata, perciò, ad essere applicata in tutti gli enti dotati «di potestà legislativa concorrente e amministrativa in materia sanitaria, vale a dire in tutte le regioni a statuto ordinario, in quelle a statuto speciale e nelle province ad autonomia differenziata», ha censurato, tuttavia, l'art. 11, comma 1, perché inteso a riconoscere al Ministro della sanità un'anomala facoltà di emanare «norme di indirizzo e coordinamento» «per l'attuazione» della legge stessa. A seguito della parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione in parola, come si desume chiaramente dalla sentenza, va letta nel senso che spetta al Ministro della sanità emanare «le norme per l'attuazione» della legge.

4. — Ma è proprio alla luce dei limiti coesenziali a tale competenza ministeriale che le doglianze avanzate dalla Provincia risultano fondate.

La ricorrente lamenta che il primo provvedimento — nel disciplinare i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private dotate di frigoemoteche — appresti una disciplina organizzativa che, anche in ragione dell'analiticità e specificità delle disposizioni, incide in senso limitativo sulle sue competenze.

A supporto di siffatta doglianza, richiama particolarmente:

l'art. 1, secondo il quale le regioni sono tenute ad individuare, entro sessanta giorni, le strutture pubbliche e private dotate di frigoemoteca ed i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di riferimento, stabilendo altresì in dettaglio le regole relative all'attività trasfusionale svolta dalle case di cura private;

l'art. 2, che contempla una disciplina dell'afferenza territoriale delle strutture prive di servizi trasfusionali, con la imposizione (comma 2) alla struttura pubblica competente di garantire le prestazioni nell'arco delle 24 ore;

l'art. 4, che reca regole minute e dettagliatissime, in tema di servizi di emoteca, circa i rapporti, interni a ciascuna sede di ricovero, tra il direttore sanitario e i vari reparti;

l'art. 5, che determina i criteri di collegamento funzionale per gli ospedali e le case di cura private, in materia di servizi di urgenza;

l'art. 10 che dispone che le regioni sono tenute ad effettuare controlli sistematici sulla corretta applicazione del decreto, prevedendo altresì che il responsabile del centro regionale di coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni ricevute all'assessore regionale alla sanità (individuando dunque anche l'organo regionale competente, con ulteriore riduzione dell'autonomia organizzativa della provincia).

5. — Nelle premesse, il contestato provvedimento richiama espressamente l'art. 6, comma 3, della legge n. 107 del 1990, relativo all'obbligo del collegamento funzionale tra i presidi ospedalieri che non dispongono di una propria struttura trasfusionale, da un canto, ed i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali territorialmente competenti, dall'altro. Ma, né tale disposizione né le altre di carattere organizzativo contenute nella legge-quadro n. 107 del 1990, possono consentire una disciplina come quella sopra menzionata che, obbligando a puntuali adempimenti ed introducendo dettagliate norme che disegnano strutture e procedimenti nell'ambito proprio della Provincia, lede le competenze di quest'ultima in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera. Infatti, come la Corte ha più volte affermato, un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale, quale quello per l'appunto previsto dal già citato art. 11, non può porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni e delle province autonome in materie loro attribuite (v., ad esempio, sentenze nn. 250 del 1996, 482 e 333 del 1995 e 461 del 1992); detto principio non solo deriva dalle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti normative, ma è stato espressamente sancito dall'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole «materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate».

Né la pretesa competenza statale, e quindi ministeriale, ad emanare la disciplina regolamentare in questione, può trovare giustificazione nell'esistenza di interessi nazionali, perché la compressione della competenza regionale (o provinciale) non può essere predicata se non sulla base di una positiva ed inequivoca scelta in tal senso dello stesso legislatore statale. Ma, a differenza di altri casi, pur presenti nella legge n. 107 del 1990, detta legge non contiene, per l'aspetto qui considerato, alcuna specifica ed espressa previsione di poteri ministeriali giustificati alla stregua dell'unitarietà degli interessi sottostanti.

6. — Ad analoghe valutazioni si presta anche il secondo provvedimento, relativo alla costituzione dei comitati per il buon uso del sangue, censurato dalla provincia per il fatto di prevedere:

all'art. 1, che il direttore generale dell'azienda sanitaria, entro trenta giorni, costituisca il detto comitato; agli artt. 2 e 3, nel dettaglio, la composizione, la struttura organizzativa, i compiti e la cadenza delle riunioni del comitato medesimo.

Trattasi di strutture non menzionate espressamente nella legge n. 107 del 1990, la cui attivazione, come cardine organizzativo per assicurare il buon uso del sangue, è contemplata nel «piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996», approvato con d.P.R. 7 aprile 1994, sulla base dell'art. 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che demanda all'Esecutivo la predisposizione e l'adozione dei progetti-obiettivo inseriti nel Piano sanitario nazionale.

In questo caso, in mancanza oltretutto di specifici riferimenti nella legge n. 107 del 1990, si giustifica ancor meno una disciplina ministeriale che incide con dettagliate disposizioni sull'organizzazione delle aziende ospedaliere, materia rimessa, sia pure nell'osservanza dei principi fissati dallo stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, alla competenza delle Regioni e delle Province autonome.

7. — La difesa della parte resistente, facendo riferimento alle premesse dei provvedimenti impugnati, richiama, onde giustificarne l'adozione, la «necessità di emanare norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale», argomento questo in cui è dato cogliere un riferimento a quella giurisprudenza della Corte secondo la quale il potere ministeriale di emanare direttive o norme tecniche, rispondenti a finalità generali che trascendono gli interessi che si intendono tutelare con le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome, non è lesivo delle competenze di queste ultime (sentenze nn. 356 del 1994, 483 del 1991 e 474 del 1988).

Ma neanche questa via può essere utilmente percorsa per derogare alle regole sul riparto delle competenze. A parte il fatto che anche tali poteri, vertendo, nella specie, su materie idonee ad interferire in competenze proprie delle regioni e province autonome, debbono reperire espresso fondamento in una previsione di legge, la Corte è dell'avviso che vanno intese per norme tecniche quelle prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti dalle c.d. «scienze esatte» o dalle arti che ne sono applicazione (come, ad esempio, le prescrizioni che individuano *standards* qualitativi o metodologie di rilevazione dati e/o di trattamento materiali). Non si possono, perciò, ricondurre a tale categoria disposizioni quali quelle in esame, che appaiono, invece, volte — per lo più e salvo limitate eccezioni (v. ad es. art. 4, comma 4, e art. 5, comma 3, del decreto relativo ai rapporti tra le strutture provviste di servizi trasfusionali e quelle dotate di frigoemoteche) — a fissare criteri di organizzazione, ad individuare organi e procedure, a disciplinare, quanto al primo provvedimento, i criteri di gestione delle frigoemoteche come pure i rapporti tra i presidi sanitari e le strutture pubbliche territorialmente competenti; e, quanto al secondo, a predeterminare la composizione e i compiti dei comitati con riguardo, persino, alle scansioni temporali della loro attività.

L'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte, assorbe ogni altro motivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con decreto del Ministro della sanità, con riguardo alla provincia autonoma di Trento, i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche, nonché disciplinare la costituzione e i compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri; e di conseguenza annulla i decreti del Ministro della sanità in data 1° settembre 1995 indicati in epigrafe, nella parte in cui non fanno salve le competenze della provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 62

Ordinanza 10-14 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Previdenza e assistenza - Contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura - Determinazione della somma dei contributi agricoli unificati - Indifferenziazione di un sistema senza alcun riferimento alla redditività dei terreni e delle colture - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Indicazione in modo generico delle disposizioni oggetto del dubbio di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.****(R.D.-L. 28 novembre 1938, n. 2138).****(Cost., artt. 3 e 41).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Gaetano Rago e l'INPS, iscritta al n. 896 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Gaetano Rago e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Alfredo Contieri e Roberto Marrama per Gaetano Rago e Giovanni Mulas per l'INPS;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio tra Gaetano Rago e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), il pretore di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari), «nonché di tutte le norme successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla determinazione della somma dei contributi agricoli unificati»;

che, ad avviso del giudice rimettente, il sistema di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali, posti a carico dei datori di lavoro in agricoltura, è determinato in base all'effettivo impiego di manodopera per ogni azienda agricola, senza considerare le differenze fra i diversi tipi di coltura praticati o tra le diverse aree, con conseguente maggiore impiego di manodopera;

che tale sistema unitario ed indifferenziato di determinazione delle quote contributive, non attribuendo alcun rilievo alla redditività dei terreni e delle colture, violerebbe i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), con disparità di trattamento tra imprenditori agricoli, a danno di coloro che devono impiegare manodopera in maggiore quantità; lo stesso sistema di determinazione delle quote contributive sarebbe inoltre, in contrasto con la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 della Costituzione), limitata dalla mancanza di remunerazione per l'imprenditore;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito Gaetano Rago, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che si è costituito anche l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale, né consente di desumere l'esistenza della rilevanza da una descrizione, sia pure sommaria, della fattispecie oggetto della controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente;

che, inoltre, non sono precisate le disposizioni oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, indicate in modo generico e non specificamente individuate (articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, «nonché [...] tutte le norme successive che concorrono [...] alla determinazione della somma dei contributi agricoli»);

che, per tali ragioni (ordinanze nn. 424 e 185 del 1996), la questione è manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari), nonché di tutte le norme successive che concorrono, in relazione alla norma indicata, alla determinazione della somma dei contributi agricoli unificati, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 63

Ordinanza 10-14 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Nuovo procedimento cautelare - Giudice di pace - Competenza per la causa di merito - Proposizione della domanda al pretore - Introduzione di un modulo processuale unitario - Discrezionalità legislativa - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 669-ter, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, secondo comma, e 107, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1996 dal giudice di pace di Fano nel procedimento civile vertente tra Condominio «Flaminio R. 3» di Fano e Calamandrei Daniela ed altro, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che nel corso di un procedimento in cui era stato richiesto *ante causam* un provvedimento d'urgenza il giudice di pace di Fano, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 107, terzo comma, 101, 106, secondo comma, 3 e 97, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prescrive che «se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al pretore»;

che, a giudizio del rimettente, con la recente riforma del processo sarebbe stato introdotto un principio generale, secondo cui alla competenza di merito corrisponde la titolarità dei «poteri d'urgenza», così palesandosi l'irragionevolezza dell'esclusione del giudice di pace dalla competenza cautelare;

che quest'ultima, inoltre, determinerebbe una surrettizia gerarchia tra magistrati onorari e togati, nonché ritardi procedurali ostativi al buon andamento dell'amministrazione giudiziaria;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione, preliminarmente sottolineando la natura discrezionale della scelta di escludere il giudice di pace dalla competenza cautelare;

che l'autorità intervenuta ha poi osservato, nel merito, come l'art. 106 della Costituzione, se consente la nomina di giudici onorari, non impone affatto l'attribuzione ad essi di ogni funzione, in particolare di quella cautelare, implicante un accentuato uso dell'*imperium* in ragione del correlativo potere di attuazione di provvedimenti;

Considerato che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha, col nuovo procedimento cautelare uniforme, introdotto un modulo processuale unitario, in cui:

a) stabilisce una correlazione necessaria tra la denunciata norma e il successivo art. 669-*quater* dettato per la corrispondente ipotesi di competenza cautelare in corso di causa;

b) ripartisce le competenze in modo da escludere sempre quella del giudice di pace;

c) prevede altresì un complesso di poteri d'attuazione-esecuzione delle misure cautelari (art. 669-*duodecies*) ed un sistema di ipotesi di reclamabilità (art. 669-*terdecies*), non conciliabili con l'invocata estensione di competenza;

che con detta esclusione il legislatore non ha travalicato il limite di ragionevolezza imposto al suo potere di conformare il processo, tanto più in quanto il giudice di pace decide secondo equità il merito delle cause il cui valore non eccede lire due milioni (art. 113, secondo comma), attività, questa, ben difficilmente conciliabile con l'apprezzamento del *fumus boni iuris*;

che, d'altronde, trattandosi appunto di normativa concernente il modo di esercizio della funzione giurisdizionale, non può venire in considerazione il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;

che palesemente estranei alla ripartizione della competenza appaiono infine gli altri parametri evocati nell'ordinanza di rimessione, relativi tutti all'«ordinamento giurisdizionale» della Magistratura, e più in particolare al reclutamento e allo *status* dei giudici;

che, pertanto, la questione risulta manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-ter, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, 106, secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice di pace di Fano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: VASALLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 64

Ordinanza 10-14 marzo 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Riferimento alla sentenza della Corte n. 131/1996 - Modifiche recate alla disciplina della libertà personale al processo penale dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 - Statuizione di una indifferenziata incompatibilità tra i provvedimenti *ex art.* 310 del c.p.p. e quelli regolati dalla precedente normativa - Esclusione di una radicale cesura tra l'assetto preesistente e quello conseguente alla richiamata riforma - Immanenza di valutazioni di natura cautelare comunque connesse al giudizio di colpevolezza - Potenziale pregiudizio rilevante ai fini dell'imparzialità del giudice - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1996 dal Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di Lepore Francesco, iscritta al n. 627 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il tribunale di Bari, con ordinanza del 3 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, primo comma, 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione muove dalla sentenza n. 131 del 1996 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che prevede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;

che la ragione di incompatibilità sopra delineata — si osserva nell'ordinanza di rinvio — assume rilievo nel giudizio *a quo* giacché il collegio rimettente, che è chiamato alla funzione di giudizio dibattimentale, è lo stesso che ha pronunciato, in data 5 giugno 1995, ordinanza con cui ha accolto l'appello di un imputato avverso un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari in tema di misure cautelari (più specificamente: relativa alla disposta proroga del termine di custodia cautelare a norma dell'art. 305, comma 2, cod. proc. pen.);

che in tal modo si viene a configurare l'obbligo di astensione dei componenti del tribunale, nonostante che la valutazione da questo compiuta in sede di appello *de libertate*, pur non potendosi dire esclusivamente formale, sia stata tuttavia strettamente delimitata alla verifica della sussistenza della sola esigenza cautelare relativa al pericolo per la genuinità della prova, sia per l'ambito di cognizione del gravame, quale segnato dal principio devolutivo, sia per il carattere del provvedimento impugnato, basato, secondo la prescrizione legislativa, sulla ricorrenza di gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi, rendono indispensabile il protrarsi della custodia;

che, date le premesse sopra esposte, il tribunale svolge un primo profilo della questione secondo il quale, individuata la ragione fondante della causa di incompatibilità in esame nelle modifiche recate alla disciplina della libertà personale nel processo penale dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), risulterebbe ingiustificatamente discriminatorio non aver distinto, con la dichiarazione di incostituzionalità, fra i provvedimenti *ex art.* 310 cod. proc. pen. rientranti nella nuova disciplina e i provvedimenti regolati — come quello del giudizio *a quo* anteriore all'entrata in vigore della riforma — dalla precedente normativa, dovendo valere l'incompatibilità solo in relazione ai primi e non ai secondi;

che, infatti, se è in base alla legge n. 332 del 1995 che può ritenersi che la valutazione sulle esigenze cautelari ne implichi necessariamente una corrispondente sul merito dell'accusa, la statuizione dell'incompatibilità indifferenziata nel tempo determina una irragionevole equiparazione, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, di casi tra loro diversi, dovendosi — secondo il rimettente — riconoscere la formazione di un pregiudizio solo nella valutazione in tema di libertà personale svolta nel vigore della nuova regolamentazione;

che, delineando un secondo profilo della questione, il giudice rimettente osserva che, anche indipendentemente dal discrimine temporale segnato dalla riforma legislativa dell'agosto 1995, la valutazione del giudice dell'appello *de libertate* qualora sia contenuta nell'ambito della verifica sulla sussistenza delle esigenze cautelari — per il limite della devoluzione, e per le caratteristiche del provvedimento impugnato, come prima ricordato —, non può risolversi sempre in quel giudizio anticipato e prognostico di colpevolezza che determina l'incompatibilità alla successiva funzione di giudizio, trattandosi in questa evenienza di assumere la contestazione del reato come un mero «dato», estraneo all'apprezzamento sull'impugnazione;

che, per questo secondo profilo, la previsione dell'incompatibilità rilevata dalla sentenza n. 131 del 1996, risulterebbe, nella sua generalizzazione, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, in quanto accomuna situazioni differenziate, quali sono quella in cui vi sia stata effettivamente una valutazione di colpevolezza tale da integrare una prevenzione rispetto al successivo giudizio, e quella in cui la colpevolezza rimane un elemento esterno alla conoscenza e all'apprezzamento del giudice; nonché in quanto finisce per ricollegare il pregiudizio alla sola conoscenza di atti dell'indagine, in contrasto con la ripetuta affermazione della giurisprudenza costituzionale, ribadita anche dalla stessa sentenza n. 131 del 1996, secondo cui tale conoscenza non è, come tale, idonea a fondare una causa di incompatibilità;

che, inoltre, la previsione in discorso risulterebbe lesiva di ulteriori parametri costituzionali, perché limitativa, anche per gli intralci che comporta nella perdita di attività processuale, della funzione giurisdizionale (art. 101, secondo comma, della Costituzione), funzione che è apprestata a tutela di diritti fondamentali della persona (art. 2 della Costituzione), nonché a tutela del diritto di azione (art. 24, primo comma, della Costituzione), in particolare delle parti civili; profili tutti, questi, da rapportare al principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della Costituzione);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, richiamando altro atto di intervento depositato in distinto giudizio, ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che, relativamente al primo profilo della questione, il presupposto della censura, consistente nella affermata decisività del mutamento di quadro normativo determinato dalla legge n. 332 del 1995 ai fini della rilevata incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nel senso esposto in narrativa, non trova corrispondenza in quanto argomentato e deciso nella sentenza n. 131 del 1996, cui il giudice rimettente fa riferimento, poiché, come si desume dal tenore del dispositivo e come è chiarito altresì dalla motivazione della pronuncia, il nuovo assetto legislativo ha svolto una influenza, concorrente con altri elementi e dunque non esclusiva o determinante, nel superamento del precedente orientamento di questa Corte (sentenza n. 502 del 1991), superamento del resto già ravvisabile nella decisione n. 432 del 1995;

che, come si è già osservato nella sentenza n. 131 del 1996 e nella citata sentenza n. 432 del 1995, che della prima costituisce precedente specifico, l'incidenza del nuovo quadro normativo rappresenta un elemento di accentuazione di taluni caratteri qualificanti l'originaria disciplina del nuovo processo penale in materia di libertà personale, un elemento dunque che si collega alla accresciuta pregnanza del giudizio probabilistico sulla colpevolezza dell'indagato o imputato in ogni decisione sulla libertà personale (in particolare, per l'onere di apprezzamento delle ragioni difensive, art. 292, comma 2, lettera *c-bis* e per la valutazione *ex ante* in ordine alla possibile concessione del beneficio sospensivo, art. 275, comma 2-*bis*), ma che proprio tale accentuazione di un connotato qualitativo già esistente esclude la radicale cesura che il giudice *a quo* prospetta, tra l'assetto preesistente e quello conseguente alla richiamata riforma;

che, relativamente al secondo profilo della questione, si deve ribadire che anche le — sole — valutazioni sulla ricorrenza delle esigenze cautelari comportano un pregiudizio sul merito dell'accusa e, dunque, «possono riflettersi sulla posizione sostanziale dell'imputato nel giudizio» (sentenza n. 131 del 1996, par. 3; sentenza n. 155 del 1996, par. 4.1), poiché, anche se con diverso accento — dalla cautela di ordine probatorio, a quella del pericolo di fuga, a quella del pericolo di commissione di gravi delitti — ma comunque sulla base di un comune denominatore contrario alla libertà della persona, siffatte valutazioni sulle esigenze cautelari possono comportare l'anticipazione di considerazioni soggettive e oggettive della complessiva vicenda che successivamente viene portata alla cognizione del giudice del merito e che è oggetto del procedimento penale;

che pertanto l'immanenza, in tali valutazioni cautelari, di profili, per quanto anticipati e probabilistici, comunque connessi al giudizio di colpevolezza, rende indifferente, sul piano della costituzionalità della norma, la delimitazione della cognizione all'ambito delle esigenze cautelari, valorizzata dal giudice *a quo* sia tale delimitazione conseguenza del tipo di giudizio (appello, e relativo limite dell'effetto devolutivo) ovvero delle caratteristiche del provvedimento che ne è oggetto (ordinanza di proroga del termine di custodia cautelare, *ex art.* 305, comma 2, cod. proc. pen.), integrandosi comunque, anche in tali ipotesi, il potenziale pregiudizio rilevante ai fini dell'imparzialità del giudice;

che, in base ai rilievi che precedono, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0269

**Comunicato relativo all'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma
del 6 dicembre 1996, r.o. n. 99/1997**

L'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 6 dicembre 1996, r.o. n. 99/1997, non viene pubblicata per disposizione del Presidente della Corte costituzionale di cui al decreto 12 marzo 1997, in applicazione dell'art. 2, comma primo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 febbraio 1997
(del presidente della regione siciliana)

Porti e spiagge - Autorità portuali - Individuazione, in base all'art. 6, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, istituita, insieme ad altre, dall'art. 1 della stessa legge - Integrazione di tale circoscrizione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con inclusione nella stessa delle opere portuali e degli spazi acquei antistanti al tratto di costa dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto - Lamentata sottrazione del porto di Milazzo, non comprensibile, in quanto porto di seconda categoria, seconda classe, tra le «grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale» e perciò, in base agli artt. 1 e 3, lett. c), delle norme di attuazione dello statuto regionale siciliano emanate con d.P.R. 3 luglio 1950, n. 878 (come modificati dal d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683) trasferito da tempo alla regione, alle potestà dell'amministrazione regionale, con indebito incameramento a favore dell'autorità statale, anche dei canoni concessori e degli altri proventi finora pacificamente riscossi dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Conseguente denunciata violazione delle attribuzioni della regione statutariamente sancite in materia di demanio marittimo - Richiamo alla sentenza n. 444/1994 - Istanza di sospensione.

(Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 27 novembre 1996).

[Statuto regione Sicilia, artt. 14, lett. g), 20 e 32 in relazione al d.P.R. 3 luglio 1950, n. 878, artt. 1 e 3, lett. c), come modificati dal d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683].

Ricorso del presidente della regione siciliana *pro-tempore* on.le prof. Giuseppe Provenzano, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 41 del 4 febbraio 1997, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Castaldi e dall'avv. Laura Ingargiola ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera 36, giusta procura a margine del presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto per effetto del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 291 del 12 dicembre 1996.

P R E M E S S E

Con decreto 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, il Ministro dei trasporti e della navigazione ha individuato la circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Messina costituita dalle aree demaniali marittime, delle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla foce del torrente Annunziata a quello prospiciente via Tommaso Cannizzaro.

Con successivo decreto 27 novembre 1996, lo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione ha integrato la circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina ricomprendendo anche le aree demaniali site nel porto di Milazzo e specificamente le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa dalla radice del Molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto.

Quest'ultimo decreto è illegittimo per i seguenti motivi di:

D I R I T T O

Violazione dell'art. 32 dello Statuto e degli artt. 1, 2 e 3 del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.

1. — Ai sensi, dell'art. 32 dello Statuto siciliano i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, sono assegnati a quest'ultima, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

In attuazione del citato art. 32, il d.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di demanio e patrimonio, ha previsto, per l'individuazione di tali beni la compilazione di appositi elenchi ed ha rinviato ad un successivo decreto le norme di regolamentazione del passaggio alla regione dei beni del demanio marittimo.

Tale decreto (d.P.R. 1° luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo) ha disposto il trasferimento dei beni demaniali marittimi alla regione siciliana, con esclusione di quelli utilizzati dall'amministrazione militare o necessari per servizi di carattere nazionale. Detto decreto ha, altresì, previsto:

- a) che per il trasferimento dei beni del demanio marittimo alla regione si applicano, in quanto compatibili, le norme del d.P.R. n. 1825/1961;
- b) che il termine per la compilazione degli elenchi è elevato ad anni due e decorre dall'entrata in vigore del decreto stesso;
- c) che il passaggio alla regione dei beni ad essa assegnati ha luogo comunque con decorrenza 1° gennaio 1978;
- d) che nell'ambito del territorio regionale le attribuzioni amministrative dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla regione sono esercitate da quest'ultima;
- e) che relativamente ai beni del demanio marittimo la cui appartenenza rimane allo Stato, ad eccezione di quelli interessanti la difesa la regione svolge un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Non v'è dubbio che a seguito delle norme di attuazione in materia di demanio marittimo il passaggio alla regione dei beni demaniali ad essa assegnati ha comunque effetto dal 1° gennaio 1978, indipendentemente dalla data dei decreti di approvazione degli elenchi, che hanno carattere meramente dichiarativo dell'avvenuto trasferimento alla regione; trasferimento che deve quindi ritenersi avvenuto con tutte le connesse attribuzioni amministrative relative alla gestione beni in questione alla data suindicata (cfr. da ultimo, sul punto, la sentenza n. 444/1994 di codesta ecc.ma Corte che esplicitamente ha affermato il principio del «trasferimento *ope legis* in base alle norme di attuazione dello Statuto» dei beni assegnati alla regione e della «devoluzione con effetto traslativo automatico» degli stessi, nonché il carattere «meramente ricognitivo» degli elenchi). In virtù delle predette disposizioni di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo sono rimasti esclusi dal trasferimento alla regione i porti appartenenti, in base alla classificazione *ex art. 2 r.d. 2 aprile 1885, n. 3095*, alla seconda categoria, classe prima e cioè quelli di Messina (r.d. 12 febbraio 1888, n. 5263), Catania (r.d. 12 febbraio 1888, n. 5263), Augusta (d.m. 23 dicembre 1965, n. 2649), Porto Empedocle (d.m. 25 gennaio 1963, n. 1057), Trapani (r.d. 18 luglio 1895, n. 537) e Palermo (r.d. 12 febbraio 1888, n. 5263).

Il porto di Milazzo, appartenente, invece, alla seconda categoria, classe seconda (r.d. 12 agosto 1911, n. 1226), è stato trasferito alla regione siciliana per effetto delle superiori norme di attuazione.

È appena il caso di ricordare che le norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche, approvate con d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878, come modificate con il d.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, considerano grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale «le opere concernenti, i porti di prima categoria e quelli di seconda categoria, prima classe» (art. 3, lett. c). Sulle opere concernenti, invece, i porti della seconda categoria, seconda classe e seguenti, come ad es. quelle relative al porto di Milazzo, la regione siciliana ha potestà legislativa esclusiva (art. 14, lett. g) dello Statuto) nonché potestà amministrativa (art. 20 St. si.) ed esercita, altresì tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato (art. 1 d.P.R. n. 878/1950 e succ. modif. e integr.).

2. — L'art. 822 c.c. e l'art. 28 c. nav. mettono essenzialmente in rilievo la natura di bene demaniale del porto, del quale è elemento costitutivo, dal punto di vista statico, uno specchio acqueo delimitato da un'insenatura naturale la cui riva rende possibile alle navi l'attracco; tali elementi naturali possono essere adattati artificialmente per il loro migliore uso con opere di difesa dal mare e di banchinamento della riva. Sotto l'aspetto dinamico il porto rappresenta il punto d'incontro tra il trasporto terrestre e quello per via mare, in cui vengono approntati servizi di ogni genere diretti a regolare il movimento delle navi e ad effettuare tutte le operazioni complementari a terra del trasporto marittimo (sbarco, imbarco, deposito e trasporto merci ecc.). Il carattere pubblico dei porti è tuttora la base del regime giuridico ad essi applicato, della loro necessaria appartenenza alla regione (con esclusione dei porti suindicati) e della riserva istituzionale alla regione delle funzioni connesse ai fini pubblici che con essi vengono perseguiti e per la cui realizzazione è predisposta un'apposita disciplina ed è costituita un'apposita struttura amministrativa.

Per quanto attiene all'organizzazione regionale l'art. 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione, approvato con d.p. 28 febbraio 1979, n. 70 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione n. 19 del 28 aprile 1979), assegna all'Assessorato del territorio e dell'ambiente le attribuzioni in materia di demanio marittimo. Quest'ultimo si avvale, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 684/1977, delle Capitanerie di porto per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti ai beni demaniali trasferiti, instaurando una relazione di dipendenza funzionale tra detti organi e l'amministrazione regionale (cfr. T.A.R. Sicilia PA II 8 giugno 1988, n. 415). Spetta invece al presidente della regione fissare con proprio decreto, ai sensi dell'art. 156 della l.r. 1^o settembre 1993, n. 25, su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore per il territorio e l'ambiente, i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo (cfr. da ultimo il d.p. 26 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione n. 49 dell'8 ottobre 1994).

Il decreto ministeriale impugnato nel sottoporre il porto di Milazzo alle attribuzioni dell'autorità portuale di Messina sottrae il porto medesimo alla competenza dell'amministrazione regionale sancita dallo Statuto (art. 32) e dalle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 684/1977 (artt. 3 e 4) e finora pacificamente esercitata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Invero, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 647, l'autorità portuale di Messina come le altre autorità portuali istituite dalla succitata norma, ha il compito di: *a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali (quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale) e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza; *b)* manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, nell'ambito portuale; *c)* affidamento, controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

L'autorità portuale, che ha personalità giuridica di diritto pubblico e, che è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria (art. 6, comma 2), è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione (art. 12). Il Presidente della autorità portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale (art. 8, terzo comma, lett. *h*).

Affluiscono all'autorità portuale le entrate derivanti da: canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito, portuale e delle aree demaniali comprese nella circoscrizione territoriale; proventi di autorizzazioni per operazioni portuali; proventi derivanti da cessioni di impianti di cui all'art. 18, primo comma, lettere *a)* e *b)*; gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, ecc.

La sottrazione del porto di Milazzo alla potestà ed alla giurisdizione dell'amministrazione regionale perpetrata, dal decreto ministeriale impugnato ed il conseguente incameramento in favore dell'autorità portuale di Messina dei canoni concessori e degli altri proventi fin qui pacificamente riscossi dalla regione pongono in palese evidente violazione delle attribuzioni regionali in materia di demanio marittimo sancite dalle più volte, menzionate norme dello Statuto e da quelle di attuazione di quest'ultimo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Con il presente atto si formula espressa istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale impugnato, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

Non v'è dubbio che il provvedimento impugnato rechi danni gravi al corretto funzionamento del porto di Milazzo per effetto del repentino inopinato ed illegittimo passaggio di competenza disposto dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Senza peraltro dire del pregiudizio economico derivante alla regione dal mancato introito dei canoni concessori e degli altri proventi delle attività portuali.

P. Q. M.

Si chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale:

preliminarmente di sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;

di accogliere, quindi, il ricorso, ritenendo e dichiarando che il decreto 27 novembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione è illegittimo in quanto invade le attribuzioni della regione siciliana in violazione degli artt. 32 Statuto siciliano e 1, 2 e 3 delle norme di attuazione in materia, di demanio marittimo, approvate con d.P.R. 1º luglio 1977, n. 684;

di pronunziare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato;

Si depositano col presente atto:

autorizzazione a ricorrere (delibera della Giunta regionale n. 41 del 4 febbraio 1997);

copia del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 27 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 12 dicembre 1996.

Palermo, addì 8 febbraio 1997

Avv. Francesco CASTALDI - avv. Laura INGARGIOLA

97C0182

N. 6

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 febbraio 1997
(della regione Liguria)

Sanità pubblica - Strutture sanitarie veterinarie private - Individuazione, con decreto del Ministro della sanità - Disposizioni particolari (articoli da 3 a 6) su tali strutture (studio veterinario, ambulatorio veterinario, clinica veterinaria privata, casa di cura veterinaria, ospedale veterinario privato, laboratorio veterinario di analisi) - Previsione (art. 7) di successiva determinazione, da parte del Ministero della sanità, con proprio atto, della corretta individuazione del tipo di struttura, delle caratteristiche dei locali e degli ambienti e della procedura per l'attivazione delle strutture - Previsione, altresì, di un intervento delle regioni e delle province autonome, ma solo per la determinazione, negli ambiti territoriali di loro competenza, del limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie - Impugnazione di tale provvedimento nel suo intero testo e, in particolare, di alcuni dei su indicati articoli - Esclusione che esso possa ricollegarsi e fondarsi sulle norme (art. 6, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ecc.) sugli ordini e collegi professionali richiamate nel preambolo - Incidenza sulle competenze, in materia di assistenza sanitaria (nella quale va ricondotta anche l'assistenza veterinaria e zoiatrica) trasferite alle regioni dagli artt. 1, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, 27, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e 32 e 43, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla regione Liguria esaurientemente già esercitate con la legge 31 dicembre 1986, n. 38 - Violazione, inoltre, del principio, stabilito dall'art. 17, comma 1, lett. b), e comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, che circoscrivono la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità ad esso sottordinate, nonché, per la emanazione del decreto *de quo* senza alcuna preventiva segnalazione e iniziativa per opportuni confronti, del principio della leale cooperazione tra Stato e regioni - Richiamo alle sentenze nn. 49, 204 e 391 del 1991.

(Decreto del Ministro della sanità 20 settembre 1996, intero testo e in particolare artt. 1 e 7).

[Cost., artt. 5, 117 e 118 in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27; legge 23 dicembre 1978, n. 833, artt. 32 e 43; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1, lett. b) e comma 3].

Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Piergiorgio Alberti e Gian Paolo Zanchini ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo, in Roma, via Bocca di Leone n. 78, come da mandato a margine del presente atto e in forza di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio Giunta regionale 14 febbraio 1997, prot. n. 18988 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il Ministro della sanità in carica; in relazione e per l'effetto del decreto del Ministro della sanità 20 settembre 1996, recante «Individuazione delle strutture sanitarie veterinarie private», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1996, n. 294, serie generale.

PREMESSE IN ATTO

1. — La disciplina statale dei presidi veterinari privati è stata ricompresa nell'ambito delle strutture sanitarie private di cui all'art. 193 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.L.S.) che, al comma 1, ha stabilito: «Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico», senza una licenza rilasciata dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

L'art. 23 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha attribuito al sindaco — sentito l'ufficiale sanitario — la competenza in materia di ambulatori.

In caso di ambulatori e laboratori veterinari, il sindaco o il prefetto provvedono, sentito, rispettivamente, il veterinario comunale o provinciale.

2. — L'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 ha trasferito, tra l'altro, alle regioni:

le funzioni amministrative concernenti «i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, ... nonché le case di cura private ...» (comma 2, lett. e);

«ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6» (comma 3);

«le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato concernenti l'assistenza zoiatrica, ivi compresa la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria» (comma 4).

3. — A fronte delle disposizioni d'anzì ricordate, è evidente che la disciplina delle strutture per l'esercizio della medicina veterinaria è stata assegnata alle regioni già fin dalla fase di avvio dell'ordinamento regionale, sia che si ritengano dette strutture ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, lett. e); sia, comunque, in forza della formulazione residua e omnicomprensiva contenuta nel comma 4 dello stesso articolo.

D'altra parte, l'art. 6, punto 22, dello stesso d.P.R. n. 4/1972 ha mantenuto ferme le competenze degli organi statali esclusivamente in ordine «alla profilassi, polizia, ispezione e vigilanza veterinaria sugli animali, sugli alimenti di origine animale e sull'alimentazione zootecnica».

4. — Anche tali attribuzioni sono state, poi, trasferite alle regioni dall'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha organicamente definito le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera», comprendendo tra esse quelle tendenti «all'igiene e all'assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale» (comma 1, lett. l), nonché «tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato», con la sola eccezione di alcuni servizi espressamente indicati (comma 2, lett. d).

Il d.P.R. n. 616/1977, dunque, riconducendo nell'ambito dell'assistenza sanitaria anche quelle veterinaria e zoiatrica, ha attribuito dette materie, unitamente all'igiene sugli alimenti di origine animale, alla competenza regionale. A riprova di quanto testè affermato è appena il caso di notare che l'art. 30 (competenze dello Stato) del decreto n. 616 in esame non ha operato per il settore considerato alcuna riserva a favore dello Stato, mentre il successivo art. 31 ha delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti, fra l'altro «da profilassi delle malattie infettive e diffuse, ... ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche ..., nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto ...» (lett. a), e «il controllo dell'idoneità dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali» (lett. c).

5. — Il riparto evidenziato è stato sostanzialmente confermato dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma del servizio sanitario nazionale.

Fra gli obiettivi fissati dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 si ritrovano «l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali e il controllo della loro alimentazione integrata e medicata» (punto 6).

L'art. 6 ha limitato le competenze dello Stato, per quanto qui interessa, alle seguenti funzioni:

rapporti internazionali e profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria;

profilassi delle malattie infettive e diffuse, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché interventi contro le epidemie e le epizootie;

produzione, registrazione, ricerca, sperimentazione, commercio e informazione concernenti prodotti chimici, farmaceutici e assimilati anche per uso veterinario;

individuazione delle malattie infettive e diffuse del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo dell'abbattimento e, se del caso, la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione;

determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi.

Un riferimento puntuale alla potestà normativa regionale è stato inserito nel secondo comma dell'art. 32 della legge n. 833/1978 dove si specifica che «La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi».

L'art. 43 della stessa legge n. 833/1978 ha, quindi, ribadito che spetta alla legge regionale disciplinare l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, su quelle convenzionate e sulle aziende termali e di definire le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

6. — La regione Liguria, con legge 31 dicembre 1986, n. 38 — al fine di garantire agli utenti prestazioni affidabili secondo standard di efficienza, qualità ed uniformità —, ha regolamentato l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei presidi sanitari gestiti da privati, comprendendo in questi ultimi anche gli ambulatori e laboratori veterinari (art. 1, lett. f).

Detta legge, in particolare:

ha definito gli ambulatori e gli studi professionali veterinari nonché i laboratori veterinari (artt. 61 e 62);

ha ricondotto la loro apertura, ampliamento, trasformazione o trasferimento alla preventiva autorizzazione di spettanza della U.S.L. territorialmente competente (art. 2);

ha delineato il procedimento autorizzativo, sia per quanto attiene le modalità di presentazione della domanda, che per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti richiesti (art. 3);

ha indicato i requisiti dei locali e delle pertinenti attrezzature (art. 4), nonché del personale addetto alle strutture in questione (art. 6);

ha stabilito le modalità di prelievo e raccolta di campioni biologici esternamente alla sede del laboratorio veterinario (art. 63);

ha disciplinato la sezione di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (art. 64);

ha regolamentato le forme di pubblicità per gli studi e ambulatori medici e veterinari (art. 65);

ha previsto le modalità di espletamento della vigilanza da parte della U.S.L. competente e il regime sanzionatorio applicabile nei confronti di inadempienze (artt. 66 e 67).

7. — L'iniziativa assunta dal Ministro della Sanità, con l'emanazione del decreto 20 settembre 1996, non sembra per nulla in linea con le previsioni normative e il riparto di competenze dianzi richiamato.

Tale decreto ha disciplinato le strutture sanitarie veterinarie private, rimettendo ad un successivo decreto, da adottare entro centottanta giorni:

a) la corretta individuazione del tipo di struttura;

b) le caratteristiche dei locali e degli ambienti per ciascuna struttura;

c) la procedura prevista per la loro attivazione.

Lo stesso decreto ha affidato alle regioni la determinazione, con proprio provvedimento, per gli ambiti territoriali di propria competenza, il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie.

Il decreto ministeriale impugnato risulta invasivo delle competenze regionali e, pertanto, anche della regione Liguria, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I) *Violazione art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 32 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.*

Il decreto ministeriale 20 settembre 1996 pretende di attingere la propria legittimazione ad una serie di norme elencate nelle premesse, e segnatamente:

l'art. 6 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e l'art. 30 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, «in virtù dei quali restano ferme le competenze degli organi statali in materia di ordini e collegi professionali»;

l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli ordini e i collegi professionali;

l'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266, che attribuisce al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative riservate allo Stato;

gli artt. 1 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 afferenti la pubblicità sanitaria e la repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

l'art. 1 del d.m. 16 settembre 1994, n. 657 recante disposizioni in ordine alle caratteristiche estetiche della pubblicità sanitaria;

l'art. 23 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854.

È evidente che la materia attinente le strutture sanitarie private non è riconducibile né alla disciplina degli ordini e collegi professionali, né alla regolamentazione della pubblicità sanitaria. La riserva di competenza statale — giustificata dalle implicazioni che l'appartenenza o l'esclusione ad un ordine professionale possono comportare sulla liceità, o meno, dell'esercizio dell'attività professionale su tutto il territorio nazionale, nonché dalla funzione disciplinare della quale è titolare ciascun ordine o collegio — non giustifica l'intervento del Ministro della sanità in un ambito di funzioni relative all'assistenza sanitaria e zootecnica, di spettanza regionale.

Come ha già avuto occasione di osservare codesta ecc.ma Corte «l'indubbio rilievo che va riconosciuto, nella materia in esame, agli ordini e ai collegi professionali non toglie che è la regione ad avere la titolarità dei poteri di vigilanza e di autorizzazione sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, stante il chiaro dettato dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» (5-19 novembre 1992, n. 461).

Del pari, nessuna copertura in tal senso è fornita dall'art. 1 del decreto legislativo n. 266/1993, che si è limitato ad attribuire al Ministero della sanità le predette funzioni amministrative — ossia quelle concernenti gli ordini e i collegi professionali — riservate allo Stato, senza operare alcuna estensione nei confronti di quest'ultimo in materia di assistenza veterinaria e di strutture sanitarie private.

Altrettanto incongruo sembra il richiamo all'art. 23 del d.P.R. n. 854/1955, che ha decentrato i servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, sottoponendo l'apertura degli ambulatori e dei laboratori veterinari — di cui all'art. 193 del T.U.L.L.S.S. di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 — alla preventiva autorizzazione del sindaco o del prefetto, acquisito il parere del veterinario comunale o provinciale.

Si tratta, come ognuno vede, di una previsione storicamente superata dall'attuazione dell'ordinamento regionale e dalla riorganizzazione dell'intero sistema sanitario.

I riferimenti normativi riportati nel decreto 20 settembre 1996 non consentono, pertanto, al Ministro della sanità di sostituirsi alla regione nel disciplinare un settore trasferito a quest'ultima.

II) *Violazione art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27 del d.P.R. n. 24 luglio 1977, n. 616 e artt. 32 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.*

L'impugnato decreto 20 settembre 1996 incide su scelte di indirizzo politico-amministrativo della regione e vulnera l'ambito delle sue attribuzioni costituzionalmente protetto.

Non v'è dubbio che la determinazione ministeriale disciplina funzioni rientranti nell'«assistenza sanitaria» e nell'«assistenza zootecnica» e, in particolare, in quel settore di materia attinente «l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato» che l'art. 43 della legge n. 833/1978 ha demandato al legislatore regionale.

Sul punto non sembrano sussistere incertezze, posto che lo stesso decreto ministeriale censurato precisa che nelle strutture veterinarie private «si erogano prestazioni sanitarie», che divergono per caratteristiche qualitative, in relazione al diverso presidio considerato (studio, ambulatorio, clinica, laboratorio, ecc.: cfr. artt. 3, 4, 5 e 6).

Se così stanno le cose, non si comprende davvero come il Ministero della sanità, da un lato, riconosca alla regione la competenza a disciplinare le istituzioni sanitarie di carattere privato al fine di garantire un adeguato livello delle prestazioni fornite e, dall'altro lato, neghi tale potestà per quanto riguarda le strutture veterinarie private, nelle quali vengono pur sempre espletate prestazioni sanitarie.

Proprio l'equivalenza e l'omogeneità dell'attività resa nel settore (prestazioni sanitarie) e gli obiettivi perseguiti hanno ispirato il legislatore quando negli anni 1972, 1977 e 1978 ha trasferito e riconosciuto alla regione siffatte funzioni.

Ed è proprio nell'intento di assicurare prestazioni affidabili secondo standard di efficienza, qualità ed uniformità, che la regione Liguria ha assegnato a un'unica normativa (la legge 31 dicembre 1986, n. 38), la disciplina dei presidi sanitari privati, inserendovi anche gli ambulatori e i laboratori veterinari.

III) *Violazione artt. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 32 e 43, legge 23 dicembre 1978, n. 833 in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.*

Le doglianze prospettate nei precedenti motivi riverberano sull'intero provvedimento ministeriale.

Vizi diversi emergono dall'esame del suo contenuto.

Esso definisce le strutture sanitarie veterinarie private (art. 1) e individua dette strutture (art. 2), differenziate in varie tipologie per ciascuna delle quali vengono impartite disposizioni specifiche relativamente ai locali (distinti per la sala d'attesa, l'attività professionale e i servizi igienici), al titolare e al direttore sanitario, nonché ai titoli abilitativi necessari per aprire e gestire le diverse strutture veterinarie.

A quanto sopra, l'art. 7 del decreto ha aggiunto che «Il Ministero della sanità con proprio atto, da emanarsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, stabilisce:

- a) la corretta individuazione del tipo di struttura;
- b) le caratteristiche dei locali e degli ambienti per ciascuna struttura;
- c) la procedura prevista per l'attivazione della struttura.

Le regioni e le province autonome con proprio provvedimento determinano per gli ambiti territoriali di propria competenza il limite di distanza per l'ubicazione delle strutture veterinarie».

Alla portata precettiva delle disposizioni già poste a base del decreto in questione andranno pertanto ad aggiungersi ulteriori, analitiche prescrizioni ministeriali; il che evidenzia — se ve ne fosse ancora bisogno — il margine assolutamente residuale di intervento rimesso alla regione, cui spetta stabilire unicamente il limite di distanza fra le diverse strutture veterinarie.

IV) *Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. b) e c) e comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400.*

Per le ragioni sopra esposte, il decreto del Ministro della sanità non può essere considerato un mero atto di indirizzo o di coordinamento, configurandosi piuttosto come un regolamento adottato con la forma del decreto ministeriale.

Ma anche sotto tale profilo, esso non sfugge a nuove censure.

In proposito, l'ecc.ma Corte costituzionale ha più volte affermato il principio secondo il quale un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non può porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie loro attribuite.

Detto principio discende dall'ordine delle fonti normative costituzionalmente garantito ed è stato poi espressamente sancito dall'art. 17, comma 1, lett. b) e comma 3, della legge n. 400/1988, che circoscrive la potestà regolamentare ministeriale alle sole materie di competenza del Ministro o di autorità ad esso sottordinate (28 gennaio-6 febbraio 1991, nn. 49, 23 aprile-13 maggio 1991, n. 204 e 15-31 ottobre 1991, n. 391).

V) *Violazione del principio di leale cooperazione.*

La rivendicazione della regione ricorrente per la difesa di competenze proprie, menomate dall'iniziativa del Ministro della sanità, trova motivazione in un ulteriore ordine di considerazioni.

Il Ministro della sanità ha sovrapposto autoritativamente la propria valutazione a quella della regione, senza porre in essere una qualsiasi forma, anche minima, di cooperazione con l'Ente ricorrente.

Eppure, una preventiva segnalazione in tal senso e un successivo confronto, avrebbero evidenziato l'ingerenza lamentata in questa sede e l'inammissibilità di prescrizioni ministeriali in un settore ormai completamente regolamentato dalla ricorrente regione da oltre dieci anni.

In tal modo, il modello di «leale collaborazione» — che secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituisce il fondamentale canone costituzionale cui debbono sempre reciprocamente conformarsi lo Stato e le regioni nei loro rapporti — è stato violato.

P. Q. M.

La ricorrente regione Liguria chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, adottare decreti per la disciplina delle strutture sanitarie veterinarie private nelle forme contemplate dal d.m. 20 settembre 1996; per l'effetto, annullare il predetto decreto.

Genova-Roma, addì 14 febbraio 1997

Avv. prof. Piergiorgio ALBERTI - avv. Gian Paolo ZANCHINI

N. 7

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 febbraio 1997
(della provincia autonoma di Trento)

Sanità pubblica - Animali - Decreto del Ministro della sanità in materia di affidamento di cani randagi - Presupposti (osservazione e controllo sanitario, trattamento profilattico, identificazione e tatuaggio a cura del Servizio veterinario della USL competente), condizioni e termini (permanenza per 60 giorni presso il canile e mancato reclamo, entro questo periodo, da parte del proprietario) per poter procedere all'affidamento del cane a soggetti privati o ad associazioni protezionistiche riconosciute - Possibilità di affidamento temporaneo - Impugnativa di tale decreto, da parte della provincia autonoma di Trento, nel suo intero testo e in particolare delle disposizioni concernenti la registrazione (art. 1), il subaffido (art. 2), le modalità di documentazione dell'affidamento (art. 3), gli obblighi informativi verso il servizio veterinario regionale e il Ministero della sanità (art. 4) e la prevista determinazione, da parte del Ministero della sanità, d'intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri paesi, delle modalità di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere (art. 5) - Incidenza della contestata normativa, senza che la stessa possa trovare fondamento nelle leggi, genericamente richiamate nel preambolo (t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, legge quadro in materia di randagismo 14 agosto 1991, n. 281), sulle competenze della provincia in materia di igiene e sanità - Conseguente violazione dei principi, posti dall'art. 17, commi 1 e 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, per cui i regolamenti ministeriali (quale senza dubbio deve considerarsi il decreto *de quo*) non possono essere emanati (come nel caso è avvenuto) senza il parere del Consiglio di Stato, e non sono comunque legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale - Richiamo alle sentenze nn. 123/1992, 150/1982 e 482/1995.

(Decreto del Ministro della sanità 14 ottobre 1996, intero testo e in particolare articoli da 1 a 5).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 9, comma 1, nn. 10, e 16, in relazione a d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 3).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1238 del 14 febbraio 1997 (doc. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del 18 febbraio 1997 (rep. n. 62898) rogata al notaio dott. Pierluigi Mott del Collegio notarile di Trento e Rovereto (doc. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5;

contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato di emanare con decreto ministeriale, in assenza di base normativa e comunque illegittimamente, norme in materia di affidamento dei cani randagi;

nonché per il conseguente annullamento del decreto del Ministro della sanità 14 ottobre 1996, avente tale oggetto, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Per violazione:

dell'autonomia legislativa ed amministrativa della provincia, come in particolare stabilita dall'art. 9, primo comma, n. 10, e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione;

dei principi e regole costituzionali relativi ai rapporti tra funzioni statali normative e di indirizzo e corrispondenti funzioni regionali e provinciali;

per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

Con il contestato decreto il Ministro della sanità ha emanato Norme in materia di affidamento dei cani randagi. Con tale atto viene disciplinata l'attività dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitaria locali e dei canili e rifugi comunali in relazione all'affidamento a privati ed associazioni.

A tal fine l'art. 1 del decreto dispone che i cani randagi accalappiati debbano essere trattenuti per un certo periodo nei canili comunali, per essere sottoposti a osservazione, controllo sanitario, trattamento profilattico, nonché identificazione, registrazione e tatuaggio, da parte dei servizi sanitari.

Trascorso tale periodo, i cani possono essere collocati presso i rifugi, per essere successivamente affidati, sia in forma temporanea (forma questa niente affatto prevista dalla legge) che in forma definitiva, a privati o ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute e registrate dal servizio veterinario regionale.

L'art. 2 stabilisce limitazioni al numero degli affidi ed obblighi di comunicazione e documentazione nei riguardi del servizio veterinario. L'art. 3 dispone le modalità di documentazione dell'affidamento avvenuto da parte del servizio veterinario, cui viene anche fatto onere di tornare a svolgere gli accertamenti sanitari in caso di nuovo affido.

L'art. 4 disciplina gli obblighi informativi del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale rispetto al servizio veterinario regionale, e gli obblighi informativi di questo rispetto al Ministero della sanità. L'art. 5 prevede che il Ministro della sanità stabilisca le modalità di affido ad associazioni protezionistiche estere.

Nel complesso, è palese che la normativa in questione concerne, nell'ambito del territorio provinciale, l'attività di uffici provinciali o di autorità e servizi amministrativi soggetti alla potestà legislativa ed amministrativa della provincia autonoma di Trento.

Ma tale disciplina, che interferisce con l'esercizio delle prerogative costituzionali della ricorrente provincia, appare illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Interferenza con le potestà legislative ed amministrative provinciali in assenza di qualunque base giuridica.

Va in primo luogo osservato che la materia disciplinata dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, mette capo, nel complesso, alla sanità, comprensiva degli aspetti relativi alla assistenza e polizia veterinaria, come è stato sancito da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 1992.

Ciò non esclude, naturalmente, che singoli aspetti della legge possano attenersi ad altra materia: e nella stessa sentenza ora ricordata codesta Corte ha in particolare ritenuto che l'art. 5, comma 2, della legge n. 281 del 1991, «nella parte in cui stabilisce il termine di sessanta giorni trascorso il quale, se un cane vagante non tatuato catturato non viene reclamato, può essere ceduto a privati o ad associazioni protezioniste», attiene alla materia dei rapporti di diritto privato (per i quali «sussiste l'esigenza che la legge statale assicuri una sostanziale uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale»), in quanto la norma detta «la condizione il cui verificarsi integra l'avvenuta *derelictio* del cane».

Ciò detto tuttavia, è evidente che il decreto del Ministro della sanità del 14 ottobre 1996 non riguarda affatto i rapporti di diritto privato (il che pure, come si dirà, non lo salverebbe dalla più totale illegittimità), ma riguarda invece l'assetto sanitario ed organizzativo del servizio di affidamento. D'altronde, che tale, e non gli aspetti privatistici, sia l'oggetto della disciplina ministeriale risulta non soltanto dalla semplice considerazione del suo contenuto, ma anche dalla considerazione che l'esigenza di una disciplina uniforme degli aspetti privatistici, che la sentenza n. 123/1992 ha riconosciuto, non può trovare espressione che in una disciplina legislativa.

Riconosciuto che la normativa qui contestata ha per oggetto proprio ciò che è riservato all'attività legislativa ed amministrativa delle regioni e province autonome, va osservato che il decreto del Ministro della Sanità 14 ottobre 1996 non appare avere alcun preciso fondamento legislativo, né d'altronde di altro genere. Nel preambolo di esso si rinvia genericamente agli atti normativi «a monte», cioè in particolare al t.u. delle leggi sanitarie, al regolamento di polizia veterinaria ed alla legge quadro in materia di randagismo sopra ricordata, senza indicare quale disposizione prevederebbe le norme ministeriali in questione; e ciò non a caso, dato che in effetti nei predetti atti non se ne rinviene alcuna.

È appena da osservare che nessun valore di fondazione di un potere ministeriale in materia può avere la pre-sunta «necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n. 281/1991». Al contrario, proprio il riferimento di per sé esatto al «quadro delle norme di coordinamento statale» rende evidente che entro quel quadro la sola competenza attuativa è quella della normazione e della amministrazione locale.

La constatazione della totale assenza di base giuridica del decreto qui contestato fornisce da sola motivazione sufficiente al presente ricorso, essendo ad avviso della ricorrente provincia palese il carattere invasivo di una normativa che interferisce nella materia ad essa riservata senza alcun fondamento giuridicamente rilevante.

2. — Illegittimità del decreto del Ministro della sanità del 14 ottobre 1996 se considerato in particolare come atto di indirizzo e coordinamento.

La stessa constatazione vale infatti a condannare l'atto qui contestato anche se lo si volesse considerare quale espressione della funzione di indirizzo e coordinamento.

Infatti, a prescindere dalla considerazione che gli aspetti essenziali di coordinamento sono già stati stabiliti dal legislatore statale nella legge n. 281/1991, che aveva appunto tale scopo, è principio consolidato e pacifico, a partire dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 150 del 1982, che l'esercizio di tale funzione — quando non avvenga in forma legislativa — richiede comunque espresso fondamento legislativo, che possa considerarsi idoneo (alla luce delle caratteristiche concrete della questione) a fornire all'atto governativo i necessari parametri di legalità sostanziale.

Dell'atto di indirizzo mancherebbero comunque anche gli elementi procedurali e formali.

3. — Illegittimità del decreto del Ministro della sanità del 14 ottobre 1996 se considerato in particolare come atto regolamentare.

In realtà il decreto qui contestato dovrebbe essere qualificato, quanto al contenuto, come un regolamento di esecuzione della legge.

Considerato come tale, esso sarebbe illegittimo se anche non vi fosse la competenza in materia delle regioni e province autonome. Infatti, una competenza ordinaria per i regolamenti di esecuzione è prevista soltanto per il Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lett. a) della legge n. 400 del 1988. Per i singoli ministri, invece (come ben noto), il potere regolamentare esiste soltanto «quando la legge espressamente conferisca tale potere», come dispone il comma 3 della norma ora citata. Inoltre, i regolamenti sia governativi che ministeriali sono soggetti a preventivo parere del Consiglio di Stato, che non sembra sia stato nella specie acquisito.

Intervenendo in materia regionale, o comunque interferendo con materia regionale, l'illegittimità di qualunque norma regolamentare risulta palese, a prescindere da quella specifica che riguardi l'esercizio del potere regolamentare come tale. È infatti ancora principio pacifico e consolidato che «i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale» (così espressamente la sentenza n. 482 del 1995, punto 8 in diritto).

Si noti che tale regola, che vale per tutte le autonomie, trova per il Trentino-Alto Adige particolare conferma nei disposti del d.P.R. n. 266 del 1992, proprio in quanto le garanzie ivi previste hanno riferimento soltanto alle leggi e agli atti di indirizzo e coordinamento: evidentemente nel presupposto che non esista un problema di rapporto con la fonte regolamentare, in quanto questa non è rivolta a disciplinare in alcun modo rapporti tra Stato e regioni o province autonome. Diversamente, infatti le garanzie disposte risulterebbero facilissimamente aggirabili, solo ricorrendo al regolamento in luogo che all'atto di indirizzo.

4. — Illegittimità per le ragioni dette delle singole disposizioni dell'atto.

L'illegittimità qui lamentata concerne l'atto nella sua interezza e nella sua stessa esistenza, essendo il contenuto delle singole disposizioni rilevante sopra tutto nel senso di rivelare l'illegittimità incidenza e interferenza dell'atto statale sulle funzioni costituzionali.

In ogni modo, tale illegittima interferenza ed incidenza può essere agevolmente illustrata per le singole disposizioni.

Come detto in narrativa, l'art. 1 del decreto dispone che i cani randagi catturati debbano essere ricoverati e trattenuti per almeno sessanta giorni nei canili comunali, per essere sottoposti a osservazione, controllo sanitario, trattamento profilattico, nonché identificazione, registrazione e tatuaggio, da parte dei servizi veterinari. Trascorso tale periodo, i cani possono essere collocati presso i rifugi, per essere successivamente affidati, sia in forma temporanea che in forma definitiva, a privati o ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute e registrate dal servizio veterinario regionale.

La disposizione che, in quanto non meramente ripetitiva dei disposti della legge, interferisce palesemente con l'organizzazione dei servizi e più in generale con la potestà legislativa ed amministrativa della provincia, impone una «registrazione» che non può essere prevista e disciplinata da siffatto atto. Essa è poi anche arbitraria là dove ammette, sia pure come «temporaneo», un affidamento anche prima dei sessanta giorni richiesti per il verificarsi della *derelictio*: un affidamento la cui giustificazione appare molto problematica sia sul piano dell'opportunità, creando vincoli anche rispetto al disposto legislativo, secondo cui gli animali possono essere ceduti solo se non reclamati.

L'art. 2 non solo disciplina in luogo della competente provincia le comunicazioni e documentazioni di servizio, ma arbitrariamente prevede una facoltà di «subaffido» ignota alla disciplina legislativa, che interferisce con i compiti propri del servizio pubblico. La previsione è inoltre priva — come data la sua natura non può non essere — di ogni aspetto relativo alla vigilanza o alle garanzie, risultando così praticamente ineffettuale.

L'art. 3 disciplina in luogo della provincia le modalità di documentazione dell'affidamento avvenuto da parte del servizio veterinario, cui viene anche fatto specifico onere di tornare a svolgere gli accertamenti sanitari in caso di nuovo affido.

L'art. 4 disciplina in luogo della provincia gli obblighi informativi del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale rispetto al servizio veterinario regionale, ed inoltre disciplina senza averne alcun potere obblighi informativi di questo rispetto al Ministero della sanità.

L'art. 5 prevede che il Ministro della sanità stabilisca le modalità di affido ad associazioni protezionistiche estere «d'intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri Paesi», creando dal nulla una funzione di carattere internazionale che, se esistesse (e non pare ve ne sia ragione) non potrebbe non avere essa stessa un fondamento legislativo, e non può invece essere autocreata dal Ministro, privo di ogni conferimento di potere.

Tutto ciò premesso, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato di emanare con decreto ministeriale, in assenza di base normativa e comunque illegittimamente, norme in materia di affidamento dei cani randagi, nonché conseguentemente annullare il decreto del Ministro della Sanità 14 ottobre 1996; per violazione delle regole e principi costituzionali, statutari e delle norme di attuazione indicati in premessa.

Padova-Roma, addì 18 febbraio 1997

Avv. prof. Giandomenico FALCON - Avv. Luigi MANZI

97C0207

N. 102

*Ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal tribunale di sorveglianza di Perugia
sulle istanze riunite proposte da Di Balsamo Vincenzo*

**Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al regime «differenziato» di cui all'art. 41-bis della legge n. 354/1975
- Trattamento penitenziario - Preclusione di osservazione della personalità del detenuto, con incidenza sulla
concedibilità di misure alternative - Lesione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena.**

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 13).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Di Balsamo Vincenzo nato ad Acerra il 25 maggio 1950; ristretto nella casa di reclusione di Spoleto; condannato definitivo in esecuzione della pena di anni 20 di reclusione e mesi 11 di arresto di cui al cumulo n. 109/1994 del 20 aprile 1994 della procura generale della Repubblica di Napoli; il detenuto è presente, difeso dall'avv. Fernando Stoppani, del foro di Perugia, di fiducia;

Lette le istanze del summenzionato detenuto in data 16 marzo 1996 e 13 settembre 1996 intese ad ottenere il beneficio della liberazione anticipata;

Esaminati gli atti allegati e le ulteriori produzioni ed acquisizioni;

Sentite le conclusioni del p.g. e del difensore;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza 5 dicembre 1996;

OSSERVA IN FATTO

L'istante Di Balsamo Vincenzo è detenuto definitivo, in regime differenziato *ex art. 41-bis o.p.*, in quanto condannato alla pena complessiva di anni 20 di reclusione e mesi 11 di arresto, come da provvedimento n. 109/1994 r.es., del 20 aprile 1994, della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, comprendente condanna anche per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), e ritenuto socialmente pericoloso.

Ristretto nella casa di reclusione di Spoleto, nelle date del 16 marzo 1996 e 13 settembre 1996, ha proposto istanze per ottenere liberazione anticipata.

I procedimenti, riuniti, sono stati radicati per l'odierna udienza in camera di consiglio, al termine della quale è stato eccepito:

IN DIRITTO

Che il tribunale non è nelle condizioni di poter valutare se la richiesta «misura alternativa» (del tutto diversa dalle altre «misure», tant'è che — in tesi — è possibile concederla, ancorché uno dei reati della condanna rientri tra quelli, ostativi per altre «misure», considerati dalla prima fascia dell'art. 4-*bis* o.p.), sia da concedersi o meno.

Invero: l'art. 27, terzo comma, della Costituzione recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», e, l'art. 3: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, etc...», ancorché si tratti di cittadini condannati per delitti, i più efferati, ignominiosi, disgustosi e deprecabili.

D'altro canto, l'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede che: «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto», e: «Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa».

Nel caso di specie tutto ciò non è stato!

L'equipe di trattamento della casa di reclusione di Spoleto nelle relazioni del 13 settembre 1995 e del 28 ottobre 1996 si limita a riferire, in concreto, che il detenuto istante, essendo sottoposto a regime differenziato *ex art. 41-bis o.p.*, non ha potuto fruire di trattamento e, pertanto, «L'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause di disadattamento sociale» non ha potuto essere effettuata, ditalché, per conseguenza, questo tribunale di sorveglianza non è nelle condizioni di poter valutare se l'istante Di Balsamo Vincenzo abbia profittato delle opportunità di trattamento e sia meritevole di vedersi concedere o meno il beneficio (misura alternativa) richiesto.

Al tribunale non sembra che tanto possa ritenersi conforme a legge e ai principi costituzionali citati e ritenere che quanto di specie costituisca violazione di precise norme costituzionali con conseguente denegata giustizia».

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 27, terzo comma, e 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (procedimento registrato sub n. 532/1996 r.g. tribunale sorveglianza Perugia);

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Altre comunicazioni come per legge.

Perugia, addì 5 dicembre 1996

Il presidente est.: POGGI

N. 103

*Ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria
sul ricorso proposto da Fulgenzi Giovanni contro il Ministero di grazia e giustizia*

Impiego pubblico - Arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria - Requisiti - Qualifica non inferiore a «buono» durante il servizio militare - Conseguente diniego di arruolamento di soggetto risultato idoneo alle prove psico-attitudinali ma valutato «insufficiente» al servizio di leva - Ingiustificato deterioramento degli agenti di polizia penitenziaria rispetto ad altre categorie di soggetti - Incidenza sul diritto al lavoro e sul principio di uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi.

(D.Lg.Lgt. 21 agosto 1945, n. 508, art. 4, n. 8; legge 18 febbraio 1963, n. 173, art. 126; legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 29, comma 2; d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, art. 1, comma 3, convertito in legge 29 febbraio 1992, n. 213; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 17, comma 2, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 4, primo comma, e 52, secondo comma).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 386 del 1993, proposto da Fulgenzi Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Spadafora, e successivamente, in seguito al decesso di questi, dagli avv.ti Francesco Scalzi e Raffaele de' Salvia, ed elettivamente domiciliato nello studio dell'originario difensore in Catanzaro, alla via XX settembre, n. 63;

contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro presso la cui sede in via Gioacchino da Fiore, domicilia per legge; per l'annullamento previa sospensione, del mancato arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria disposto con comunicazione 8 maggio 1993, prot. n. 64897/EFF.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dell'8 novembre 1996 il consigliere dr. Massimo Calveri e udito l'avv. Pullano, in sostituzione dell'avv. de' Salvia, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Scaramuzzino per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Premette il ricorrente, signor Giovanni Fulgenzi, di aver presentato domanda di arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria e che, a seguito dell'espletamento, con esito positivo, delle prove psico-attitudinali gli veniva richiesto di produrre tutta la prescritta documentazione, tra cui la copia del foglio matricolare.

Non avendo, poi, ricevuto notizie in ordine all'accoglimento della propria istanza di arruolamento, l'interessato ne sollecitava la comunicazione che seguiva con il provvedimento in epigrafe del seguente testuale tenore: «Con riferimento all'istanza diretta ad ottenere l'arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria, si fa presente che non è possibile procedere in senso favorevole in quanto, dall'esame del foglio matricolare, si è rilevato che la S.V. ha riportato durante il servizio militare, un giudizio finale complessivo insufficiente e, pertanto, non riunisce i requisiti previsti dall'art. 4, comma 8, del d.l. 21 agosto 1945 n. 508, mantenuto in vigore dall'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dal d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, convertito con legge 29 febbraio 1992, n. 213 e dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356».

Avverso tale provvedimento il Fulgenzi è insorto, con ricorso notificato il 30 giugno 1993, deducendo violazione di legge — in particolare, della normativa concernente la materia — nonché eccesso di potere sotto diversi profili.

Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione intimata ha opposto l'infondatezza del ricorso nella considerazione che l'interessato era privo di uno dei requisiti di ammissione al corpo di polizia penitenziaria, individuato, nella specie, dal non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare.

A riprova della legittimità dell'impugnata determinazione, l'Amministrazione ha depositato il quadro *E* del foglio matricolare del Fulgenzi, dal quale risulta che durante il servizio militare questi ha riportato la qualifica di insufficiente sia nel grado di idoneità nell'assolvimento dell'incarico di radiofonista che nel giudizio finale.

Con atto notificato il 9 marzo 1994, il ricorrente, premesso di aver avuto contezza dell'allegato quadro *E* solo all'udienza del 14 gennaio 1994, ha proposto motivi aggiunti al ricorso impugnando il giudizio di insufficienza attribuitogli durante la prestazione del servizio militare.

In ordine alla presentazione dei motivi aggiunti la difesa dell'Amministrazione (memoria depositata l'11 aprile 1994), nell'evidenziare che essi, in realtà, concernono l'impugnativa del giudizio di insufficienza in questione, ha eccepito l'infondatezza del proposto mezzo di gravame perché non notificato all'Amministrazione emanante, individuata, nella specie, nel Ministero della difesa.

Con decisione n. 961 del 7 ottobre 1994, il tribunale, decidendo sull'ammissibilità dei motivi aggiunti, riconosciuta la mera irregolarità della notifica di questi ultimi in quanto disposta all'Avvocatura distrettuale dello Stato in persona dell'Amministrazione penitenziaria e non del Ministero della difesa, ne ha disposto la rinnovazione assegnando al ricorrente apposito termine per l'evocazione in giudizio dell'Amministrazione competente.

Alla pubblica udienza dell'8 novembre 1996, sulle conclusioni delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. — Con decisione parziale, deliberata nella camera di consiglio dell'8 novembre 1996, il Collegio, preso atto dell'inosservanza del termine assegnato al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dell'Amministrazione competente, ha dichiarato la decadenza dei motivi aggiunti dedotti in ordine al giudizio di non sufficienza riportato dal ricorrente medesimo durante la prestazione del servizio militare.

2. — Può quindi passarsi all'esame del merito del ricorso che, come esposto nelle premesse di fatto, si appunta contro il diniego, opposto dal Ministero di grazia e giustizia con provvedimento prot. n. 64897/EFF in data 8 maggio 1993, di accoglimento dell'istanza del ricorrente tendente ad ottenere l'arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria.

Tale provvedimento negativo si sostiene sulla circostanza che, avendo l'interessato «riportato, durante il servizio militare, un giudizio finale insufficiente», egli non riunirebbe «i requisiti previsti dall'art. 4, comma ottavo, del d.l. 21 agosto 1945 n. 508, mantenuto in vigore dall'art. 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, dal d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, convertito con legge 29 febbraio 1992, n. 213 e dal d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356».

Avverso la sfavorevole determinazione il ricorrente ha fondamentalmente dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, asserendo che l'Amministrazione sarebbe incorsa in evidente errore materiale dal momento che egli risultava in possesso di tutti i requisiti previsti, ai fini del reclutamento, dal menzionato art. 4 del d.lgs.lgt. n. 508 del 1945.

In verità, la semplice visione del foglio matricolare del ricorrente (in particolare, il relativo quadro *E*), depositato dalla resistente, vale a smentire l'assunto difensivo avendo l'interessato riportato la qualifica di «insufficiente» sia nel grado di idoneità raggiunto nell'assolvimento dell'incarico di «radiofonista» che nel giudizio complessivo finale.

Su tale inconfutabile risultanza documentale, e alla luce della riportata previsione legislativa che condiziona l'ammissibilità «a servire nel Corpo degli agenti di custodia» (ora Corpo di polizia penitenziaria: art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 395) al fatto che gli aspiranti non abbiano «riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare», dovrebbe pervenirsi a una decisione di reiezione della proposta impugnativa.

Appare in proposito opportuno puntualizzare che, come indicato nell'impugnato provvedimento dell'Amministrazione giudiziaria, la norma di cui all'art. 4 del d.lgs.lgt. n. 50/1945, è stata effettivamente mantenuta in vigore dalla normativa in proposito richiamata (art. 29, comma 2, legge 15 dicembre 1990, n. 395; art. 1, comma 3, d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36; art. 17, comma 2, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306), dovendosi ulteriormente soggiungere che una stessa norma risultava già inserita nell'art. 4, n. 7, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2584, contenente il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, ed è stata ulteriormente mantenuta ferma dall'art. 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, disciplinante lo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

3. — Ciò premesso, si osserva, però, che la precitata disposizione di cui all'art. 4, n. 8, del d.lgs. lgt. n. 508/1945, e la connessa normativa legislativa che la mantiene in vigore, nella parte in cui individua tra i requisiti di ammissione al Corpo di polizia penitenziaria l'assenza di «qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare», non sembra risultare conforme a Costituzione. Di conseguenza, ritiene il Collegio di dover sollevare d'ufficio apposita questione di costituzionalità, ritenendola rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e ciò nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. — Quanto alla rilevanza, essa appare di intuitiva evidenza ove si consideri che la fondatezza della sollevata eccezione comporterebbe l'accoglimento della domanda di arruolamento del ricorrente, dal momento che questi aveva favorevolmente sostenuto le prove psico-attitudinali e l'unico impedimento al suo ingresso nel Corpo di polizia penitenziario è da individuarsi nel contestato giudizio di insufficienza.

5. — Quanto alla non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, essa è da rinvenire nel contrasto della norma di cui si dubita con i principi posti dagli artt. 4, 3 e 52 della Costituzione.

5.1. — L'art. 4, comma primo, della Costituzione solennemente proclama che «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto».

Dal complessivo contesto dell'ora riportata disposizione si ricava che il diritto al lavoro, riconosciuto ad ogni cittadino, è da considerare quale fondamentale diritto della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa.

L'esegesi della norma, costantemente ribadita anche da una risalente giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., 9 giugno 1965, n. 45; *idem* 14 aprile 1969, n. 81), è nel senso che all'evidenziata situazione giuridica attiva del cittadino fa riscontro, per quanto riguardo lo Stato, un duplice limite: da una parte, il divieto di creare o lasciar sussistere nell'ordinamento norme che pongono limiti discriminatori a tale libertà, ovvero che direttamente o indirettamente la rinneghino; dall'altro, l'obbligo, il cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del diritto in questione, d'indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni, che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro.

Orbene, con riferimento agli esposti principi non vi è dubbio che la sussistenza nell'ordinamento della norma *de qua* sia idonea a porsi nei riguardi del cittadino, aspirante al reclutamento nel Corpo di polizia penitenziario, come limite discriminatore all'accesso di un posto di lavoro, limite peraltro affatto privo di ragionevole giustificazione.

Ed infatti, la disposizione secondo cui per l'ammissione nel Corpo di polizia in questione occorre «non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare», è suscettibile di precludere ogni aspettativa di impiego in ragione di valutazioni, ritenute insufficienti, che conseguano ad attività svolte durante il servizio di leva anche in settori che non attengano allo specifico ambito dell'addestramento e della disciplina militare.

In proposito il caso all'esame appare davvero emblematico.

Secondo quanto risulta dal quadro *E* del foglio matricolare del ricorrente, questi ha riportato un giudizio complessivo finale di «insufficiente» che corrisponde al grado di idoneità raggiunto nell'assolvimento dell'incarico di specializzazione di «radiofonista» conferitogli.

Sembra verosimile ritenere che il giudizio finale sia stato significativamente condizionato dal giudizio di insufficienza riportato dal militare nell'espletamento dell'incarico di specializzazione che, si badi bene, afferrisce a materia (settore «trasmissioni» nell'arma) niente affatto coerente con la sua preparazione culturale e professionale specifica (il ricorrente è in possesso del diploma di qualifica professionale di «congegnatore meccanico»: v. domanda di arruolamento, e disimpegna il mestiere di «operaio specializzato»).

Sul punto è appena il caso di segnalare che non è del tutto infrequente, durante il servizio di leva, l'assoggettamento del militare alla frequenza di corsi di specializzazioni affatto dissonanti rispetto alle sue esperienze formative e professionali; donde l'eventualità di esiti valutativi e operativi plausibilmente non soddisfacenti ma idonei — come dimostra la situazione di cui alla presente controversia — a rifluire negativamente sul «destino» occupazionale del cittadino pesantemente mortificandone le aspettative di lavoro.

Ma la previsione legislativa, della cui costituzionalità si dubita, appare priva di razionalità anche sotto un ulteriore e non meno significativo aspetto.

Invero, se può, in via generale, ammettersi che il diritto al lavoro garantito dall'art. 4 della Costituzione non esclude la facoltà del legislatore di regolare l'esercizio della libertà di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di opportune cautele che valgano a tutelare altri interessi ed esigenze di più pregnante valenza sociale (Corte cost., 28 luglio 1976, n. 194), non si vede quale sostanziale e ragionevole esigenza superindividuale sottenda — anche in relazione all'ormai acquisita qualificazione di «Corpo civile» del Corpo di polizia penitenziaria, per

effetto dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante il suo nuovo ordinamento — il possesso del requisito in questione in presenza peraltro di una specifica disciplina (artt. 127 e 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173) che prevede apposite modalità per l'accertamento dell'idoneità fisica e attitudinale dell'aspirante all'arruolamento nel Corpo, con l'affidamento delle relative indagini a due distinte e qualificate commissioni da nominarsi dal Ministro di grazia e giustizia.

La sussistenza dell'ora indicata fase sub-procedimentale (la quale, è il caso di rimarcarlo, è stata positivamente percorsa dal ricorrente) individua, per vero, l'unica ed effettiva attività valutativa dell'idoneità dell'aspirante a svolgere i compiti istituzionali propri dell'agente di polizia penitenziaria; sicché, anche a voler concedere in ordine alla ragionevolezza dell'esistenza nell'ordinamento della normativa legislativa *de qua*, apparirebbe comunque arbitrario e incongruente, in presenza di un'ulteriore fase di valutazione dell'attitudine del reclutando, non prevedere la possibilità che il superamento di quest'ultima (specie, allorché come nel caso l'accertamento attitudinale intervenga a notevole distanza di tempo dall'espletamento del servizio di leva) assorba eventuali qualifiche inferiori a quella di «buono» riportate durante il servizio militare.

Che, sotto altro verso, il conseguimento di qualifiche e valutazioni varie durante il servizio di leva non possano in concreto rifluire sull'assunzione degli agenti nel Corpo di polizia penitenziaria, è significativamente comprovato dalla successiva normativa di cui all'ordinamento del relativo personale, e cioè dal d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, emanato in applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Il relativo art. 5, nel premettere che l'assunzione degli agenti avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso, tra gli altri, del requisito dell'«idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria», prevede, infatti, tassative ipotesi di esclusione dal concorso (soggetti espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici; o condannati a pena detentiva per delitto non colposo o sottoposti a misura di prevenzione) tra le quali non risultano comprese quelle di cui all'art. 4 del d.lgs. lgt. n. 508 del 1945, definitivamente innovando rispetto alla normativa, di cui si sospetta la non conformità a Costituzione, che ha costantemente reiterato nel tempo l'operatività di detto art. 4.

5.2. — Ritiene, peraltro, il Collegio che la normativa in questione urti anche contro il principio di uguaglianza, tutelato dall'art. 3 della Costituzione, per il fatto che essa, con la previsione del più volte menzionato requisito, introduce per gli aspiranti al reclutamento nel Corpo di polizia penitenziaria una disciplina giuridica differenziata discriminando in maniera arbitraria e ingiustificata l'aspirazione occupazionale di tali soggetti rispetto ad altre categorie di lavoratori.

Invero, si è dell'avviso che la disciplina differenziata in contestazione non trovi alcuna ragionevole giustificazione vertendosi, in definitiva, in materia di assunzione in un «Corpo civile» dello Stato, tale essendo qualificato il Corpo di polizia penitenziaria dal nuovo ordinamento di tale particolare forza di polizia (precitato art. 1 della legge n. 395/1990).

Il principio di uguaglianza risulta, poi, viepiù vulnerato ove si consideri che le qualifiche, che non attingono alla soglia valutativa di «buono» durante il servizio di leva, possono impingere non tanto all'addestramento e alla formazione militare, quanto (e non infrequentemente) a settori culturali e/o professionali non coerenti al percorso formativo (titoli di studio ed esperienze lavorative) già seguito dal chiamato alla leva.

5.3. — Infine, le disposizioni legislative in esame cozzano anche con il principio fissato dall'art. 52, comma secondo, della Costituzione nella parte in cui afferma che l'adempimento del servizio militare non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Infatti, nel caso all'esame, non potrebbe di certo dirsi rispettata — proprio nell'attuale delicata fase socio-economica caratterizzata da notevoli difficoltà di inserimento nella realtà lavorativa — la proclamata garanzia costituzionale la quale, ove le norme legislative non fossero espunte dall'ordinamento, risulterebbe compromessa, e ciò indubbiamente in assenza di un interesse pubblico o comunque superindividuale meritevole di plausibile e prevalente tutela.

6. — Per le suesposte considerazioni, a norma dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione incidentale di costituzionalità di cui trattasi, disponendosi conseguentemente la sospensione del giudizio instaurato con il ricorso in epigrafe.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, n. 8, d.lgs.lgt. 21 agosto 1945, n. 508 e delle norme legislative che ne estendono l'operatività (art. 126, legge 18 febbraio 1963, n. 173; art. 29, comma 2, legge 15 dicembre 1990, n. 395; art. 1, comma 3, d.-l. 29 gennaio 1992, n. 36, convertito con legge 29 febbraio 1992, n. 213; art. 17, comma 2, d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356) nella parte in cui condizionano l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia (ora Corpo di polizia penitenziaria: art. 1, legge 15 dicembre 1990, n. 395) al possesso del requisito di «non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare», in contrasto con gli artt. 4, comma primo, 3 e 52, comma secondo, della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il presente giudizio;

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio dell'8 novembre 1996.

Il presidente estensore: CALVERI

97C0233

N. 104

*Ordinanza emessa il 27 novembre 1996 dal pretore di Gorizia
sul ricorso proposto da Loviscek Ines contro l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di buonuscita dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato - Previsione dell'attribuzione della stessa, in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, al coniuge, ai discendenti e ai familiari conviventi e/o a carico - Mancata previsione, in assenza di beneficiari indicati, della trasmissibilità dell'indennità in questione per testamento o per legge - Disparità di trattamento dei ferrovieri rispetto agli altri dipendenti statali e ai privati - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 8/1972 e 106/1996.

(Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa con ricorso depositato il 23 agosto 1996 da Loviscek Ines con l'avv. A. Tarlao e domicilio eletto presso il di lui studio in Corso Italia n. 180, Gorizia, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, ricorrente, contro l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. in persona del legale rappresentante; con l'avv. A. Nocera e il dott. A. Sciarelli e domicilio eletto in Trieste, p.zza V. Veneto n. 3, c/o Ufficio Legale Territoriale Nord Est giusta procura a margine della memoria di costituzione, resistente, avente ad oggetto: corresponsione dell'indennità di buonuscita.

Loviscek Ines, quale erede di Francesco Loviscek, dipendente dell'ente convenuto fino alla data del decesso, chiede il giudiziale riconoscimento del proprio diritto all'indennità di buonuscita maturata dal *de cuius*.

La normativa di cui all'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 riconosce il diritto dei congiunti all'indennità di buonuscita del defunto solo se i richiedenti erano, al momento del decesso, a carico del dipendente delle Ferrovie dello Stato (e la sorella altresì solo se convivente).

Perciò la domanda di attribuzione dell'indennità avanzata dalla ricorrente e dalla di lei madre — in seguito defunta — è stata respinta dell'ente convenuto, per difetto del requisito della convivenza e vivenza a carico e con mera riconoscimento dei 2/10 ex art. 16, comma settimo, 1. cit.

Rifacendosi ai principi di cui alle sentenze della Corte costituzionale la ricorrente lamenta l'illegittimità della disposizione di legge applicata dalla società datrice di lavoro in quanto tale norma nega ai congiunti non a carico e non conviventi l'indennità, ancorché si tratti dei legittimi eredi del defunto.

La questione è rilevante in quanto ai sensi dell'art. 13 del d.-l. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni in legge 30 maggio 1995, n. 204, «fino al 31 dicembre 1995 ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritta alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla legge 14 dicembre 1973, n. 829». Poiché il *dante causa* della ricorrente è deceduto il 5 marzo 1994, la normativa asseritamente illegittima risulta applicabile.

La questione sollevata non è manifestamente infondata.

L'art. 16 legge 14 dicembre 1973, n. 829 prevede, in deroga ai principi generali sulla successione *mortis causa*, l'attribuzione dell'indennità di buonuscita del dipendente delle Ferrovie dello Stato deceduto in servizio, esclusivamente in favore di determinati soggetti sui quali si ritiene il decesso abbia influenza sui mezzi di sussistenza (coniuge, discendenti, familiari conviventi e/o a carico); in assenza di tali aventi causa sono previsti solo dei sussidi nei limiti di 1/10 della somma maturata.

Tale disposto trova razionale fondamento nella funzione previdenziale della buonuscita (art. 2122, comma 1 e comma 2), ma in assenza di soggetti da proteggere sotto tale aspetto, diventa rilevante, in tutta la sua portata, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la concorrente natura retributiva dell'indennità stessa.

La norma in esame, quindi, nella parte in cui non prevede che in assenza dei beneficiari privilegiati, l'indennità formi oggetto di successione per testamento o per legge, appare contrastare:

a) con l'art. 36 della Costituzione in quanto priva il lavoratore e i suoi aventi causa del corrispettivo della prestazione dell'attività lavorativa già entrato nel patrimonio del lavoratore;

b) con l'art. 3 della Costituzione in quanto dà luogo ad evidente disparità di trattamento tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato la cui buonuscita è regolata dalla norme denunciate e le altre categorie di dipendenti per cui vige la normale trasmissibilità del trattamento di fine rapporto o dell'indennità di buonuscita (art. 2112 del codice civile, art. 5 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 come risultanti dalle sentenze n. 8 del 1972 e n. 106 della Corte costituzionale).

P. Q. M.

Il pretore di Gorizia, nella causa proposta da Loviscek Ines contro l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. in persona del legale rappresentante con ricorso depositato il 23 agosto 1996, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita maturata a favore del dipendente deceduto in attività di servizio, formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Gorizia, li 27 novembre 1996

Il pretore: MILOCCO

N. 105

*Ordinanza emessa il 15 gennaio 1997 dal pretore di Venezia
sul ricorso proposto da Vignotto Antonia contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria - Incidenza sul diritto di azione in giudizio e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 183).

[Cost., artt. 24 e 28 (*recte*: art. 38)].

IL PRETORE

Premesso che la ricorrente ha chiesto che si accerti il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità nella misura del 60% della pensione integrata al minimo di cui avrebbe dovuto usufruire il coniuge, deceduto, così come spettante a seguito della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale;

che è sopravvenuto l'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 1996 n. 662 in virtù del quale questo giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione del procedimento con compensazione integrale delle spese;

Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità di tale disposizione per le ragioni già evidenziate nelle ordinanze di molti giudici, e da ultimo della Corte di cassazione nell'ordinanza 2 maggio 1996 (in *Gazzetta Ufficiale* 1ª serie spec. n. 51 del 18 dicembre 1996), che hanno sottoposto a esame di costituzionalità l'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996 n. 166 (e di quelli successivamente reiterati) contenente analoga disposizione;

Ritenuto in particolare che possa profilarsi un contrasto con gli artt. 24 e 38 della Costituzione nella previsione di una generalizzata estinzione di tutti i procedimenti senza che sia contemporaneamente garantito agli aventi diritto quanto già maturato a tutela di loro diritti costituzionalmente garantiti, e cioè gli interessi legali e il danno da svalutazione del credito previdenziale *de quo* a tutto il 31 dicembre 1995 che la legge in esame non riconosce e il rimborso delle spese anticipate dal pensionato, costretto ad agire dall'incombere dei termini di decadenza, e il cui onere — stante la compensazione — finisce per ridurre ulteriormente l'importo capitale, già inciso dalla mancata rivalutazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 28 dicembre 1996 n. 662 in relazione agli artt. 24 e 28 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale presso la Corte di cassazione e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il pretore: RADAELLI D'AVINO

97C0235

N. 106

*Ordinanza emessa il 18 gennaio 1997 dal giudice di pace di Carpi
nel procedimento civile vertente tra Zanini Mauro ed altro e l'ENEL*

Energia elettrica - Tariffe elettriche - Incrementi al sovrapprezzo tecnico (c.d. quota prezzo) - Presclusione della restituzione delle quote prezzo pagate oltre il dovuto e maturate in epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa impugnata - Attribuzione delle eccedenze delle quote prezzo in questione al Fondo ammortamento dei titoli di Stato - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sul principio di capacità contributiva.

(D.-L. 13 settembre 1996, n. 473, art. 1, convertito in legge 14 novembre 1996, n. 577; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 240).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa ubicata al n. 43/1996 del r.g. avente ad oggetto: «restituzione somma», riservata all'udienza del 19 dicembre 1996, promossa da Zanini Mauro, responsabile provinciale della Federconsumatori di Modena e da Rota Agostino, ambedue rappresentati e difesi per delega in calce all'atto di citazione dall'avv. Salvatore Fruni e presso lo stesso elettivamente domiciliati, contro l'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) S.p.a. in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* in virtù di mandato — rilasciato in calce all'atto di citazione dal vice direttore generale dott. ing. Luigi Primicerio instiutore della società stessa — rappresentato e difeso anche disgiuntamente dall'avv. Vittorio Cutrera e dal dott. procuratore Luigi Carbone, elettivamente domiciliato presso l'agenzia ENEL di Carpi, via Nuova Ponente, 36.

Si premette: con atto di citazione depositato in cancelleria il 23 gennaio 1996 i sigg. Zanini Mauro e Rota Agostino citavano davanti a questo giudice l'ENEL S.p.a. chiedendo la condanna dello stesso alla restituzione di quanto dagli stessi versato a titolo della cosiddetta «quota prezzo» prevista dal provvedimento del C.I.P. n. 32 del 1986 per il periodo 28 febbraio 1994 in poi, con rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.

Le «quote prezzo» di cui è controversia sono state introdotte da una manovra tariffaria varata con la detta delibera del C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986 in base all'art. 17 comma 3 della legge (finanziaria) n. 41 del 1986, per compensare la riduzione dell'apporto statale all'ENEL prevista dall'art. 18 commi 1 e 2 della stessa legge n. 41 del 1986, riduzione pari a L. 6.200 miliardi.

Le quote medesime venivano introitate direttamente dall'ENEL dai suoi utenti, e attraverso la cassa di conguaglio dalle aziende municipalizzate per le quote pagate dagli utenti di queste ultime.

A motivare la richiesta di restituzione gli attori affermavano che l'operatività della delibera C.I.P. n. 32 era cessata in quanto era ristretta entro i confini assegnati dalla legge n. 41 costituiti dal raggiungimento dell'obiettivo di reintegrare l'ENEL dell'importo di L. 6.200 miliardi, che tale obiettivo sarebbe stato raggiunto anzi oltrepassato con le tabelle emesse ino a tutto febbraio 1994 secondo la comunicazione del presidente della cassa di conguaglio per il settore elettrico fatta in data 15 dicembre 1993 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro.

Lamentavano gli attori che nonostante la cessazione del vigore della norma che le aveva autorizzate le «quote prezzo» continuavano ad essere addebitate agli utenti.

In conseguenza gli attori chiedevano a questo giudice di dichiarare che l'ENEL non aveva più diritto a pretendere dagli attori somme relative al titolo «quote prezzo» a partire dal 28 febbraio 1994 e di condannare l'ENEL medesimo a rimborsare ad essi attori quanto indebitamente pagato a tale titolo oltre al dovuto con rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dal pagamento al soddisfo, e con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Si costituiva:

a) la carenza assoluta di interesse all'azione in quanto per gli attori si appaleva indifferente il raggiungimento dell'obbiettivo del reintegro all'ENEL delle somme venute meno per l'abolizione degli apporti del Tesoro a titolo di fondi di dotazione poiché l'art. 3 comma 240 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilisce che gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al provvedimento C.I.P. n. 32 sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dopo che il C.I.P.E. avrà accertato l'avvenuto conseguimento del reintegro, per cui non vi è alcuna possibilità di rimborso agli attori;

b) il difetto assoluto di giurisdizione sotto il doppio profilo: 1) della legificazione del provvedimento C.I.P. n. 15/1993 applicato sino al 24 dicembre 1993 che non consente la disapplicazione da parte del giudice e 2) della circostanza che, avendo l'art. 3, comma 240, della legge n. 549/1995 demandato al C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica) l'accertamento del conseguimento della finalità del provvedimento C.I.P. 32/1986, tale provvedimento è sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario;

c) incompetenza per valore per indeterminatezza con conseguente competenza del tribunale;

d) infondatezza dell'assunto degli attori in quanto gli obiettivi di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 41/1986, e del provvedimento del C.I.P. n. 32/1986 non sono stati raggiunti al 1° gennaio 1994 dovendosi intendere i 6.200 miliardi al netto degli oneri finanziari e tributari.

Dopo la presentazione di numerose memorie autorizzate e numerosi rinvii della causa scanditi dalla successione della decretazione d'urgenza sulla materia di cui è controversia (d.-l. 29 aprile 1996, n. 227; d.-l. 11 luglio 1996, n. 371; d.-l. 13 settembre 1996, n. 473) e in attesa della formazione di una normativa consolidata, la causa veniva inviata all'udienza del 19 dicembre 1996 nella quale le parti illustravano le note depositate, formulavano le conclusioni e discutevano, a seguito di che il giudice tratteneva la causa a riserva.

Alla detta udienza del 19 dicembre 1996 le posizioni delle parti risultavano come di seguito delineate e definite.

Per gli attori:

Le quote prezzo hanno esaurito la loro funzione col raggiungimento dell'obiettivo del versamento dell'importo lordo di 6.200 miliardi di lire, conseguito a dicembre 1993, circostanza che non è contestata dal convenuto.

La reticente legge n. 577 col disporre che le disposizioni di cui capitoli I e II del provvedimento C.I.P. n. 32/1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996 non può avere attribuito all'ENEL il potere di fargli trattenere i versamenti effettuati dagli attori dopo il 31 dicembre 1993 poiché un tale fatto gli porrebbe un potere che la Costituzione non gli riconosce e creerebbe un danno solo ad alcuni cittadini (i titolari delle utenze domestiche) con la conseguente violazione del principio della pari dignità e della equità fiscale. Gli attori rinunciano alle eccezioni di incostituzionalità ad oggi sollevate.

Richiedono quindi la condanna dell'ENEL alla restituzione in favore di Zanini Mauro della somma di L. 117.150 ed in favore di Rota Agostino della somma di L. 117.150 quali quote-prezzo pagate dal 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1995 con interessi legali dai versamenti o comunque dalla domanda.

Si rimettono a giustizia sulle spese di causa.

Per il convenuto ENEL S.p.a.:

La sopravvenuta legge 14 novembre 1996, n. 577, di conversione del d.-l. 13 settembre 1996, n. 473, dispone che gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996. Tale statuizione normativa comporta che tali effetti erano operanti sino al 30 giugno 1996 e che quindi le quote prezzo sono state legittimamente riscosse dall'ENEL. La compensazione di cui all'art. 17 della legge n. 41/1986 doveva avvenire attraverso lo strumento tariffario per cui le quote prezzo dovevano essere assoggettate ai tributi e pertanto l'importo di 6.200 miliardi da compensare deve essere considerato al netto dei tributi e degli oneri finanziari. Ulteriore conseguenza è che l'importo netto da compensare non è stato raggiunto e quindi le quote prezzo di cui al provvedimento C.I.P. n. 32 erano ancora in vigore al 30 giugno 1996, data alla quale il legislatore ha ritenuto opportuno farle cessare.

A conferma di questa interpretazione l'ENEL utilizza la delibera del 1° agosto 1996 della Cassa di conguaglio settore elettrico con cui è stato disposto il versamento all'ENEL di tutte le somme introitate sino al 30 giugno 1996 il cui ammontare era stato parcheggiato presso il Monte dei Paschi di Siena.

Ad ulteriore conferma della sua interpretazione l'ENEL cita il decreto di archiviazione del 17 ottobre 1996 degli atti relativi alla denuncia per reati vari che sarebbero stati attribuiti al Ministro Gnutti e al Presidente dell'ENEL, decreto di archiviazione disposto dal Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma.

Controdeduce l'ENEL alla tesi richiamata dall'attrice, accolta dal giudice di pace di Roma il quale ha sentenziato che gli effetti del provvedimento C.I.P. n. 32 sono cessati il 1994 perché una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale non potendo il legislatore superare i limiti della legge costituzionale. Sostiene in proposito l'ENEL sia che la tesi del giudice di Roma disconosce l'assunto che l'importo di 6.200 miliardi non era stato ancora raggiunto al 30 giugno 1996, sia che la legge 577 non configura alcuna sanatoria e non dà alcun appiglio a questioni di costituzionalità, e che se anche avesse disposto una sanatoria retroattiva sarebbe costituzionalmente legittima non comportando disequaglianze a danno solo di alcuni cittadini. Aggiunge che nel nostro ordinamento l'irretroattività della legge non è tutelata, tanto meno in materia tariffaria.

Richiede l'ENEL il rigetto delle domande attrici con vittoria di spese ed onorari di causa, rinuncia alle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate in comparsa di risposta e non contesta i conteggi prodotti da controparte.

Il giudice di pace preso atto che l'ENEL ha rinunciato alle eccezioni preliminari e pregiudiziali sin qui sollevate, omette di soffermarsi sulle medesime e porta la sua cognizione sui due punti nodali della controversia e cioè:

a) efficacia obiettiva e temporale del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 41/1986 col provvedimento del C.I.P. n. 32/1986 e interconnessa questione se l'importo sostitutivo dell'apporto al Fondo di dotazione di 6.200 miliardi sia da interpretare al lordo dei versamenti o al netto da tributi e oneri finanziari;

b) interpretazione della legge 14 novembre 1996, n. 577.

In ordine al punto a) il comma 3 dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così recita: «Il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) nel determinare le tariffe elettriche (e telefoniche) adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL (e dei maggiori oneri derivanti alla S.I.P.) dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a tal fine operando agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche».

I commi 1 e 2 dell'art. 18 della stessa legge n. 86 riducono rispettivamente di 4.800 miliardi e 1.400 miliardi — in totale 6.200 miliardi — precedenti stanziamenti operati in favore dell'ENEL.

Il provvedimento C.I.P. n. 32/1986 - Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi e condizioni di fornitura di energia elettrica. Cassa di conguaglio per il settore elettrico istituiva aggiungendole, alle tariffe base, le quote prezzo di L. 22 al Kwh per i consumi compresi tra i 900 e i 1800 Kwh annui e di L. 33 al Kwh per i consumi compresi tra i 1801 e 2700 Kwh annui. Tali quote-prezzo venivano applicate anche agli utenti delle aziende distributrici di energia elettriche diverse dall'ENEL, alle quali veniva fatto obbligo di trasferire all'ENEL attraverso la cassa di conguaglio per il settore elettrico gli importi riscossi dagli utenti.

Sin qui le disposizioni incidenti sulla controversia, nelle quali non è dato di leggere che il C.I.P. dovesse tener conto dei minori introiti dell'ENEL al netto di tributi e di oneri finanziari, né la volontà di gravare ulteriormente gli onerati di ulteriori accessori.

Le quote prezzo sono proventi sostitutivi dei fondi di dotazione, anzi sono i fondi di dotazione che sarebbero gravati sul Tesoro e che il legislatore ha accollato agli utenti di energia elettrica per il funzionamento dell'ente erogatore.

Non risulta che sui fondi di dotazione già erogati dal Tesoro all'ENEL sia in un'unica soluzione che in rate annuali siano mai stati previsti oneri aggiuntivi per tributi e accessori finanziari. Se il legislatore avesse voluto garantire all'ENEL l'importo netto lo avrebbe specificato. Non avendolo fatto bisogna fare ricorso al principio generalissimo di cui al brocardo *ubi lex noluit, non dixit*.

Alcun dubbio ha avuto il TAR del Lazio il quale nel valutare il ripetuto art. 17 legge n. 41/1986 si esprimeva come di seguito riportato, senza alcun accenno a importo netto o lordo, nelle 14 sentenze pronunziate a seguito di ricorsi di aziende municipalizzate per l'energia elettrica. «Quel che viene in evidenza, al riguardo, in primo luogo, è che il primo comma del già citato art. 117, in coerenza con gli intenti cui si ispira l'intera legge finanziaria per il 1986, è informato alla logica di contenere al massimo l'aumento delle tariffe amministrative, aumento, per il quale si dispone che non possa superare il tasso massimo di inflazione previsto per lo stesso anno», e più in là. «Alla luce di queste premesse sistematiche, il terzo comma del menzionato art. 17, allorché dispone che il C.I.P. nel determinare le tariffe elettriche... adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL... dalle disposizioni di cui al successivo art. 18 ...*omissis*...». E neanche alcun dubbio ha avuto in proposito il Consiglio di Stato, il quale nel pronunziare con la sentenza n. 347/1990 su 14 ricorsi proposti contro altrettante sentenze del TAR del Lazio emesse su ricorsi di aziende municipalizzate così si esprimeva:

«*Omissis*. In tale quadro, l'attenzione si sposta dunque, alla suddetta fase di provvista ed alla *ratio* delle maggiorazioni (operante sulle agevolazioni) del prezzo tariffario per le utenze domestiche toccate: il maggior gettito derivante ne supplisce alla minore entrata proveniente dallo Stato e diretta all'ENEL. E collegando il momento della provvista con quello della valuta, e con la causa di questa, si delinea in modo definitivo che il glusso finanziario così determinato ha come provenienza l'utenza domestica interessata e come destinazione l'ENEL: è da rimarcare che un tale uso della modificazione tariffaria, per la sua specialità, non può che essere di stretta interpretazione, e dunque incentrarsi sulle sole necessità di copertura (di più: create sulle sole necessità dell'ENEL create ex art. 18): improprio e scorretto rispetto alla funzione normativamente prevista, sarebbe in questo ambito un richiamo di esigenze finanziarie diverse quali fabbisogno dell'ENEL di altra origine ...*omissis*...».

Quando alla scadenza temporale, esatto è quanto già considerato in prime cure, in correlazione al tempo di operatività dell'art. 18, tale da ancorare nel tempo l'intervento dello stesso provvedimento al raggiungimento dell'obiettivo di garantire all'ENEL i proventi venuti meno».

In ordine alla difforme tesi dell'ENEL che sarebbe corretto considerare l'importo da compensare al netto da tributi e oneri finanziari nessuna efficacia probatoria può attribuirsi alla delibera 9 maggio 1996 del C.I.P.E. i cui calcoli sono stati effettuati sulla base dei criteri fissati dal decreto-legge n. 227 decaduto.

E nessuna autorevolezza interpretativa può essere data alla delibera 1° agosto 1996 assunta dalla cassa di conguaglio che ha disposto il versamento all'ENEL delle cosiddette quote prezzo nel frattempo affluite e accantonate presso il Monte dei Paschi di Siena delibera che è un atto esecutivo immotivato e sganciato da finalità interpretative.

E del pari nessuna particolare autorevolezza interpretativa, sul punto della vigenza temporale delle quote-prezzo, questo giudicante attribuisce del decreto di archiviazione (e relativa motivazione) degli atti relativi alla denuncia a carico del Ministro Gnutti e del Presidente dell'ENEL, decreto di archiviazione che resta racchiuso nei limiti soggettivi ed oggettivi di quel pronunciato.

In conclusione di tali argomentazioni è convincente di questo giudice che l'importo del recupero del fondo di dotazione di L. 6.200 miliardi previsto dall'art. 17 della legge n. 41/1986 e attuato con delibera C.I.P. n. 32/1986 è da considerare al lordo e si è completato a dicembre 1993 come da comunicato del 15 dicembre 1993 della cassa di conguaglio per il settore elettrico non contestato dall'ENEL. L'efficacia normativa e cioè la vigenza degli artt. 17 e 18 della legge n. 41 del 1986 e del provvedimento C.I.P. n. 32/1986 è cessata col 1° gennaio 1994. La prosecuzione *de facto* sulle bollette successive a tale data della imposizione di importi a tale titolo è dovuta alle circostanze che l'ENEL (impregiudicata una diversa volontà) non era competente ad operare modifiche sulle tariffe e gli organi competenti malgrado le sollecitazioni e la diffida a provvedere in merito fatte dalla Federazione nazionale delle imprese elettriche locali dei servizi elettrici, non hanno provveduto a disporre la cessazione dell'imposizione.

Pertanto gli importi versati dagli utenti successivamente al 1° gennaio 1994 ubicati a tale titolo costituiscono un indebito oggettivo.

Il relativo assunto degli attori è pertanto fondato.

In ordine al punto *b)* il comma 1 dell'art. 1 del d.-l. 13 settembre 1996, n. 473 così si esprime: «Gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986 cessano a decorrere dal 30 giugno 1996». E il comma 3 così recita: «Fermo restando le verifiche di competenza dell'autorità per l'energia e il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati i commi 248 e 240 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Il testo esplicito del comma 1 dice che le quote-prezzo cessano dal 30 giugno 1996. Il testo va però interpretato nella sua interezza comprendendo nella sua interconnessione la parte implicita, per cui bisogna interpretare che se il legislatore ha fatto cessare le dette quote dal 30 giugno 1996, bisogna inferire che il legislatore medesimo ha ritenuto che sino a tale data esse quote fossero in vigore in virtù di un titolo legale valido. Questo giudice non ritiene corretta tale presupposizione. La quote-prezzo erano cessate per raggiungimento del loro obiettivo a fine dicembre 1993. L'art. 17 della legge finanziaria n. 41 del 1986 aveva esaurito la sua efficacia precettiva da gennaio 1994. L'affermazione della vigenza delle quote-prezzo sino al 30 giugno 1996 contenuta nella parte implicita della laconica e asettica norma che qui si va ad interpretare, non corrisponde alla situazione normativa precedente all'emanazione del d.-l. 13 settembre 1996, n. 473.

Pur tuttavia se il legislatore ha manifestato la volontà di dare o ricostituire vigore legislativo retroattivo ad una norma non più vigente, il giudice interprete non può *sic et simpliciter* ignorare la norma nella quale il legislatore ha trasfuso tale volontà, ma deve prenderla in esame agli effetti di applicarla. A meno che essa non presti il fianco a dubbi di legittimità costituzionale, che nella specie questo giudice ravvisa e ritiene non manifestamente infondati, nonché rilevanti nel presente giudizio.

Richiamato ancora il punto fermo della cessazione di vigenza dell'art. 17 della legge n. 41/1986 a partire dal 1° gennaio 1994, e rilevata inesatta la presupposizione del legislatore circa il mantenimento delle quote-prezzo successivamente al 1° gennaio 1994 e sino al 30 giugno 1996 la norma introdotta dal legislatore nella legge che qui si esamina non può essere interpretata che come volontà di introdurre una prestazione che nella specie non ha alcun aggancio, attinenza o connessione con le quote-prezzo non più in vigore, artamente e comodamente ritenute tali perché già uscite dalle tasche degli utenti dell'energia elettrica con tale erronea titolazione, ma nella realtà somme oggettivamente indebite per le quali come tali gli attori hanno titolo alla restituzione. E nell'assenza nella legge di altre specificazioni la natura giuridica di tali prestazioni appare al giudice abbastanza vicina alla natura tributaria e inoltre tali prestazioni risultano applicate col d.-l. 13 settembre 1996, n. 473 convertito con legge 14 novembre 1996, n. 577 per il periodo retroattivo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996. Tali prestazioni vengono applicate ad una platea casuale di cittadini (per intendersi solo quelli che sono parti di un contratto di utenza di energia elettrica) in violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione e del principio del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

Resta da esaminare il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 473/1996 convertito con la legge n. 577/1996. Con tale comma viene abrogato il comma 240 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il comma 240 predetto recita: «Gli incrementi al sovrapprezzo termico di cui al capitolo II, punto 1 lettere *A* e *B*, del provvedimento C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 27 maggio 1986, dopo che il C.I.P.E. avrà accertato l'avvenuto conseguimento delle finalità dello stesso provvedimento, sono riasse-

gnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il C.I.P.E. provvede all'accertamento entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge». L'abrogazione opera *ex nunc*, restando in vigore la norma abrogata sino alla data dell'abrogazione. Ora, prima dell'emanazione del decreto-legge n. 473 convertito con legge n. 577, richiamato il punto fermo che le quote-prezzo avevano raggiunto il loro obiettivo al 31 dicembre 1993, il detto comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 non aveva la possibilità di esplicitare alcuna concreta efficacia posta che era stato già accertato che eccedenze al sovrapprezzo termico (*rectius*: quote-prezzo) — scaduta al 31 dicembre 1993 la vigenza del provvedimento C.I.P. n. 32 — non se ne erano verificati. Poiché adesso la legge n. 577 sembra richiamare in vigore le cosiddette quote-prezzo, ove in ipotesi venga riconosciuta la legittimità costituzionale della detta legge n. 577, richiamato sempre il punto fermo della cessazione del vigore del provvedimento C.I.P. n. 32, il comma 240 dell'art. 3 legge n. 549/1995 viene a riacquistare la sua efficacia normativa e la sua sfera di applicazione con la conseguenza che gli incrementi alle quote-prezzo rilegittimati dal decreto-legge n. 473, versati dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996 sono di pertinenza e vanno devoluti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con la ulteriore conseguenza della vanificazione delle pretese attoree.

Da tali conseguenze scaturisce la necessità di approfondire la portata del comma 240 art. 3 legge n. 549/1995 e la sua costituzionalità dato che anche le norme abrogate possono essere sottoposte al sindacato di costituzionalità per il periodo di vigenza.

L'art. 2 comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 così recita: «È istituito presso la direzione generale del tesoro il "Fondo di ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato Fondo. Esso ha lo scopo di ridurre secondo le modalità previste dalla legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione».

Non vi è dubbio che lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione è una finalità generale di bilancio e di amministrazione finanziaria. Ad esse hanno interesse in pari misura tutti i cittadini dello Stato. Il comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 che ha devoluto a tale fondo le eccedenze di quote-prezzo ha trasformato le eccedenze di cui trattasi in una imposta e l'ha applicata alla sola platea causale di cittadini che, per caso, si è trovata ad essere parte di un contratto di fornitura di energia elettrica ed alla quale non può riconoscersi il privilegio odioso di una attenzione particolare del legislatore della legge finanziaria rispetto alla generalità dei cittadini ed ancora tale imposizione non risulta applicata in ragione della capacità contributiva.

Il testo di legge in argomento appare quindi violare gli artt. 3 e 53 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale — rilevata d'ufficio ai sensi del terzo comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953 — in ordine all'art. 1 del d.-l. 13 settembre 1996, n. 473 convertito con la legge 14 novembre 1996, n. 577 nella parte in cui conferma e ritiene operanti le quote-prezzo di cui al provvedimento C.I.P. n. 32/1986 per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale — rilevata d'ufficio — del comma 240 art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che attribuisce al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato le eccedenze di quote-prezzo pagate dagli utenti di energia elettrica dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1996;

Ordina la sospensione del giudizio;

Investe dell'incidente di costituzionalità l'eccezione Corte costituzionale ordinando alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale medesima;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata: alle parti in causa in quanto non viene pronunciata in udienza; al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Carpì, addì 18 gennaio 1997

Il giudice di pace: PALUMBO

N. 107

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal giudice tutelare di Bari
sull'istanza proposta da Di Paolantonio Giuseppina*

Passaporto - Condizioni per il rilascio - Richiesta presentata da genitore naturale di prole minore, che abbia l'assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nel territorio della Repubblica - Autorizzazione del giudice tutelare - Prevista obbligatorietà - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ai genitori legittimi - Lesione della libertà di circolazione al di fuori del territorio della Repubblica - Violazione della tutela riconosciuta ai figli nati fuori del matrimonio - Richiamo, tra le altre, alla sentenza della Corte n. 8/1996.

[Legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. B)].

(Cost., artt. 3, 16 e 30).

IL PRETORE-GIUDICE TUTELARE

Letta l'istanza in data 9 ottobre 1996, con cui Di Paolantonio Giuseppina, premesso di essere genitrice naturale della minore S. V., ha chiesto l'autorizzazione al rinnovo del passaporto, allegando il consenso del proprio convivente, Simone Donato, padre, della minore predetta, giusta dichiarazione sottoscritta in calce all'istanza;

Vista la documentazione prodotta ed, in particolare, il certificato di stato di famiglia del 1° ottobre 1996, rilasciato dal comune di Bari, dal quale si evince la convivenza fra i genitori naturali della minore; assunte informazioni dall'interessata, personalmente ascoltata; osserva quanto segue.

1. — *La questione di legittimità costituzionale.*

La legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante «norme sui passaporti» prevede all'art. 3 che «non possono ottenere il passaporto: (*«omissis»*) b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica».

La norma sembra doversi leggere nel senso che l'esonero dalla preventiva autorizzazione tutelare, al fine di conseguire il passaporto, è previsto esclusivamente nel caso del genitore legittimo di un minore che abbia l'assenso dell'altro genitore, non legalmente separato e dimorante nel territorio italiano; in ogni altro caso, compreso quello del genitore naturale di un minore, pur munito dell'assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nel territorio dello Stato (come è nella fattispecie), occorre che l'interessato richieda ed ottenga l'autorizzazione del giudice tutelare.

Inoltre, non vi è spazio né per l'interpretazione estensiva, atteso il preciso significato giuridico dell'espressione usata dal legislatore («genitore legittimo»), né per quella analogica, poiché la disciplina legislativa *de qua* è chiaramente impostata sul rapporto regola-eccezione fra la prima parte della disposizione («non possono ottenere il passaporto: ... i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare») e la seconda («l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica»), la quale, perciò, non si sottrae al divieto di cui all'art. 14 disp. prel. cod. civ.

Alla suddetta interpretazione «necessaria» non sembrano poi opporsi orientamenti giurisprudenziali in contrasto. Sul punto, invero, non constano pronunce della Corte di legittimità; mentre, gli unici precedenti editi della giurisprudenza di merito, rinvenuti dal giudicante, concernono le questioni, oggettivamente diverse dalla presente, o del valore dell'assenso di un genitore naturale all'iscrizione del figlio sul passaporto dell'altro genitore, inquadrabile perciò nella lettera a) dell'art. 3 legge n. 1185/1967 (Pret. Sestri P., 12 ottobre 1985, ric. Busacchi), o della necessità dell'autorizzazione tutelare per la richiesta di passaporto presentata da un genitore di un minore legalmente separato dall'altro genitore, ancorché consenziente (Trib. min. Perugia, 10 gennaio 1995).

In senso confermativo è, piuttosto, la prassi degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, che, in casi del genere (istanza del genitore naturale di prole minore), subordinano senz'altro il rilascio del passaporto alla produzione dell'autorizzazione tutelare.

Orbene, l'art. 3, lettera *b*), legge n. 1185 del 1967, nella parte in cui non prevede che l'autorizzazione del giudice tutelare non sia necessaria (neppure) quando il richiedente il passaporto, avendo prole minore, abbia l'assenso dell'altro genitore naturale convivente e dimorante nel territorio della Repubblica, induce il giudicante a sollevare d'ufficio (la legittimazione del giudice *a quo* in sede di volontaria giurisdizione, già evincibile dal dettato dell'art. 23 della legge n. 87/1953, giusta l'ampio riferimento al «giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale», è costantemente affermata dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza 12 dicembre 1957 n. 129) la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 16 e 30 della Costituzione:

2. — *La rilevanza.*

La risoluzione della *quaestio legitimitatis* appena prospettata si presenta necessariamente pregiudiziale rispetto alla decisione sull'istanza di autorizzazione in oggetto, nel senso che ad essa è collegata la sussistenza o meno del potere del giudice tutelare di pronunciarsi e, quindi, la possibilità di definirla al di fuori di ogni sindacato sui suoi presupposti, giuridici e di fatto.

Come detto, secondo l'unica interpretazione possibile della norma, l'intervento autorizzatorio del giudice tutelare è ineludibile in fattispecie di richiesta del passaporto da parte del genitore naturale di minori, ancorché l'altro genitore, convivente, abbia espresso il suo assenso.

Tale intervento postula l'esercizio di tutti i poteri, istruttori e valutativi, volti alla decisione sulla domanda; poteri che, in mancanza di tipizzazione normativa delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, non vengono meno neppure in presenza dell'assenso dell'altro genitore: sicché il genitore naturale di un minore, interessato al rilascio del passaporto, deve in ogni caso esporre, per così dire, il proprio diritto di uscire dal territorio della Repubblica, garantito dalla Costituzione, al rischio di una negativa valutazione del giudice tutelare.

Nell'ipotesi di accoglimento della questione l'interessata potrebbe, invece, conseguire il passaporto in virtù dei presupposti allegati (convivenza con l'altro genitore naturale ed assenso di quest'ultimo) senza alcuna intromissione del giudice tutelare, al quale non spetterebbe più di valutare il «merito» dell'istanza, e quindi di accoglierla o di rigettarla, ma solo di dichiarare il non luogo a provvedere.

3. — *La non manifesta infondatezza.*

L'illegittimità dell'art. 3, lettera *b*) legge 21 novembre 1967 n. 1185, nella parte (seconda) in cui non estende al genitore naturale di prole minore, che abbia l'assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nel territorio nazionale, l'esclusione dall'obbligo di preventiva autorizzazione tutelare per il conseguimento del passaporto, si coglie sotto diversi profili.

3.1. — La norma viola il principio fondamentale di uguaglianza perché è fonte di un'evidente disparità di trattamento tra genitori legittimi e genitori naturali di prole minore che intendano ottenere per sé il passaporto, sottoponendo in ogni caso i secondi, a differenza dei primi, all'obbligo della preventiva autorizzazione tutelare.

La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la garanzia dell'art. 3 della Costituzione è violata dalla legge quando, a fronte di situazioni omogenee, si abbia una disciplina giuridica differenziata che determini discriminazioni ingiustificate (sentenza 25 giugno 1981, n. 111) ovvero il trattamento difforme non risponda a fondate ragioni di differenziazione (sentenza 26 luglio 1979, n. 85) o non si basi su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (sentenza 16 febbraio 1963, n. 7).

Il vizio denunciato ben si evince dal raffronto concreto fra le due situazioni discriminate.

In entrambe vi è un genitore di prole minore che intende conseguire per sé il passaporto ed ha l'assenso espresso dell'altro genitore.

In entrambe la convivenza è dimostrabile (e, nella prassi, viene dimostrata) su identica base documentale, e cioè in virtù della certificazione anagrafica (stato di famiglia) che tanto per i genitori legittimi, quanto per quelli naturali attesta detto stato di fatto.

Nell'una, però, il minore è legato al genitore che chiede il passaporto da un rapporto di filiazione legittima, nell'altra, da un rapporto di filiazione naturale.

V'è da stabilire se tale elemento di differenziazione (che altro non è se non la qualificazione giuridica di un identico dato fattuale, ossia di un rapporto di natura) giustifichi il diverso trattamento legislativo.

Tale valutazione va fatta, anzitutto, alla luce della *ratio legis* che consente di verificare la coerenza logica interna della norma ovvero la sua non contraddittorietà, e costituisce, perciò, il primo stadio del sindacato sull'arbitrarietà della legge.

L'autorizzazione del giudice tutelare è finalizzata ad evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai propri obblighi verso i figli minori.

Il controllo tutelare si sostanzia dunque in un giudizio di affidabilità del genitore, che, per essere rispondente alla *ratio legis*, deve essere costruito con riferimento non all'altro genitore, ma ai figli minori: con la conseguenza che è illogico che il controllo sia o meno obbligatorio a seconda del tipo di legame (giuridico o di fatto) instaurato fra i genitori, dovendo viceversa rilevare la situazione di fatto (convivenza dell'intero nucleo familiare) o il rapporto esistente fra il genitore che si vuole munire del passaporto e la sua prole minore; rapporto che nel nostro ordinamento — a differenza della convivenza *more uxorio* — ha sempre e comunque una qualificazione ed una disciplina giuridica proprie, a prescindere dal fatto che esso si inserisca o meno in un contesto familiare fondato sul matrimonio civile.

Pertanto, è solo alla stregua del confronto fra le discipline dei due tipi di rapporti di filiazione in considerazione, legittima e naturale, che può e deve verificarsi la non arbitrarietà della legge (ma di tale confronto si dirà tra breve, integrando esso il secondo e più approfondito stadio del sindacato sull'arbitrarietà della legge, vale a dire quello della ragionevolezza rispetto ad un *tertium comparationis*). Quel che di certo rileva sul piano della verifica della razionalità della norma è che:

a) il genitore di un figlio minore legittimo è trattato diversamente dal genitore di un figlio minore naturale, a parità di presupposto oggettivo (assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nel territorio dello Stato);

b) il differente trattamento non trova giustificazione nella logica interna della norma, in quanto l'elemento differenziale non risulta in sé significativo rispetto alla finalità perseguita dal legislatore, potendosi l'opposta conclusione sostenere soltanto in base all'assunto, tutt'altro che plausibile — sia giuridicamente, sia socialmente, secondo cui un genitore naturale, che abbia un rapporto familiare di convivenza con l'altro genitore e con il proprio figlio minore, è, in quanto tale, meno affidabile verso la sua prole di un genitore legittimo.

Invero, il motivo che ha condotto il legislatore ad esonerare dalla preventiva autorizzazione tutelare la richiesta di passaporto del genitore legittimo di un minore sta nella funzione di controllo che l'altro genitore legittimo è in grado di svolgere, non certo in quanto legato al suo *partner* dal vincolo matrimoniale, ma solo in quanto convivente con lui e con il (comune) figlio, e cioè calato in una realtà familiare che gli consente la verifica diretta, immediata e costante della qualità del rapporto genitoriale e quindi dell'affidabilità del primo nell'osservanza degli impegni conseguenti, anche in caso di uso del passaporto per uscire dal territorio dello Stato.

Il discorso può replicarsi, conservando eguale coerenza di conclusioni, per il genitore naturale del minore che richieda il passaporto con l'assenso dell'altro genitore convivente.

Quella stessa funzione di controllo, invece, non è in grado di esercitare il genitore legittimo separato o divorziato, il quale, per definizione, si trova in una situazione materiale impediente: donde, la necessità di un controllo, per così dire, in supplenza da parte del giudice tutelare.

Senonché, il dato normativo in esame sconfessa, nella parte che qui interessa, il ragionamento appena svolto: infatti, il trattamento del genitore naturale ai fini *de quibus* viene illogicamente e contraddittoriamente parificato a quello del genitore separato o divorziato (entrambi cioè devono richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare) e non a quello del genitore legittimo convivente, sebbene, rispetto all'idoneità allo svolgimento della funzione di controllo, che il legislatore assegna a quest'ultimo in virtù della convivenza, non si riescano a cogliere, sul piano comparativo, sostanziali elementi di sfavore per il genitore naturale.

3.2. — L'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lettera b) cit. per violazione dell'art. 3 della Costituzione in relazione al criterio della ragionevolezza si presenta in varie forme.

3.2.1. — Le garanzie e, più in generale, lo *status* del minore-figlio legittimo e del minore-figlio naturale (riconosciuto o dichiarato: anche se questa seconda ipotesi pare incompatibile con la supposta situazione di convivenza, rilevante ai fini in esame) in rapporto al genitore sono parificati dalla legge, stante, peraltro, l'espressa tutela costituzionale di cui all'art. 30, commi 1 e 3.

Infatti, ai sensi dell'art. 261 c.c., il genitore che riconosce il proprio figlio naturale assume verso di lui tutti i diritti e tutti i doveri che egli ha nei confronti del figlio legittimo (stesso effetto deriva dalla dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale ex art. 277 c.c.).

Inoltre, i genitori naturali, se conviventi (e — si ripete — è questa l'unica ipotesi che legittima il dubbio di costituzionalità), sono congiuntamente titolari della potestà nei confronti del figlio minore al pari dei genitori legittimi e, soprattutto, esercitano detta potestà esattamente nello stesso modo di questi ultimi, ai sensi dell'art. 317-bis, comma 2, c.c., che espressamente rinvia all'art. 316 c.c.

Il punto appare di importanza decisiva.

Il rilascio del passaporto ad un genitore, incidendo in modo rilevante, almeno in potenza, sugli interessi del figlio minore, in quanto vi è il rischio che ne derivi pregiudizio per l'osservanza degli obblighi tipici del primo verso il secondo — in tale ottica, come s'è visto, il legislatore ha scritto l'art. 3, lettera b), legge n. 1185/1967 — assume i connotati della «questione di particolare importanza» relativa all'esercizio della potestà genitoriale.

Il codice civile rimette la soluzione di tal genere di questioni alla libera determinazione di entrambi i genitori, in quanto in accordo, e, solo in caso contrasto, al tribunale per i minorenni: la disciplina vale così per i genitori legittimi (art. 316), come per i genitori naturali conviventi (combinato disposto artt. 317-bis e 316).

Ne discende che l'accordo, manifestato dall'assenso espresso del genitore non richiedente il passaporto, coerentemente con il dettato codicistico testé enunciato, ragionevolmente esonera il genitore legittimo, convivente e dimorante nel territorio nazionale, dalla richiesta di autorizzazione del giudice tutelare; irragionevolmente, invece, vi assoggetta il genitore naturale; ancorché confortato dall'assenso dell'altro genitore convivente e dimorante nel territorio nazionale: con la conseguenza ulteriore che, in ordine allo specifico tema in questione, vengono disconosciuti il contenuto e gli effetti dell'esercizio concorde della potestà dei genitori naturali.

In definitiva, l'esame della normativa codicistica consente di affermare che il contenuto, l'estensione e le modalità di esercizio del complesso dei diritti e doveri verso i figli minori sono eguali per i genitori naturali conviventi e per i genitori legittimi conviventi.

Eguali, correlativamente, sono le garanzie, civili e penali, previste dalla legge, essendo certamente applicabili ad entrambi i tipi di rapporto le norme sanzionatrici dell'inadempimento di quegli obblighi in virtù della parificazione della loro fonte.

Se così è, è facile dedurre che l'elemento differenziatore delle due situazioni a confronto (genitore legittimo o genitore naturale di minori, che chiede il passaporto con l'assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nella Repubblica) ha un valore ed un significato esclusivamente nominali e non può quindi costituire presupposto logico obiettivo che giustifichi la norma differenziata.

A ben guardare, anzi, l'ingiustificata disparità di trattamento è trilaterale, nel senso che essa irragionevolmente discrimina:

a) il genitore naturale che intende acquisire il passaporto, che è costretto a ricorrere al giudice tutelare, pur versando nella stessa situazione oggettiva in cui il genitore legittimo ne è esonerato;

b) l'altro genitore naturale, convivente, il cui assenso non serve a rendere autodeterminata ed autodeterminante — come nel caso del genitore legittimo — la concorde decisione circa una questione di particolare importanza, involgente l'esercizio della potestà genitoriale, e ad escludere l'ingerenza del giudice tutelare;

c) il minore-figlio naturale, nella misura in cui presuppone che quest'ultimo, pur avendo a presidio del proprio status un complesso di garanzie legislative verso il genitore, esattamente uguali a quelle apprestate per il figlio legittimo, abbisogni, comunque, di una maggiore protezione ovvero del controllo esterno giurisdizionale, in quanto collocato in una posizione svantaggiata a causa della minore affidabilità, per così dire, costituzionale del proprio genitore convivente, ancorché il rapporto fra i due si svolga, *de iure et de facto*, su un piano di sostanziale parità oggettiva rispetto al corrispondente rapporto figlio-genitore legittimo.

Pare in verità, che, sotto il profilo appena riguardato, la norma sindacata soffra del tempo in cui è stata emanata, essendo essa anteriore alla riforma del diritto di famiglia *ex lege* n. 151 del 1975, alla quale si devono le parificazioni sopra dette.

Ciò non di meno, il prospettato vizio di illegittimità costituzionale persiste, appartenendo alla giurisprudenza del giudice delle leggi il principio secondo cui la ragionevolezza di una norma va valutata anche con riferimento alle disposizioni emanate dopo la sua entrata in vigore (sentenza 23 aprile 1965, n. 33).

3.2.2. — Pare il caso di rimarcare che la delibazione della presente *quaestio legitimitatis*, così come prospettata, non si presta a subire, per così dire, la negativa influenza della discussa problematica circa la rilevanza giuridica della famiglia di fatto o della convivenza *more uxorio* e circa le disparità ravvisabili nell'ordinamento rispetto alla famiglia legittima, spesso portate alla cognizione della Corte.

Non è ignoto al remittente l'orientamento, anche di recente riaffermato (sentenza 18 gennaio 1996, n. 8), che esclude la possibilità di omologare, sotto il profilo giuridico-costituzionale, la convivenza di fatto al *coniugio*, in considerazione della diversità dei connotati sostanziali dei due tipi di rapporto.

Il luogo non è adatto per riproporre *funditus* i termini del problema. Ciò che, tuttavia, non può trascurarsi di mettere in evidenza, agli stretti fini del presente provvedimento, è che, nella specie, si tratta di giudicare della diversità di trattamento non dei conviventi *more uxorio*, in quanto tali, rispetto ai coniugi, né, più in generale, della minor protezione della famiglia di fatto rispetto alla famiglia legittima, bensì dell'irrazionale ed irragionevole disparità di talune situazioni specifiche (lo *status* di figlio naturale, il rapporto di paternità o di maternità naturale, la potestà genitoriale verso il figlio naturale) che, pur inquadrabili, sotto il profilo ordinamentale, nell'ambito della famiglia di fatto, presentano peculiarità proprie notevoli, soprattutto per quanto attiene all'autonoma disciplina dei singoli rapporti intersoggettivi che ad esse fanno capo.

Sovviene, in proposito, l'autorevole affermazione dottrinale secondo cui la filiazione naturale è l'unico istituto attraverso il quale l'unione libera acquista rilevanza giusnaturale nel nostro ordinamento, in quanto con essa divengono oggetto di specifica e diretta regolazione giuridica la relazione tra l'uomo e la donna non legati da vincolo matrimoniale nonché — deve aggiungersi — tra ciascuno di essi e la prole, fondanti, in caso di convivenza, un nucleo familiare indubbiamente caratterizzato da una comunione di vita e di interessi, materiali e non, cui non pare possibile non riconoscere, quanto meno nelle separate articolazioni del rapporto plurilaterale, se non unitariamente e nel suo complesso, protezione costituzionale.

Non può negarsi, del resto, che, se l'affermazione dell'omologabilità integrale della famiglia di fatto alla famiglia legittima è tuttora insostenibile a livello giuridico-costituzionale, non è rinunciabile, sulla base di siffatto assunto generale, il sindacato di costituzionalità sulla ragionevolezza di talune disparità che interessano aspetti particolari dell'uno e dell'altro genere di rapporto, i quali presentino significative somiglianze o eguaglianze, dal punto di vista sostanziale dei contenuti caratterizzanti.

3.3. — L'assoggettamento obbligatorio all'autorizzazione tutelare della richiesta di passaporto del genitore naturale di prole minore che abbia l'assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nello Stato, sembra altresì porsi in contrasto con l'art. 16, comma secondo, della Costituzione.

Tale norma sancisce il diritto del cittadino di uscire dal territorio della Repubblica, salvi gli obblighi di legge.

Non è dubbia, dunque, la legittimità di limitazioni che il legislatore ponga al diritto di espatrio costituzionalmente garantito. Pare tuttavia necessario, quanto meno per l'ossequio al canone fondamentale della ragionevolezza delle scelte legislative, che dette limitazioni siano volte a garantire interessi di rango parimenti costituzionale ovvero che esse non risultino ultronee rispetto a quella garanzia.

Di talché se il minore vanta un complesso di situazioni giuridiche di vantaggio nei confronti del proprio genitore naturale richiedente il passaporto, che l'altro genitore naturale, in quanto convivente e, perciò, in grado di esercitare una funzione di controllo sull'affidabilità del primo, giudica non minacciate, non si apprezza la giustificatezza dell'ulteriore limitazione imposta dall'art. 3, lettera b), seconda parte, legge n. 1185/1967: tanto più se la si cala nel già ampiamente scandagliato piano di confronto con la situazione del genitore legittimo, che, proprio in virtù di quella funzione di controllo endofamiliare, è sottratto al *placet* tutelare.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), legge 21 novembre 1967, n. 1185, in riferimento agli artt. 3, 16 e 30 della Costituzione, parte in cui non prevede che l'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria per il richiedente il passaporto, genitore naturale di prole minore, che abbia l'assenso dell'altro genitore, convivente e dimorante nel territorio della Repubblica;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al pubblico ministero (procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bari) ed alla parte istante, nonché comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.

Bari, addì 11 dicembre 1996

Il pretore-giudice tutelare: RUFFINO

N. 108

*Ordinanza emessa il 20 dicembre 1996 dal pretore di Trieste
nel procedimento civile vertente tra Genzo Piero ed altra e lo I.A.C.P. della provincia di Trieste ed altra*

Beni in genere - Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione, con legge regionale interpretativa, dell'avvenuto trasferimento in proprietà dalla regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti dei beni di enti statali (già trasferiti alla regione stessa) con decorrenza 1° gennaio 1995 anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ed in assenza del prescritto decreto di intavolazione - Incidenza sul diritto di proprietà - Violazione del principio statale della costitutività del decreto di intavolazione - Indebita legiferazione in materia di rapporti civilistici - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 506/1991.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38, art. 1).

(Cost., artt. 3, 42, secondo comma, e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 4).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale, letti gli atti ed esaminata la documentazione dimessa;

Premesso come gli attori chiedano accertarsi l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo per la cessione dell'alloggio di proprietà del cessato E.N.L.R.P. (Ente nazionale per lavoratori, rimpatriati e profughi), nonché l'inadempimento dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Trieste all'obbligo di procedere alla vendita, ed emettersi sentenza costitutiva *ex art. 2932 c.c.* nei confronti dell'Istituto, con risarcimento dei danni connessi alla mancata stipulazione;

che l'Istituto ha eccepito la propria carenza di legittimazione per essere solo gestore del patrimonio immobiliare *ex O.A.P.G.D.* (Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati), poi E.N.L.R.P., ed infine trasferito in proprietà alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839;

che quest'ultima, evocata in giudizio, ha precisato che in attuazione dell'art. 8, primo comma, 22 dicembre 1980 n. 70, l'I.A.C.P. era stato delegato alla gestione degli immobili, da ultimo con convenzione 26 febbraio 1992, nella quale veniva stabilita la legittimazione attiva e passiva dell'Istituto per tutte le controversie relative ai beni in oggetto, essendo questo tenuto a svolgere tutta la attività connessa alla cessione degli alloggi;

che la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è riportata inoltre alle vigenti legislazioni regionali, ed in particolare alla l.r. 8 giugno 1993 n. 34 ed alla successiva l.r. 3 settembre 1996 n. 38.

La l.r. 8 giugno 1993 n. 34 prevede all'art. 1, comma 2, che «l'Amministrazione regionale trasferisce in proprietà entro il 31 dicembre 1994, a titolo gratuito, agli Istituti autonomi per le case popolari della regione, competenti per territorio, i beni mobili ed immobili connessi alle attività di edilizia economica e popolare, già di proprietà del soppresso Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi e trasferiti alla regione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839»; nonché all'art. 3, comma 1, che il trasferimento dei beni in oggetto «è attuato con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa», e al comma 2 che «Il decreto di cui al comma 1, ed il conseguente verbale di consegna costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti agli Istituti autonomi per le case popolari ...».

Premesso che questo *modus operandi* è lo stesso che fu seguito in occasione del trasferimento degli stessi beni degli enti soppressi dallo Stato alla regione, veniva quindi emesso, in attuazione della l.r. 8 giugno 1993 n. 34, il decreto del presidente della Giunta 30 dicembre 1994, n. 0468/Pres. (pubblicato su B.U.R. 1° marzo 1995 n. 9) ed in data 21 febbraio 1995 veniva redatto il verbale di consegna tra la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Istituto;

poiché per motivi solo in parte evidenziati dagli atti e relativi a rapporti tra I.A.C.P. e regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni in questione (tra cui comprendere l'alloggio di cui è causa) non veniva emesso decreto dal giudice tavolare in mancanza di domanda, la regione emanava la l.r. 3 settembre 1996 n. 38 al cui art. 1 si statuisce che «in via di interpretazione autentica l'art. 1, comma 2, della l.r. 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1° gennaio 1995»;

da tutto ciò la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha dedotto ulteriore motivo per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva poiché, indipendentemente dalla avvenuta emissione di decreto di intavolazione, l'effetto traslativo si sarebbe verificato retroattivamente ed *ope legis*.

Ciò premesso il pretore ritiene non manifestamente infondata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 3 settembre 1996 n. 38, e che ai fini del presente giudizio sia rilevante l'eventuale declaratoria da parte della Corte costituzionale.

Preliminarmente si deve chiarire come si dovrebbe attuare il trasferimento nelle intenzioni del legislatore.

Dal tenore dell'art. 1, comma 2, della legge n. 34/1993 «L'Amministrazione regionale trasferisce in proprietà entro il 31 dicembre 1994 ...», e del decreto del presidente della Giunta 30 dicembre 1994, n. 0468/Pres. «È autorizzato il trasferimento ...»; «Il predetto trasferimento verrà attuato mediante sottoscrizione di apposito verbale di consegna», «Il verbale di consegna, unitamente al presente decreto costituirà titolo per la formale intavolazione a nome dello I.A.C.P. di Trieste del diritto di proprietà», da tutto ciò, dunque, si ritiene che il titolo per il trasferimento non sia direttamente la legge regionale, bensì — come peraltro espressamente e più volte dichiarato — il decreto ed il verbale di consegna, da presentare al giudice tavolo per ottenere la formale intavolazione.

In questa fattispecie il decreto del giudice tavolo viene ad avere la consueta efficacia costitutiva (da ultimo, Cass., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 382; Cass., 11 maggio 1990, n. 4062), e non meri effetti dichiarativi di pubblicità (in tal senso, e comunque per un caso di trasferimento in base a legge dello Stato, v. decreto C. Appello Venezia 27 ottobre 1948, prov. di Gorizia/prov. di Trieste, in Rep. Giurisp. Civile, 1949, pp. 731 ss.).

Ne deriva che fino alla presentazione dei titoli e della domanda di intavolazione, ed al suo accoglimento, la proprietà degli alloggi non può trapassare dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'Istituto autonomo per le case popolari: di contrario ed illegittimo avviso è invece il legislatore regionale che in via di «interpretazione autentica» della legge n. 34/1993 ha disposto essere già e retroattivamente avvenuto il trasferimento «anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1° gennaio 1995».

Codesta Corte ha costantemente ritenuto (da ultimo sentenze n. 391 del 1989; n. 506 del 1991; e prima ancora n. 154 del 1972) che pur nelle materie in cui le regioni hanno competenza legislativa primaria (art. 4 l. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, laddove prevede che la regione ha potestà legislativa in materia di impianto e tenuta di libri fondiari, ma in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico), tuttavia difetti sempre «il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano» (così *infra* sentenza 30 dicembre 1991, n. 506): a giudizio del pretore non è dunque consentito ad una legge regionale derogare in materia *de qua* alla disciplina prevista circa i trasferimenti di diritti reali da una legge statale, quale il r.d.-l. 28 marzo 1929, n. 499.

In punto rilevanza, si osserva che ai fini del giudizio è di particolare importanza stabilire se l'Istituto fosse all'atto della notifica della citazione proprietario degli immobili: si deve invero giudicare circa la asserita legittimazione passiva *ex* art. 2932 c.c. del mandatario ad alienare in luogo del proprietario; la diversa qualifica con cui l'I.A.C.P. verrebbe (se del caso) ad alienare l'alloggio; il differente titolo della eventuale responsabilità per omessa stipula del contratto di cessione dalla data della richiesta degli eredi Genzo, ed altro.

Opinato che l'art. 1 della l.r. 3 settembre 1996 n. 38 contrasti con:

l'art. 3 della Costituzione, venendo a regolare in modo differente e senza ragionevole motivo un trasferimento di immobili tra due soggetti, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste, che devono invece sottostare alla legge nazionale che disciplina le vicende traslative nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ossia al r.d.-l. 28 marzo 1929, n. 499;

l'art. 42, comma secondo, della Costituzione, sottraendo alla riserva di legge statale il modo di acquisto della proprietà nei territori dello Stato in cui vige il sistema dei libri fondiari, e derogando alla disciplina che prevede la costitutività del decreto di intavolazione;

• gli artt. 116 della Costituzione e 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, laddove consente alla regione di derogare ai limiti di propria competenza, avendo questa bensì potestà legislativa in materia di impianto e tenuta di libri fondiari, ma dovendo esercitare la stessa in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 11 marzo 1996 n. 38 per contrasto con gli artt. 3, 42, comma secondo, e 116 della Costituzione, e con l'art. 4 della legge costituzionale 31 marzo 1963, n. 1, statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come enunciato in narrativa;

Sospende il presente giudizio, e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, per la notifica al presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, nonché per gli adempimenti di legge.

Trieste, addì 20 dicembre 1996

Il pretore: PICCIOTTO

N. 109

Ordinanza emessa il 16 gennaio 1997 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Maimone Concetta e il commissario pro-tempore per la prima formazione dell'Albo degli assistenti sociali della regione siciliana ed altro

Professioni - Assistente sociale - Iscrizione all'Albo professionale - Diritto dei soggetti richiedenti, in possesso di titoli rilasciati, nel precedente ordinamento in esito ai corsi per assistenti sociali di durata triennale, da enti e istituzioni pubbliche e private - Condizioni - Convalida dei titoli stessi da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali, in seguito ad apposito esame, entro il termine perentorio (prorogato) del 20 febbraio 1991 - Mancata previsione della fissazione del termine in relazione alla presentazione della domanda di iscrizione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche in base alla rapidità delle scuole nella convalida dei titoli - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, art. 5, comma 1, modificato dal d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, art. 3, comma 1).
(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE

Il dott. Giovanni D'Antoni in funzione di giudice unico della 1^a sezione civile ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 9017 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1995;

Promosso da Maimone Concetta, nata a Messina il giorno 1^o ottobre 1944, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio a Palermo, via Tripoli n. 3, nello studio del dott. proc. Giuseppe Sigillò Massara, dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto di citazione;

Contro il commissario *pro-tempore* per la prima formazione dell'Albo degli assistenti sociali della regione siciliana, e il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono *ope legis* domiciliati.

FATTO

Con atti di citazione notificati il 13 ottobre 1995 Concetta Maimone convenne dinanzi a questo tribunale il commissario *pro-tempore* per la prima formazione dell'Albo degli assistenti sociali della regione siciliana ed il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, e dopo aver esposto che il primo, con atto del 10 aprile 1995, le aveva negato l'iscrizione all'albo sul rilievo che la convalida dei titoli (da parte delle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali) era intervenuta dopo la scadenza del termine all'uopo fissato dall'art. 5 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dedusse che il termine applicato dal commissario avrebbe dovuto essere considerato come ordinatorio, ed eccepì comunque l'illegittimità costituzionale della norma che aveva correlato la possibilità di iscrizione all'albo professionale al termine entro il quale avrebbero dovuto essere convalidati i titoli anziché a quello di presentazione dei titoli stessi.

Costituitisi, i convenuti contestarono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio dall'attrice, allegando che il termine previsto dall'art. 5 della legge 3 marzo 1993, n. 84 era da considerare perentorio, e ne chiesero conseguentemente il rigetto con ogni conseguenza sul piano della distribuzione delle spese processuali.

In esito all'istruzione probatoria il giudice istruttore adottò i provvedimenti previsti dall'art. 190 c.p.c. assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica, e pose quindi la causa in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

DIRITTO

Giova preliminarmente chiarire che la norma transitoria di cui all'art. 5 della legge 3 marzo 1993, n. 84 prevede che l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è consentita (anche) a coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.

Tale decreto, all'art. 5, prevedeva a sua volta che le scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali convalidassero, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 14 del 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1987, n. 29 ed entrato perciò in vigore il 20 febbraio dello stesso anno) i titoli rilasciati nel precedente ordinamento in esito ai corsi di assistenti sociali per la durata triennale o almeno fino al 1959, da enti e istituzioni pubbliche e private. La convalida era poi subordinata al sostenimento di un esame con esito positivo, ed il relativo termine a disposizione delle scuole universitarie è stato prorogato di un anno dall'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, di tal che la scadenza ultima è stata fissata alla data del 20 febbraio 1991.

Nella specie è avvenuto che la Maimone aveva presentato all'Università di Catania, in data 29 gennaio 1990, l'apposita istanza — corredata da tutti i documenti indicati dalla legge e dal bando all'uopo emesso dalla scuola per assistenti sociali dell'Università di Catania — finalizzata ad ottenere la convalida dei titoli necessaria per l'abilitazione professionale. L'istante è stata però ammessa a sostenere l'esame — prescritto dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 — solo per il giorno 25 marzo 1991, di tal che la convalida è intervenuta in ritardo rispetto al termine di legge, ed appunto in considerazione di siffatto ritardo il commissario per la prima formazione dell'Albo nella regione siciliana ha ritenuto di non poter procedere all'iscrizione della Maimone — e di altri 141 aspiranti — nell'albo professionale.

L'attrice eccepisce l'incostituzionalità delle norme in commento, stigmatizzandone la contrarietà con i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana.

L'eccezione appare fondata, e giustifica senz'altro la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

La subordinazione dell'abilitazione professionale — refluenta in maniera decisiva sulla successiva possibilità di iscrizione nell'albo professionale — ad un termine massimo di completamento delle operazioni di convalida dei titoli da parte della scuola universitaria (anziché soltanto ad un termine massimo di presentazione delle domande), invero, appare contrastante con il fondamentale precetto costituzionale di uguaglianza, ove si consideri che situazioni assolutamente identiche (quali sono quelle di soggetti aventi i requisiti indicati dal d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 per conseguire l'abilitazione professionale) vengono ad essere trattate in maniera differente in funzione esclusiva dei tempi con i quali le scuole universitarie esaminano le domande degli interessati provvedendo alla fissazione delle sessioni di esame ed alla valutazione dei titoli, con la conseguenza, che non può non essere considerata contraria ai più elementari principi costituzionali, che il giudizio egualmente positivo attribuito dalla stessa commissione d'esame a candidati che — dopo aver proposto rituale, tempestiva, e contemporanea domanda — abbiano superato con esito parimenti positivo l'esame di abilitazione, produce effetti radicalmente diversi, quanto all'efficacia giuridica dei titoli convalidati, a causa dei tempi (intuitivamente diversi in rapporto al tipo di organizzazione, al numero di domande pervenute, ed alle concrete modalità di disimpegno del carico del lavoro) con cui la scuola di specializzazione universitaria abbia dato risposta alle pur tempestive istanze degli interessati.

Diversamente opinando, si finirebbe invero col riversare sugli aspiranti le conseguenze di inefficienze o di contingenti difficoltà operative delle scuole universitarie, con effetto perverso della finalità sollecitatoria perseguita dal legislatore con la previsione di un termine massimo per il completamento delle operazioni.

La disparità di trattamento, d'altro canto, non si giustifica neanche in vista di peculiari finalità organizzative perseguite dall'amministrazione, non vertendosi nel caso di specie in ipotesi di concorso pubblico (in presenza del quale ben possono privilegiarsi esigenze di celerità nella procedura di reclutamento del personale), bensì di mera abilitazione professionale.

Va poi evidenziato che in casi analoghi a quello che qui ci occupa, lo stesso legislatore ha adottato criteri diametralmente opposti, ricollegando la possibilità di ottenere il riconoscimento di specifiche competenze ed esperienze professionali non già ai tempi dell'attività valutativa rimessa agli organi all'uopo preposti, bensì a quelli di presentazione dell'istanza e di possesso di determinati requisiti in capo agli aspiranti (si veda l'art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, contenente l'ordinamento della professione di psicologo), la qual cosa costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della normativa dettata in materia di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

Con riferimento alla rilevanza della questione, è poi il caso di sottolineare che — diversamente da quanto prospettato dall'attrice — il termine fissato dall'art. 5 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 non può certo considerarsi ordinatorio, dal momento che la sua perentorietà, oltre a discendere dalla natura transitoria della disciplina, si ricava dallo stesso fatto che il legislatore è intervenuto espressamente per prorogarlo con l'art. 3 del d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, laddove appunto tale intervento si giustifica solo ritenendo che lo stesso autore della legge abbia ritenuto necessario provvedere direttamente a posticipare la scadenza di un termine che altrimenti avrebbe dovuto essere considerato irrimediabilmente scaduto. È peraltro da rilevare che anche la seconda sezione del Consiglio di Stato, interpellata sullo specifico punto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella seduta del 28 agosto 1991 ha espresso il parere che i termini per la convalida dei diplomi di assistente sociale non possono essere considerati ordinatori.

Considerato, pertanto, che la questione prospettata risulta rilevante per il giudizio in corso, che non può essere definito senza la sua decisione, visto che solo in caso di suo accoglimento da parte della Corte costituzionale sarà espunta dall'ordinamento la norma che ricollega la validità della convalida ai tempi della procedura di competenza della scuola universitaria, e — mediatamente — rimosso l'impedimento al riconoscimento del diritto della Maimone ad essere iscritta nell'albo professionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 2 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, modificato dall'art. 3, primo comma, d.P.R. 5 luglio 1989, n. 280, nella parte in cui fissa alle scuole dirette a fini speciali universitarie per assistenti sociali un termine perentorio per la valutazione dei titoli degli aspiranti all'abilitazione professionale, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ed ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata in copia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Palermo, addì 16 gennaio 1997

Il giudice unico: D'ANTONI

97C0239

N. 110

*Ordinanza emessa il 12 dicembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria
sul ricorso proposto da Primaveraile Antonio contro il questore di Vibo Valentia*

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia - Licenza di porto d'armi - Possibilità di revoca a chi non dia affidamento di non abusare delle armi - Dedotta genericità ed indeterminatezza dei parametri di verifica - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1993.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11 e 43).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2037 del 1996, proposto da Primaveraile Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fuscà, per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via dei Bizantini, presso lo studio dell'avv. Maurizio Arabia, contro, il questore di Vibo Valentia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro per l'annullamento del decreto emesso dal questore di Vibo Valentia in data 2 luglio 1996 e notificato il successivo 8 luglio, con il quale veniva revocata la licenza di porto di fucile rilasciata dal commissariato di P.S. di Vibo Valentia il 22 settembre 1994; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 12 dicembre 1996 il dott. Roberto Politti; uditi altresì l'avv. dello Stato Scaramuzzino per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Esponde il ricorrente che in data 13 marzo 1996 il figlio Primaveraile Francesco veniva tratto in arresto con contestazione del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; al medesimo venivano concessi gli arresti domiciliari presso l'abitazione paterna.

I carabinieri della stazione di Briatico procedevano quindi al sequestro di talune armi di pertinenza del ricorrente Primaverale Antonio, avuto riguardo alla possibilità che il figlio Francesco potesse abusarne durante la durata della misura restrittiva.

Con provvedimento del 5 aprile 1996 il g.i.p. presso il tribunale di Roma revocava gli arresti domiciliari.

Il successivo 27 giugno l'odierno ricorrente rivolgeva al prefetto di Vibo Valentia istanza di dissequestro delle armi dal medesimo legittimamente detenute.

Avverso l'impugnato provvedimento — con il quale la predetta autorità, in luogo di accedere alla predetta richiesta, ha invece disposto la revoca della licenza di porto di fucile rilasciata al Primaverale Antonio nel 1994 — vengono dedotti i seguenti profili di censura: Violazione di legge. Carenza di motivazione. Eccesso di potere, illogicità manifesta.

Illustra in proposito il ricorrente come nell'atto adottato dal questore di Vibo Valentia sarebbe stata operata una non corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773), nella parte in cui viene disciplinata la revocabilità del già rilasciato porto d'armi.

Contesta l'interessato che, fuori dall'ipotesi del ricorrere di condanna penale, possa essere configurata nella fattispecie all'esame la possibilità che il titolare della licenza non dia affidamento di abusare delle armi (contemplata dall'ultimo comma del menzionato art. 43).

Osserva infatti il ricorrente come il provvedimento in esame sia stato giustificato dalla sola circostanza della coabitazione del medesimo con il figlio Francesco, condannato dal tribunale di Roma per detenzione di sostanze stupefacenti con sentenza del 16 settembre 1996 (reato che non rientra, peraltro, nella casistica contenuta nelle disposizioni in precedenza richiamate).

Nel rilevare come l'intervenuta cessazione della predetta coabitazione abbia comunque determinato il venir meno della circostanza sulla quale è fondato l'impugnato provvedimento, conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento del censurato atto.

L'ammistrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione del gravame.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo tribunale accolta con ordinanza pronunciata in pari data.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla camera di consiglio del 12 dicembre 1996.

DIRITTO

1. — l'impugnato provvedimento in data 2 luglio 1996 — con il quale il questore di Vibo Valentia ha revocato la licenza di porto di fucile rilasciata in favore del ricorrente Primaverale Antonio il 22 settembre 1994 dal commissariato di P.S. del predetto capoluogo — è motivato con riferimento alla coabitazione del citato soggetto con il figlio Francesco, «detenuto agli arresti domiciliari con ordinanza emessa dal tribunale di Roma, perché responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti» ed alla conseguente valutazione, operata dall'autorità emanante, che quest'ultimo «possa abusare delle armi detenute legalmente dal padre».

Le disposizioni nella fattispecie applicate dal questore di Vibo Valentia sono contenute negli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773).

Il primo dei menzionati articoli di legge prevede (conuni III e IV) che «le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta», ulteriormente disponendosi che «le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione».

Il successivo art. 43, nel contemplare talune fattispecie di condanna penale, al ricorrere delle quali non può essere concessa la licenza di portare armi, prevede altresì (ultimo comma) che siffatta licenza possa essere ricsata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non possa provare la sua buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.

2. — Così individuato il quadro normativo di riferimento ai fini della delibazione della sottoposta vicenda contenziosa, ritiene il tribunale che la controversia non possa essere definita indipendentemente dalla previa sottoposizione al giudizio di legittimità costituzionale delle illustrate previsioni di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., nella parte in cui consentono alla pubblica autorità di disporre la revoca della licenza di portare armi nei confronti di soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi.

La rilevanza della questione che questo tribunale intende sottoporre al giudizio della Corte costituzionale appieno viene in considerazione dal momento che il provvedimento nella fattispecie impugnato si fonda appunto sull'asserita presenza dell'illustrata circostanza: al ricorrere della quale il questore di Vibo Valentia ha disposto la revoca della licenza di porto di fucile in precedenza rilasciata al ricorrente Primaverile Antonio.

Il presupposto tenuto presente dall'autorità emanante vieppiù rileva ove si tenga conto che, secondo quanto esposto nella motivazione del provvedimento impugnato, il soggetto per il quale viene manifestato il convincimento circa la possibilità di abuso delle armi non è il titolare della licenza, ma il figlio con il medesimo convivente.

Tale elemento di fatto consente di argomentare, con carattere di assorbente e preliminare pregnanza rispetto alla configurazione normativa delle anzidette previsioni, come esse comportino una nozione «estesa» — quanto «indeterminata» — della fattispecie sostanziata dall'«idoneità all'abuso delle armi» suscettibile di essere interpretata (come comprovato dal provvedimento in esame) con riferimento non già alla sola persona (*rectius*: alle qualità e condizioni personali) del titolare dell'autorizzazione di polizia, ma anche ad altri soggetti ad esso legati da rapporti di parentela o di mera convivenza.

Proprio l'applicazione che il questore di Vibo Valentia ha inteso operare con riferimento alle illustrate disposizioni di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. — e nell'ambito dell'ampio apprezzamento che tali disposizioni consentono — induce questo tribunale a dubitarne della legittimità costituzionale: avuto riguardo alla presenza di un'indicazione a «fattispecie generica» (quali appunto «il mancato affidamento di non abusare delle armi») la quale ben può indurre, in assenza di sicuri parametri di riferimento, ricadute applicative idonee a vulnerare posizioni giuridiche garantite a tutti i cittadini dalla Carta costituzionale.

3. — Non può non darsi preliminarmente atto della presenza di un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, in base al quale viene riconosciuto all'esercizio del potere attribuito dalle disposizioni in esame un'ampia latitudine di discrezionale apprezzamento, la cui sindacabilità nell'ambito del giudizio di legittimità viene ad essere, per l'effetto, significativamente limitata.

Tale convincimento è stato ribadito anche da una recente decisione del Consiglio di Stato (sez. IV, 17 luglio 1996 n. 858), il quale ha rilevato come le misure di polizia abbiano carattere preventivo e perseguano finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; con la conseguenza che, in base agli artt. 11 e 43 del regio decreto n. 773/1931, per la revoca della licenza di porto d'armi non si richiede che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne sulla base di circostanze oggettive.

Con riserva di successiva disamina in ordine alla configurazione della «oggettività» delle circostanze di che trattasi — la cui presenza non viene in alcun modo richiesta, né postulata dalle disposizioni all'esame — va fin d'ora osservato come gli orientamenti maturati in giurisprudenza confortino la presenza di ambiti valutativi in capo alla pubblica amministrazione significativamente estesi: a fronte dei quali, come in precedenza accennato, le concrete possibilità di sollecitazione del sindacato giurisdizionale vengono corrispondentemente a restringersi.

Con particolare riferimento alla disposizione di cui all'art. 39 del regio decreto n. 773/31 — che riguarda la possibilità di inibire la detenzione di armi, munizioni e materie esplosive nei confronti dei soggetti che, analogamente a quanto previsto dall'art. 43, vengano ritenute capaci di abusarne — è infatti maturato un convincimento che attribuisce all'Amministrazione un ampio potere discrezionale, la cui sindacabilità ad opera del giudice amministrativo transita attraverso la rilevabile emersione di determinazioni manifestamente illogiche e irrazionali (T.A.R. Lazio, sez. I, 30 giugno 1982 n. 685; T.A.R. Toscana, 19 ottobre 1984 n. 1237; T.A.R. Lazio, sez. I, 22 maggio 1985 n. 618; T.A.R. Emilia Romagna, 9 settembre 1986 n. 494), ovvero di una carenza assoluta di motivazione (T.A.R. Lazio, sez. I, 30 novembre 1992 n. 1530, 9 ottobre 1993 n. 1444 e 2 novembre 1993 n. 1542).

Anche per quanto concerne la necessaria ostensione dell'apparato giustificativo (che, per effetto dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ora presidiata da un espresso obbligo normativo), è stato affermato che la legge, ai fini dell'adozione di un provvedimento negativo di rinnovo di licenza di porto di fucile, non richieda una puntuale motivazione circa la sussistenza di elementi che escludano l'affidabilità di un soggetto nell'uso delle armi addirittura escludendosi l'esigenza di una motivazione particolarmente penetrante, che finirebbe con l'incidere negativamente sul destinatario del provvedimento, arrecandogli nocumento, senza idonee garanzie procedurali (T.A.R. Toscana, 21 novembre 1986 n. 1359).

Quanto alle consistenza che devono assumere le circostanze atte a comprovare l'«inaffidabilità» ai fini dell'applicazione delle disposizioni all'esame, trovansi ulteriormente affermata la legittimità del diniego di rilascio della licenza di porto di fucile basato sull'affermazione che il richiedente non è in grado di dare sufficiente affidamento di fare dell'arma l'uso consentito dalla legge (cioè di non abusarne) in considerazione della sua personalità e della disistima che lo circonda (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 1972 n. 1165).

Nell'osservare come il riferimento a labili ed ambigui parametri di giudizio — quali integrati dall'estimazione sociale del soggetto o dalla considerazione nella quale il medesimo viene tenuto (per la valorizzazione dei quali, cfr. anche T.A.R. Marche, 1° agosto 1985 n. 282) — offra un ulteriore spunto per critiche riflessioni in ordine alla compatibilità costituzionale di previsioni il cui contenuto appare suscettibile di essere delineato da una indefinita ed indeterminata varietà di elementi, va ulteriormente rammentato come la revocabilità della licenza di portare armi nei confronti di colui il quale non dia affidamento di non abusarne sia stata affermata escludendosi la necessità che i fatti ascritti all'interessato costituiscano reato o che la responsabilità in ordine ad essi sia stata accertata con sentenza penale di condanna (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 agosto 1991 n. 521).

Le giustificazioni addotte in giurisprudenza a conforto di un orientamento che ha accentuato il carattere di «norma in bianco» delle disposizioni all'esame — con esso propiziando una (di fatto) incensurabile latitudine determinativa della p.a., la cui *ratio* giustificativa viene individuata in un apprezzamento svincolato da riscontrabili ed oggettivi parametri di riferimento, ma più semplicemente rimesso alla valutazione dell'autorità di P.S. — trovano un consapevole (ma per questo non meno discutibile) fondamento nel convincimento che siffatto potere si riveli in armonia con tutta la regolamentazione data alla materia.

È ben vero che la detenzione di armi si caratterizza, da un lato, per una intrinseca pericolosità e, dall'altro, per la mancanza o la tenuità di un interesse socialmente apprezzabile, presente in altre attività pure soggette ad autorizzazione amministrativa.

Ciò nondimeno, va tuttavia rilevato come la concreta esercitabilità della potestà repressiva (che si sostanzia nella revoca del porto d'armi) debba comunque essere ricondotta nell'alveo delle regole proprie di ogni potere discrezionale.

E postuli, conseguentemente, l'assolvimento dell'obbligo di motivazione, al quale accede l'esternazione delle ragioni che sono alla base del provvedimento adottato e che non possono essere indicate con la semplice testuale ripetizione della formula legislativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 4 marzo 1985 n. 281).

4. — Ma anche la riaffermazione delle note coordinate di legittimità dell'esercizio del potere amministrativo — identificabili, fra l'altro, nella presenza di un congruo apparato giustificativo e motivazionale che dia piena contezza, in fatto quanto in diritto, delle scelte operate dall'amministrazione — si rivela inadatta a garantire la piena attuazione delle garanzie previste dall'ordinamento, ove il fondamento normativo della potestà non corrisponda — come nel caso in esame questo giudice ha motivo di ritenere — ai principi dettati da talune disposizioni della Carta costituzionale.

Ben è consapevole il tribunale remittente come, per costante giurisprudenza, la licenza di porto d'armi debba essere intesa come una deroga al generale divieto posto dall'ordinamento di girare armati e vada rilasciata solo nei casi di effettiva e comprovata necessità.

Nondimeno, l'esercizio della potestà di revoca, impingendo in situazioni giuridiche soggettive la cui espansione riviene dall'adozione di un atto permissivo adottato dalla stessa autorità pubblica, non può ritenersi legittimamente connesso allo svolgimento di unilaterali apprezzamenti i quali, per quanto rivolti a dimostrare l'affidabilità del soggetto (in relazione al «corretto uso delle armi»), finiscono per atteggiarsi quale ricadute applicative di una fattispecie dispositiva a contenuto indeterminato.

A fronte di tale tipologia normativa (ed in relazione alle circostanze invocabili dall'amministrazione procedente ai fini dell'esercizio del potere consentito dalle norme in discorso) viene ad emergere una limitata sindacabilità del convincimento al riguardo espresso dall'autorità di Pubblica Sicurezza: il quale, non necessariamente tributario di obiettivi e circostanziati riscontri, sfugge al giudizio di legittimità ove l'atto, come in precedenza sottolineato, non si dimostri macroscopicamente inficiato.

Tale circostanza, in assenza di previsioni normative che configurino le concrete fattispecie in base alle quali possa essere espresso il giudizio di «inaffidabilità» consente una revocabilità della licenza concretamente adottabile *ad nutum*: potendo essere il presupposto apprezzamento basato ora su mere informazioni di polizia (non confortate dalla necessaria ostensione di elementi e circostanze di fatto), ora su generiche considerazioni ostative fondate sulla diminuita estimazione e considerazione sociale del soggetto (la cui indimostrata conclusione appieno rileva ove si consideri l'eterogeneità e la vaghezza di tale fondamento giustificativo).

Va a questo punto rammentato come codesta Corte, con sentenza n. 440 del 2-16 dicembre 1993, ebbe a rilevare il contrasto degli artt. 11 e 43 del regio decreto n. 773/1931 con le previsioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui l'originaria formulazione delle relative disposizioni postulava in capo al richiedente il porto d'armi la presenza del requisito della «buona condotta», ovvero poneva l'obbligo di dimostrazione di tale requisito a carico del soggetto vulnerato da un provvedimento di revoca della già rilasciata licenza.

In tale circostanza fu osservato come «l'estrema varietà dei criteri in grado di pervenire ad un'operazione di riempimento e di conseguente tipizzazione del requisito della buona condotta» implicasse «l'insorgere di zone di assoluta incertezza quanto alla verifica dei parametri sui quali la pubblica amministrazione deve attestarsi nel valutare la sussistenza del detto requisito»; ulteriormente rilevandosi come — interna di dimostrazione del requisito della «buona condotta» — si dimostrasse «intrinsecamente irragionevole addebitare all'interessato un onere che talora neppure l'amministrazione è in grado di adempiere proprio per la varietà dei parametri di verifica dai quali può scaturire la preclusione alla realizzazione di posizioni soggettive di cui il privato è titolare».

Siffatta «varietà dei parametri di verifica» è analogamente riscontrabile anche per quanto riguarda i presupposti sulla base dei quali un soggetto dell'ordinamento può essere ritenuto «inaffidabile» circa l'uso delle armi: e, conseguentemente, privato della licenza già posseduta.

È, ancora una volta analogamente, la dimostrazione del requisito della «buona condotta», rispetto alla dimostrazione di «affidabilità» onde trattasi, appare rivelare la presenza di una ricaduta concettuale particolarmente omogenea ad un sistema istituzionale (quale quello fascista) rispetto al quale il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rappresenta un corpo di disposizioni di coerente ispirazione repressiva, all'interno di un complessivo ordito normativo precipuamente finalizzato ad esigenze di controllo sociale e politico dei cittadini (peraltro all'epoca ristretti al rango di «sudditi»).

L'indeterminatezza delle disposizioni dettate ai fini del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici — nell'ambito delle quali le norme ora in esame rappresentano una tipica, ancorché non isolata, esemplificazione dispositiva — appare, in tale ottica, particolarmente consona ad assolvere le funzioni che il legislatore dell'epoca intendeva perseguire nel definire un penetrante e capillare strumentario di repressione delle libertà fondamentali dei cittadini, al fine di mantenere, attraverso l'amplissima latitudine discrezionale riconosciuta all'esercizio dei poteri facenti capo all'autorità di pubblica sicurezza, un autoritario e rigido controllo della società.

Tale esteso — e tendenzialmente incensurabile — apprezzamento discrezionale, nelle sue concrete ricadute limitative sulla libertà dei singoli, non appare al tribunale remittente ulteriormente compatibile con i principi ispiratori della Carta repubblicana.

Va al riguardo dato atto delle affermazioni esplicitate dalla Corte costituzionale con la rammentata pronuncia n. 440/1993, in base alle quali, «se è vero che resterebbe preclusa la possibilità che il potere discrezionale dell'amministrazione trasmodi in arbitrio non soltanto esaminando la progressiva evoluzione giurisprudenziale e dottrinale che ha svincolato la nozione di buona condotta dalle incrostazioni socio-politiche caratterizzanti il sistema pre-costituzionale, tentando di storicizzarne la portata, è anche vero che si è trattato, di frequente, di un'operazione interpretativa priva di risultati favorevoli in concreto, rimanendo demandato ai soli titolari della *potestas decidendi* il compito di determinare il contenuto dei presupposti e imponendosi così all'interessato un prova talora diabolica volta a contrastare la forza cogente».

Nell'osservare, ancora una volta, come i principi affermati nella rammentata pronuncia rivelino precipue e singolari idoneità applicative anche per quanto riguarda la previsione ora in esame, va ulteriormente ribadito come la genericità del disposto normativo di che trattasi, nel consentire lo svolgimento di apprezzamenti che si risolvono in una pratica incensurabilità in sede giudiziale (in quanto privi di un concreto ed obiettivo fondamento di fatto, che le disposizioni in esame non richiedono, né postulano in alcun modo), privi il cittadino di efficaci e reali strumenti di difesa, inibendo la possibilità di un concludente ricorso alla tutela giurisdizionale: il cui esercizio rischia, proprio in conseguenza dell'assenza di parametri di riferimento, di arrestarsi di fronte alla rilevata carenza di clamorose (e perciò stesso limitate) fattispecie inficianti *sub specie* della manifesta illogicità ed incongruità determinativa, del travisamento dei fatti, ovvero della assoluta carenza motivazionale.

Nel mutuare, ancora una volta, i principi ermeneutici da codesta Corte esemplarmente esplicitati nella ripetuta pronuncia n. 440/1993, va rilevato come, per effetto della mancata predeterminazione dei «canoni cui la pubblica autorità deve uniformarsi», nonché degli «schemi attraverso i quali il privato è posto in condizione di ribaltare la detta valutazione», sussista sempre, «per un verso, un'ampia possibilità di abuso dell'organo decidente, solo in parte ovviabile attraverso l'accesso alla giurisdizione; e, per altro verso, la necessità per il privato di addurre elementi dimostrativi in grado di superare il giudizio negativo formulato nei suoi confronti e di cui non sempre è posto in condizione di disporre».

5. — Ribadite le considerazioni svolte ai precedenti punti, dubita pertanto il tribunale che le rammentate disposizioni di cui agli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 rivestano i caratteri della legittimità costituzionale — segnatamente per quanto concerne la compatibilità con le previsioni di cui agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione — nella parte in cui consentono alla pubblica autorità di revocare la licenza di portare armi nei confronti di colui il quale non dia affidamento di non abusare delle armi; per l'effetto valutandosi l'esigenza, in relazione alla non manifesta infondatezza ed alla rilevanza della relativa questione, di devolverne d'ufficio — ai sensi degli artt. 11 legge cost. 9 febbraio 1948 n.1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 — l'esame alla Corte costituzionale.

In particolare, rileva il giudice remittente che le ripetute norme del regio decreto n. 773/1931 appaiono porsi in contrasto:

con l'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui la Repubblica riconosce e garantisce lo svolgimento della personalità dell'individuo sia *uti singulus*, sia all'interno delle formazioni sociali delle quali faccia parte: al riguardo osservandosi come la consentita facoltà di portare armi ben possa integrare, ancor più ove preordinata all'esercizio dell'attività venatoria, una manifestazione della personalità del cittadino, la cui estimazione sociale verrebbe inoltre ad essere gravemente vulnerata dall'adozione di un atto di revoca della licenza;

con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui garantisce a tutti i cittadini pari dignità sociale ed eguaglianza di fronte alla legge, altresì imponendo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; tale disposizione non potendo non trovare applicazione in presenza di posizioni giuridiche, delle quali si rivelino portatori i soggetti dell'ordinamento, aventi contenuto anche meramente oppositivo (relativamente ai provvedimenti con i quali l'autorità pubblica revochi la già rilasciata autorizzazione);

con l'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui viene imposto all'amministrazione di operare secondo canoni improntati al buon andamento ed alla correttezza; la vulnerazione di tale principio venendo a configurarsi, con ogni evidenza, attraverso la consentita adottabilità di provvedimenti che, lungi dall'essere necessariamente fondati su presupposti e circostanze certi e dimostrabili, possano consentire l'adozione di determinazioni permeate da caratteri di arbitrarietà, propiziando la consolidazione di abusi a danno delle posizioni giuridiche soggettive delle quali siano legittimamente portatori i soggetti dell'ordinamento.

Considerata dunque la non manifesta infondatezza — ai sensi dei richiamati artt. 2, 3 e 97 della Costituzione — nonché la rilevanza della questione (atteso che la presente vicenda contenziosa è insuscettibile di essere decisa indipendentemente dalla valutazione della compatibilità costituzionale del ripetuto disposto di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.), determina il Tribunale di rimettere all'esame della Corte costituzionale il giudizio di legittimità delle anzidette previsioni, nella parte in cui consentono la revocabilità della licenza di portare armi laddove il soggetto interessato non dia affidamento di non abusare delle armi.

La rimessione dell'esposta questione all'esame della Corte costituzionale impone, a termini di legge, di disporre la sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Calabria-Catanzaro:

visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata — in relazione agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nella parte in cui consentono la revocabilità della licenza di portare armi laddove il soggetto interessato non dia affidamento di non abusare delle armi;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata remissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura dell'ufficio di segreteria di questo tribunale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 1996.

Il presidente: BOZZI

Il consigliere estensore: POLITI

Il consigliere: VINCIGUERRA

N. 111

Ordinanza emessa il 16 agosto 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 febbraio 1997) dal pretore di Trani sezione distaccata di Canosa di Puglia nel procedimento civile vertente tra condominio via Redipuglia nn. 20, 22 e 28 - Canosa di Puglia - in persona dell'amministratore e Margiotta Damiano.

Processo civile - Procedimenti possessori - Applicabilità delle norme sulla instaurazione del giudizio di merito di cui agli artt. 669-bis e seguenti, concernenti i procedimenti cautelari - Esclusione - Mancata previsione - Lesione del diritto di azione e di difesa - Violazione del principio della precostituzione per legge del giudice naturale e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(C.P.C., art. 703, secondo comma).

(Cost., artt. 24, 25, 97 e 101).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

PREMESSO IN FATTO.

che con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 1996 il condominio di via Redipuglia nn. 20, 22, 28, in Canosa di Puglia, citava in giudizio, dinanzi al pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia, Margiotta Damiano, proprietario di un appartamento facente parte del condominio medesimo, per ivi sentire «dichiarare e qualificare spoglio violento e clandestino quello operato dal convenuto» e consistito nella realizzazione di una pensilina fissa in struttura metallica e plexiglass di circa mq. 20, a parziale copertura della veranda dell'appartamento di proprietà dello stesso condomino convenuto;

che con ricorso depositato il 7 aprile 1995 il condominio, proponendo azione di spoglio, aveva chiesto al pretore la rimozione della predetta pensilina;

che tale ricorso veniva rigettato dal pretore con provvedimento dell'11 novembre 1995 reclamato dal ricorrente dinanzi al tribunale di Trani;

che il tribunale di Trani con provvedimento del 15 dicembre 1995 accoglieva il reclamo e ordinava al Margiotta la rimozione della pensilina, fissando il termine di un mese dalla comunicazione del provvedimento per l'inizio del giudizio di merito;

che con il predetto atto di citazione veniva introdotto il giudizio di merito del procedimento possessorio ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c.

PREMESSO IN DIRITTO

che l'art. 703 c.p.c., al secondo comma, stabilisce che «il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-bis e seguenti», e che l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene in particolare applicabili al procedimento possessorio la norma sul reclamo (l'art. 669-terdecies c.p.c., così come modificato dalla sentenza n. 253 del 23 giugno 1994 che ha previsto la possibilità del reclamo anche con riferimento all'ordinanza di rigetto), la norma che disciplina l'inizio del giudizio di merito e quella che condiziona all'inizio del giudizio di merito l'efficacia del provvedimento cautelare (artt. 669-octies e novies c.p.c.);

che lo stato processuale sopra descritto (giudizio di merito instaurato con atto di citazione a seguito di ordinanza del tribunale di Trani di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso possessorio) è proprio il risultato dell'applicazione delle norme sopra richiamate;

che il giudizio di merito è stato correttamente instaurato dinanzi al pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia, competente sia per materia (ex art. 8, n. 1 c.p.c., in ragione della natura possessoria del procedimento), che per territorio (ex art. 21, secondo comma, c.p.c., in considerazione del luogo del denunciato spoglio).

O S S E R V A

L'applicazione al procedimento possessorio delle norme sul giudizio di merito del procedimento cautelare (artt. 669-*octies* e *novies* c.p.c.) solleva dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 703, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui tale articolo, prevedendo che «Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669-*bis* e seguenti», richiama genericamente tutta la disciplina dettata per i procedimenti cautelari e non esclude (né fornisce elementi interpretativi per escludere) l'applicazione delle sopracitate norme al procedimento possessorio.

La questione di illegittimità costituzionale appare non manifestamente infondata in considerazione dei diversi profili di illegittimità che emergono dall'applicazione, al procedimento possessorio, degli artt. 669-*octies* e *novies* c.p.c. e che, in particolare, risultano evidenziati e, per così dire, esaltati dal procedimento in esame.

Si consideri infatti che, nel caso in esame, a seguito dell'instaurazione del giudizio del cd. merito possessorio (e dando ovviamente per acquisita la necessità di tale instaurazione), nessuna soluzione interpretativa, che questo pretore possa seguire per consentire la definizione di tale instaurato giudizio di merito, appare conforme ai dettami costituzionali.

Posto che il giudizio di merito, a seguito dell'ordinanza di accoglimento del ricorso possessorio emessa dal tribunale in sede di reclamo, è stato instaurato dinanzi allo stesso pretore che ha inizialmente (e cioè, per così dire, in prima istanza) rigettato il ricorso possessorio, si delinea una situazione processuale assai singolare di vero e proprio stallo, qualunque sia la soluzione interpretativa che si voglia adottare.

E infatti:

A) il pretore adito con la proposizione del giudizio di merito costituisce, in applicazione delle norme sulla competenza per materia (art. 8, n. 1, c.p.c.) e per territorio (art. 21, secondo comma, c.p.c.), il giudice naturale di tale giudizio sicché, in mancanza di una disposizione normativa specifica che consenta di rilevare la situazione di «incompatibilità» venutasi a creare (si consideri che nel caso in esame non può propriamente parlarsi di «altro grado del processo» così come previsto ai fini dell'astensione dal n. 4 dell'art. 51 c.p.c.), rilevare tale «incompatibilità» comporterebbe senz'altro una violazione del principio del giudice naturale, sancito dall'art. 25 della Costituzione.

B) Una volta dato per acquisito che il pretore adito provvede dunque alla trattazione del giudizio di merito (si consideri che addetto alla sezione distaccata di Canosa di Puglia vi è un solo pretore e che certamente non tecnica, ma dettata solo da ragioni di opportunità organizzative, appare la soluzione del ricorso alla delega al vice pretore), potrebbero prospettarsi ancora due possibili soluzioni interpretative, entrambe non conformi ai dettami costituzionali:

1) qualora, per ipotesi, si volesse ritenere che il pretore sia vincolato alla decisione espressa dal tribunale in sede di reclamo, per cui allo stesso non resterebbe che decidere il giudizio di merito in conformità all'ordinanza del tribunale e in difformità del precedente provvedimento di rigetto, si profilerebbe inevitabilmente una violazione del principio del libero convincimento del giudice sancito dall'art. 101 della Costituzione;

2) qualora si ritenesse invece che pretore è libero nelle sue valutazioni ed ha quindi la possibilità di confermare le valutazioni già espresse con il provvedimento di rigetto (si consideri che nel caso in esame la trattazione del giudizio di merito con l'eventuale espletamento di una attività istruttoria non è suscettibile di offrire elementi di giudizio diversi da quelli già emersi nella fase sommaria), si potrebbe ravvisare una doppia violazione, dell'art. 24 della Costituzione (sotto il profilo della effettività della tutela dei diritti) e dell'art. 97 della Costituzione (sotto il profilo del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione giudiziaria): da un lato verrebbero infatti frustrate le ragioni di tutela invocate dal ricorrente e riconosciute dal tribunale, dall'altro risulterebbe completamente inutile il previsto rimedio del reclamo.

Alla luce di tale disamina appare chiaro che tutti i profili di illegittimità costituzionale, sopra evidenziati, scaturiscono proprio dall'aver il secondo comma dell'art. 703 c.p.c. previsto o comunque non escluso, attraverso la tecnica del richiamo all'art. 669-*bis* e seguenti, l'applicazione al procedimento possessorio delle norme sulle instaurazione del giudizio di merito.

Tale questione di legittimità costituzionale, per quanto sin ora detto, appare, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante per il presente giudizio in quanto la risoluzione della stessa può consentire il superamento della situazione di stallo in cui tale giudizio versa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, che solleva d'ufficio, dell'art. 703, secondo comma, c.p.c. in relazione agli artt. 24, 25, 97 e 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio;

Dispone che a cura della cancelleria vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, sempre a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga comunicata alle parti, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Canosa di Puglia, addì 16 agosto 1996

Il pretore: GRIPPO

97C0241

N. 112

Ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal pretore di Savona sez. distaccata di Cairo Montenotte sul ricorso proposto da Demichelis Flavio contro la prefettura di Savona

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali - Divieto - Trattamento sanzionatorio - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi - Lamentata eccessività della durata minima della sanzione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di lesioni personali colpose o di omicidio colposo.

(Nuovo Codice della Strada, art. 176).

(Cost., art. 3).

IL VICE-PRETORE ONORARIO

A scioglimento della riserva assunta il 28 ottobre 1996 ha pronunciato la seguente ordinanza.

In data 1° aprile 1996, Demichelis Flavio mentre era alla guida della vettura targata TO/60432L eseguiva l'inversione del senso di marcia nell'area antistante la barriera autostradale di Altare, lato Savona.

La condanna per la contravvenzione suindicata comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, anche in assenza di qualsiasi pericolo per gli altri utenti, mentre nel caso di violazione di ogni altra norma della circolazione, commessa su carreggiate, rampe e svincoli e dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo), la sanzione accessoria varia da un minimo di quindici giorni ad un massimo di un anno, ai sensi dell'art. 222 cod. strad.

Tale disciplina risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'art. 176 cod. strad. vieta di invertire il senso di marcia su carreggiate, rampe e svincoli autostradali, ciò al fine di garantire che la circolazione, in tali punti critici, si svolga in condizioni di sicurezza. In tali casi, infatti, il conducente pone in essere un grave fattore di turbamento della circolazione, rilevando ben poco che la velocità sia ridotta nelle aree in questione.

Il vigente codice della strada, al fine di assicurare l'osservanza delle norme sulla circolazione, ha predisposto un composto apparato repressivo, con larga applicazione di sanzioni accessorie di tipo interdittivo che si affiancano alle sanzioni principali penali e amministrative.

L'infrazione del divieto di cui all'art. 176 cod. strad., commi 1 e 19, prevede infatti oltre alla pena principale congiunta dell'arresto e dell'ammenda, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo non inferiore a sei mesi. È opinione dominante che gli automobilisti patiscono in misura maggiore la sanzione amministrativa accessoria che crea notevole danno alla loro libertà di circolazione.

Occorre però evidenziare che dalla violazione di altre norme di circolazione commessa negli stessi spazi, e da cui derivano danni alle persone, la sospensione della patente di guida avviene per un periodo di tempo inferiore: da uno a sei mesi nel caso di lesione colposa grave o gravissima; da due mesi ad un anno nel caso di omicidio colposo.

Appare quindi evidente la disarmonia rispetto all'art. 176 e non è giustificabile rispetto all'art. 3 della Costituzione, in quanto il pericolo del danno viene sanzionato in modo più grave del danno stesso.

La rilevanza della questione appare indiscutibile, in quanto non appare logico che chi opera un'inversione di marcia che non crea pericolo effettivo, subisca la sospensione della patente per un periodo maggiore di chi cagiona ad altri lesioni di beni tutelati costituzionalmente, come la vita e la salute.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. strad., nella parte in cui prevede che il periodo di sospensione della patente di guida, nel caso di inversione del senso di marcia su carreggiate, rampe e svincoli delle autostrade, non possa essere inferiore a sei mesi, anche quando non sussiste alcuna situazione di pericolo, mentre la sanzione amministrativa accessoria suindicata, nel caso di violazione di altre norme di circolazione, commessa negli stessi spazi, dalla quale derivino danni alle persone (lesioni personali colpose e omicidio colposo) è applicata per un periodo inferiore (art. 222 cod. strad.);

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, tenendo conto della questione già sollevata in data 4 gennaio 1996 dal g.i.p. di Cremona;

Dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Savona, addì 1° ottobre 1996

Il vice-pretore onorario: OLIVIERI.

97C0242

N. 113

*Ordinanza emessa il 17 dicembre 1996 dal pretore di Macerata
sul ricorso proposto da Clementi Enrico contro l'INAIL*

Lavoro e previdenza (controversia in materia di) - Lite non manifestamente infondata né temeraria - Pagamento delle spese processuali - Previsto esonero del lavoratore soccombente - Attuale vigenza di tale disposizione a seguito della sentenza n. 134/1994, dichiarativa di incostituzionalità dell'art. 4, del decreto-legge n. 384/1992, che abrogava detto esonero - Ingiustificata parità di trattamento tra lavoratori abbienti e non abbienti - Incidenza sul diritto di difesa per i non abbienti - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 23/1973, 60/1979 e 135/1987 concernenti questioni analoghe e ritenute superabili dal giudice remittente.

[C.P.C. (disp. attuazione del), art. 152].

(Cost., artt. 3 e 24).

IL CONSIGLIERE PRETORE

Letti gli atti, osserva:

1.1. — L'indagine medico-legale esperita ad iniziativa dell'ufficio, i cui risultati non sono stati contraddetti da differenti acquisizioni, ha escluso l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda qui proposta, relativa a riconoscimento di ipoacusia asseritamente riferita a rumori prodotti da macchinari usati per ragioni professionali.

1.2. — Sicché la domanda medesima si rende meritevole di reiezione.

1.3. — Il che comporterebbe l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disposizioni di attuazione al c.p.c., in assenza di temerarietà o manifesta infondatezza della sua pretesa.

1.4. — È infatti opinione di questo pretore che detta norma ha ripreso integrale vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n. 134, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 384/1992, convertito in legge n. 483/1992, abrogativo del cennato art. 152.

2. — La difesa dell'Istituto ha, in questa prospettiva, sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma per sospetto contrasto con gli artt. 3, 24, comma terzo e 53, comma primo della Costituzione, nella parte in cui dispone l'esonero dal pagamento delle spese di lite anche nei confronti del lavoratore soccombente che risulti abbiente.

3.1. — Con la richiamata decisione n. 134/1994, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità *tout court* dell'art. 4 c.p.v. decreto-legge n. 384/1992 convertito, in quanto con esso si sarebbe operata una indiscriminata abrogazione dell'esonero dal pagamento delle spese di causa dei lavoratori soccombenti, «trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti».

Il che avrebbe posto la norma medesima «in insanabile contrasto — nella sua interezza — con i precetti costituzionali evocati: risultandone, per l'effetto, indiscriminatamente (e irragionevolmente quindi) ripristinata la situazione di disparità sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate (art. 3); limitata di fatto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (art. 24); non tutelata a sufficienza la condizione di inabile al lavoro (art. 38 della Costituzione)».

3.2. — Ma proprio per il fatto che da tali ineccepibili premesse sia derivata la dichiarazione di illegittimità integrale della disposizione oggetto di esame, senza che alcuna distinzione si facesse fra lavoratori abbienti e non abbienti, il moto pendolare della disciplina normativa nella soggetta materia non sembra essersi arrestato nel punto di equilibrio consentito dai valori costituzionali richiamati e comunque evocabili.

Si è infatti di nuovo sbilanciato il rapporto riguardante il trattamento normativo fra tali categorie di lavoratori (questa volta a favore della prima) in ordine al pagamento delle spese legali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, in ipotesi di soccombenza dei richiedenti.

4.0. — Una simile soluzione indiscriminata pare ledere, per altro verso, gli stessi parametri della Costituzione che si sono intesi salvaguardare con la rammentata decisione.

4.1. — L'art. 24, al terzo comma, limita innanzi tutto la predisposizione di «appositi istituti» atti ad assicurare l'azione e la difesa presso ogni giurisdizione (fra i quali può rientrare anche l'esonero dal pagamento delle spese nei casi che ci occupano) a favore dei soli «non abbienti».

4.2. — In diretta correlazione con tale precetto va poi considerato e il principio di uguaglianza, codificato nell'art. 3 della Costituzione, comporta anche il logico corollario secondo cui situazioni apprezzabilmente diverse o comunque non assimilabili, alla stregua di un criterio differenziale dato, non possono avere una disciplina uniforme, che da tale criterio totalmente prescinda.

4.3. — Evidenti sono le conseguenze che discendono dall'applicazione alla specie di tale premessa: se il regime di favore consistente nell'esonero detto è previsto per il lavoratori soccombenti in siffatte controversie proprio in ragione di un loro stato di «non abbenza» (come pare desumersi anche dalla stessa pronuncia n. 134/1994 della Corte costituzionale e dalle altre in essa richiamate), non è giustificata l'estensione di esso anche ai lavoratori abbienti, che perciò si palesa verosimilmente offensiva del principio costituzionale desumibile dalla coordinata lettura degli artt. 3 e 24 comma terzo della Costituzione che qui si è proposta.

Onde non manifestamente infondata si presenta, per questi argomenti, la questione sollevata.

4.4. — Né all'accoglimento dell'eccezione che qui si intende sollevare sembra porre ostacolo un'eventuale indeterminazione della categoria dei non abbienti, nei cui confronti soltanto dovrebbe residuare l'esonero previsto dall'art. 152 disp. di attuaz. al c.p.c. La relativa determinazione, invero, in caso di omesso intervento sul punto ad opera del legislatore, potrà avvenire da parte dell'interprete, facendo in ipotesi ricorso alla normativa sul patrocinio gratuito o a spese dell'erario.

5.1. — Sembra viceversa estraneo alla fattispecie l'altro parametro invocato dalla difesa dell'Istituto ed individuato nell'art. 53, comma primo, della Costituzione.

5.2. — Invero non è qui in discussione la misura della contribuzione di una spesa pubblica, ma l'esonero dall'adempimento di un'obbligazione accessoria, conseguente all'esito di un giudizio.

6. — La questione medesima è nel caso rilevante, per la verosimile condizione di abbenza del soggetto ricorrente, quale titolare di reddito annuo imponibile di L. 21.013.000, riferito al 1993 (ultimo anno documentato), secondo quanto dimostrato dall'Istituto.

7. — Infine, pur avendo il giudice delle leggi già affrontato e disatteso la questione di legittimità dell'art. 152 disp. di attuazione al c.p.c. Alla stregua delle norme costituzionali qui richiamate (si vedano in particolare le sentenze nn. 23 del 1973, 60 del 1979 e 135 del 1987), si reputa egualmente dover rimettere al suo vaglio il problema cennato, attesa la novità della sua impostazione rispetto all'ottica in precedenza seguita dai giudici remittenti.

7.2. — In particolare, come ricordato dalla difesa dell'INAIL, nella sentenza n. 135 del 1978, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame sollevata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la violazione del quale sarebbe stata peraltro ipotizzata per il fatto che la norma, consentendo l'esonero dal pagamento delle spese giudiziali per il lavoratore pur se abiente, avrebbe introdotto una arbitraria discriminazione tra le parti processuali, garantendo il diritto alla difesa in maggior misura al lavoratore rispetto all'Istituto previdenziale.

7.3. — Laddove diversa è la prospettiva qui individuata, che coglie il dubbio di incostituzionalità della norma in esame nell'identico trattamento favorevole fra lavoratori abbienti e non abbienti, sprovvisti i primi di esigenze meritevoli di più accentuata tutela giurisdizionale rispetto al generale consorzio dei cittadini.

8. — Talché va disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. nella parte in cui consente, nella ipotesi ivi prevista, l'esonero dal pagamento delle spese del giudizio anche ai lavoratori abbienti, per ipotizzato contrasto con i precetti degli artt. 3 e 24 comma terzo della Costituzione, nel senso indicato in motivazione;

Per effetto sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata per esteso alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 17 dicembre 1996

Il consigliere pretore: TAGLIANTI

97C0243

N. 114

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Zucco Giuseppe*

Processo penale - Codice abrogato - Procedimento per reato di associazione per delinquere - Sopravvenuta separazione del processo per taluno degli associati - Incompatibilità del giudice del dibattimento a giudicare su fatti in ordine ai quali si è già pronunciato con sentenza nei confronti degli altri coimputati del medesimo reato - Omessa previsione - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Richiesta di estensione dei principi già affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 371/1996.

(C.P.C., art. 61).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Visti gli atti del procedimento penale contro Zucco Giuseppe, nato a Locri il 9 marzo 1933 e residente a San Francesco al Campo (Torino) in via Bruna, 73/L, imputato del reato di cui all'art. 416, comma primo c.p., commesso in Torino e altrove dal 1981 al 1985;

Rilevato che trattasi di procedimento penale che, a norma dell'art. 241 delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale, prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti;

Preso atto che con sentenza n. 371 del 2 novembre 1996 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma secondo del codice di procedura penale — per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — nella parte in cui non vi si prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

Osservato che questo tribunale, con sentenza del 6 marzo 1996, ha giudicato previa separazione dei procedimenti, in merito ai reati ascritti ad altri 19 imputati (alcuni dei quali, e precisamente Arena Cosimo e Gentile Giovanni Battista, accusati degli stessi reati ascritti allo Zucco), nonché in ordine ad un'altra imputazione (artt. 110 c.p., 8 legge 7 gennaio 1929, n. 4 e 4 n. 5 legge n. 516/1982) pure ascritta allo stesso Zucco, conseguentemente pronunciandosi sulle prove esistenti agli atti circa la sussistenza dell'associazione per delinquere di cui oggi deve rispondere anche lo Zucco;

Constatato che si versa, dunque, in situazione del tutto analoga a quelle prese in esame dalla citata sentenza della Corte costituzionale in tema di incompatibilità del giudice a giudicare di fatti in ordine ai quali già si è espresso con sentenza nei confronti di altri coimputati del medesimo reato;

Constatato, altresì, che il dettato di cui all'art. 61 del codice 1930 (di applicazione necessaria nel presente procedimento, in virtù del citato art. 241 disp. trans. nel nuovo codice di procedura penale) è sostanzialmente identico a quello di cui all'art. 34 del nuovo codice di procedura penale, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale presentando le stesse lacune che il giudice delle leggi ha posto in evidenza in tale articolo, e che pertanto in ordine al medesimo sembrano pertanto profilabili gli stessi rilievi di illegittimità costituzionale enunciati in detta pronuncia;

Poiché la questione è rilevante, in quanto questa sezione del tribunale è composta di soli quattro giudici, due dei quali (il presidente dott. Gosso ed il giudice dott.ssa Pironti) hanno preso parte al precedente giudizio, e non è dunque possibile formare altro collegio da parte di diversi magistrati imparziali.

P. Q. M.

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 61 codice di procedura penale 1930 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Torino, addì 7 novembre 1996

Il presidente: Gosso

N. 115

Ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sui ricorsi riuniti proposti da Di Marca Michele contro il comune di Lomagna ed altri

Edilizia e urbanistica - Regione Lombardia - Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale di Montevicchia e della valle del Curone - Definitiva inclusione nel piano stesso di terreno inizialmente classificato quale industriale nel piano urbanistico del comune di Lomagna ed oggetto di stipula di convenzione di lottizzazione ma, a seguito di variante allo strumento urbanistico (impugnato con ricorso giurisdizionale dal proprietario del terreno stesso) classificato quale terreno agricolo - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa in giudizio, sul diritto di proprietà e sui principi del giusto procedimento, di ragionevolezza e coerenza del procedimento legislativo e di tutela giurisdizionale - Indebita interferenza sull'attività degli organi giurisdizionali.

(Legge regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86, artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20; legge regione Lombardia, 29 aprile 1995, n. 39).

(Cost., artt. 3, 24, 42, 97, 101, secondo comma, e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza:

Sul ricorso n. 4893/1994 proposto da: Di Marca Michele rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19, contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Spallino Antonio e Rasà Edoardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via Chiossetto, 17, e nei confronti della regione Lombardia e del consorzio parco naturale Montevicchia e Valle del Curone, non costituitisi in giudizio.

Sul ricorso n. 4894/1994 proposto da: Di Marca Michele rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19, contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Spallino Antonio e Rasà Edoardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via Chiossetto, 17, e contro la regione Lombardia, non costituitasi in giudizio; e nei confronti del consorzio parco naturale Montevicchia e Valle del Curone, non costituitosi in giudizio.

Sul ricorso n. 5771/1994 proposto da: Di Marca Michele rappresentato e difeso da Losa Liberto e Roderi Giorgio elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Milano, via Mascheroni, 19, contro il comune di Lomagna costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Spallino Antonio e Rasà Edoardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, via Chiossetto, 17, e contro la regione Lombardia, non costituitasi in giudizio e nei confronti del consorzio parco naturale Montevicchia e Valle del Curone, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. G. Sala ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3.

Per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 4893/1994: della variante di piano regolatore comunale adottata con deliberazioni di consiglio comunale n. 114 in data 15 settembre 1989 e n. 5 in data 12 febbraio 1993 ed approvata con deliberazione di giunta regionale della Lombardia n. 54.004 del 2 giugno 1994, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 in data 27 luglio 1994 nella parte in cui prevede, per le aree di proprietà del ricorrente, una destinazione di zona E - agricola, e di ogni altro atto preordinato e connesso;

quanto al ricorso n. 4984/1994: del provvedimento del sindaco di Lomagna n. 3755 del 16 luglio 1994 di diniego di concessione edilizia e di ogni ulteriore atto preordinato e connesso;

quanto al ricorso n. 5771/1994: del provvedimento del sindaco di Lomagna n. 7417 in data 20 ottobre 1994 che nega la concessione edilizia richiesta dal ricorrente e di ogni ulteriore atto preordinato e connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Lomagna in tutti i ricorsi e del consorzio di gestione del parco naturale di Montevicchia e Valle del Curone, nel ricorso n. 5771/1994;

Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 14 novembre 1996 il relatore dott. Ugo Di Benedetto;

Uditi, altresì, l'avv. Losa per il ricorrente;

L'avv. Rasà per il resistente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

Il dott. Michele Di Marca è proprietario, in comune di Lomagna, località Tricodaglio, di una vasta area della superficie complessiva di 77.280 mq, più esattamente distinta in catasto terreni al foglio n. 4, mappali 53, 85, 87, 88, 89, 182, 183, 184, 185, 186, 196, 320, 409, 1133/4/5, 1198/9.

Il previgente strumento urbanistico comunale di Lomagna, definitivamente approvato con delibera di giunta regionale n. 15245 del 3 dicembre 1986, qualificava una certa parte dell'intero compendio immobiliare come «zona D - industriale».

In ragione della destinazione edificatoria del terreno, il ricorrente dott. Di Marca presentava alla amministrazione comunale di Lomagna una proposta di piano di lottizzazione industriale, che incontrava il favore della amministrazione comunale di Lomagna e che veniva, pertanto, approvato con delibera consiliare n. 75 del 30 maggio 1983; in data 19 ottobre 1984 seguiva la stipula della convenzione di lottizzazione con atto a rogito notaio dott. Panzeri n. rep. 32640 trascritta in data 14 novembre 1984 al n. 10641.

Successivamente, nel termine decennale di validità del piano attuativo, il comune di Lomagna procedeva alla adozione di una variante allo strumento urbanistico, in ragione della quale la destinazione urbanistica delle aree di proprietà del ricorrente veniva modificata da «zona D - industriale a zona E - agricola», con conseguente azzezzamento di ogni possibilità edificatoria.

Detta variante, disposta con delibere consiliari n. 114 del 15 settembre 1989 e n. 5 del 12 febbraio 1993, veniva successivamente approvata con delibera di giunta regionale della Lombardia n. 54.004 del 2 giugno 1994, pubblicata sul B.U.R.L. n. 30 del 27 luglio 1994.

Il ricorrente ha, inoltre, avuto notizia dell'inserimento delle aree di proprietà sopra indicate entro il perimetro di una «proposta di piano territoriale di coordinamento» adottata dal consorzio di gestione del parco naturale di Montevicchia e Valle del Curone in data 1° marzo 1991, e successivamente pubblicata nel mese di maggio del 1993.

In base a tale nuova previsione, le aree di proprietà del ricorrente risultano oggi qualificate come aree «A2 - agricole caratterizzate da presenze naturalistiche ed agrarie di valore congiunto».

Va ancora detto che, in data 20 maggio 1994, il dott. Di Marca presentava una domanda di concessione edilizia per la costruzione di un capannone ad uso industriale con uffici, secondo quanto previsto dal piano di lottizzazione a suo tempo approvato. Su tale istanza, il comune di Lomagna si pronunziava in senso negativo con provvedimento n. 3755 in data 16 luglio 1994.

Avverso le nuove previsioni urbanistiche con ricorso n. 4893/1994 l'interessato adiva il TAR per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 5 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 14 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la scelta pianificatoria sarebbe priva di adeguata motivazione pur incidendo in senso peggiorativo sul precedente regime edificatorio dell'area del ricorrente e sulla sua posizione di affidamento convalidata dalla stipulazione della convenzione urbanistica;

2) violazione dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione, in quanto la relazione illustrativa del piano sarebbe apodittica e non giustificerebbe il sacrificio imposto al privato;

3) violazione dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942 ed eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti e travisamento avendo l'amministrazione erroneamente fatto riferimento alla mancata attuazione del piano di lottizzazione senza considerarne l'attuale vigenza;

4) violazione dell'art. 10 della legge n. 1150/1942 ed eccesso di potere per sviamento, in quanto l'amministrazione sostanzialmente, con l'atto impugnato, sembrerebbe realizzare una variante *ad hoc* al fine di modificare la destinazione di una zona di una singola area;

Concludeva, pertanto per l'annullamento degli atti impugnati.

Con successivo ricorso n. 4894/1994, poi, l'interessato impugnava il diniego del comune in ordine all'istanza di concessione edilizia nell'area in parola, motivata con riferimento al «contrasto con le previsioni della proposta di P.T.C. di Montevicchia e della Valle del Curone».

Avverso quest'ultimo provvedimento l'interessato deduceva i seguenti motivi:

1) illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti di pianificazione alla base del diniego; puntualmente riprodotti anche nel presente ricorso;

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 18, sesto comma, della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 in relazione all'art. 17 delle N.T.A. del P.T.C. ed eccesso di potere per travisamento, non potendosi applicare la salvaguardia prevista se il piano adottato non sia trasmesso entro due anni alla regione, termine non rispettato, secondo il ricorrente, nella fattispecie in esame, in quanto la proposta del consorzio di gestione risalirebbe al 1° marzo 1991 e pubblicata il mese successivo.

Concludeva, pertanto, per l'annullamento anche del diniego di concessione edilizia. In data 20 ottobre 1994 il sindaco di Lomagna adottava un nuovo provvedimento di diniego di concessione edilizia in quanto l'amministrazione avrebbe compiuto un nuovo *iter* istruttorio ed acquisito un nuovo parere della commissione edilizia comunale.

Con ricorso n. 5771/1994 l'interessato impugnava al T.A.R. anche quest'ultimo provvedimento per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942 e dell'art. 4 della legge n. 10/1977 ed eccesso di potere per sviamento e difetto di presupposti, essendosi l'amministrazione già pronunciata in ordine alla medesima istanza con provvedimento n. 3755 del 16 luglio 1994, impugnato con ricorso n. 4894/1994, ed avendo, pertanto, già consumato il potere di provvedere;

2) violazione dell'art. 31 della legge n. 1150/1942 in relazione all'art. 3 della legge nazionale n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto, nella sostanza, il nuovo provvedimento costituirebbe esercizio del potere di autotutela sia pure sotto la particolare connotazione della «riforma aggiuntiva» in assenza dei relativi presupposti;

3) eccesso di potere per sviamento ed illegittimità derivata con riferimento alle censure già dedotte con i precedenti ricorsi n. 4893/1994 e n. 4894/1994.

Rilevava, infine, l'interessato che, in applicazione delle misure di salvaguardia il comune non avrebbe dovuto esprimere un diniego ma soltanto adottare un provvedimento soprassessorio.

Concludeva pertanto per l'annullamento degli atti impugnati.

Il comune di Lomagna, costituitosi in giudizio in tutti i ricorsi, controdeduceva puntualmente alle avverse doglianze e concludeva per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso.

Il consorzio di gestione del parco di Montevecchia, costituitosi in giudizio, nel ricorso n. 5771/1994, contestava le doglianze del ricorrente e rilevava che, comunque, con l'approvazione definitiva con legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995 del P.T.C. del parco, qualunque sia l'esito dei ricorsi, non potrebbe essere rilasciata la concessione edilizia per l'attuazione dell'intervento richiesto.

Anche la difesa, del comune, inoltre, ha rilevato che con l'approvazione della legge regionale 29 aprile 1995, n. 39, sussisterebbe un difetto di interesse a coltivare i ricorsi in parola.

Con sentenza in data odierna il T.A.R. ha disposto la riunione dei ricorsi n. 4893/1994, n. 4894/1994 e n. 5771/1994.

Rileva il collegio che, in effetti la legge regionale 29 aprile 1995, n. 39 ha definitivamente approvato il «piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone».

L'istituzione con legge del parco naturale è specificamente prevista dalla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 che, negli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ne disciplina un preciso procedimento di approvazione il cui mancato rispetto è dedotto quale specifica censura del ricorrente nel ricorso n. 4894/1994, quale autonomo motivo.

L'approvazione della legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995, sopravvenuta alla proposizione dei tre ricorsi sopra indicati, pone una questione preliminare di sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dei ricorsi, puntualmente rilevato dalle difese delle amministrazioni costituite, stante, comunque, l'asserito contrasto dell'istanza di concessione edilizia presentata dal ricorrente con le nuove previsioni del piano territoriale di coordinamento del parco, le cui disposizioni sono già state richiamate dall'amministrazione, alla base dei dinieghi emanati successivamente alla adozione del P.T.C., poi approvato definitivamente con legge regionale.

Per tali motivi, pertanto, è rilevante ai fini della decisione dei ricorsi in parola, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 39 del 29 aprile 1995, n. 39 e degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, nella parte in cui prevedono l'approvazione con legge del P.T.C. e ne disciplinano il procedimento e gli effetti.

La questione di legittimità costituzionale, poi, appare non manifestamente infondata sotto i seguenti profili:

1) violazione degli artt. 97, 24, 101 e 113 in connessione con l'art. 42 e 3 della Costituzione in quanto il principio generalissimo di legalità impone che vi sia sempre un distacco tra legge e provvedimento al fine di consentire un sindacato giurisdizionale circa la razionalità delle scelte amministrative, quando, come nella specie, si ha una soppressione dello *jus aedificandi*.

La compressione ordinaria del diritto dominicale, in questo caso, non è l'effetto di una riserva originaria di determinate categorie di beni alla mano pubblica, né è conseguente a provvedimenti espropriativi, ma discende da un atto formalmente legislativo a contenuto provvedimentale che ha ad oggetto una parte ben delimitata del territorio regionale.

È bene precisare che, in questa sede, non fa questione dell'illegittimità costituzionale di tutte le leggi-provvedimento (più volte ritenute compatibili dalla Corte costituzionale, vedi tra le tante la sentenza n. 63 del 24 febbraio 1995) ma delle leggi regionali, come quella in esame, che, per il contenuto e gli effetti sostanziali, si presentano come autoapplicative in quanto individuano direttamente una determinata e limitata parte del territorio disciplinandone compiutamente il regime giuridico in modo più sfavorevole per il titolare. In tal modo al proprietario, già destinatario di un particolare affidamento conseguente alla stipulazione di una convenzione urbanistica avente ad oggetto gli stessi terreni, viene preclusa ogni possibilità di tutela, contrariamente a quanto previsto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 513 del 5 maggio 1988 ove si precisa che la tutela giurisdizionale deve, comunque, ritenersi garantita in relazione ai successivi adempimenti urbanistici, nella specie inesistenti;

2) violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto, nella specie, la legge regionale, in definitiva, viene a bloccare un procedimento giurisdizionale in corso concernente l'impugnativa di atti amministrativi, con un'evidente interferenza sull'attività degli organi giurisdizionali;

3) violazione degli artt. 3 e 97, 24 e 113 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio del giusto procedimento, di ragionevolezza e di coerenza del procedimento legislativo.

La legge regionale 29 aprile 1995, n. 39, infatti, costituisce l'atto terminale di un procedimento disciplinato dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

Quindi, l'approvazione da parte della legge regionale del piano territoriale di coordinamento del parco naturale in parola è caratterizzato da un procedimento articolato che consente la partecipazione degli enti e delle istituzioni interessate e dei privati («chiunque vi abbia interesse»). Sostanzialmente viene disciplinato un «giusto procedimento» sulla base di quanto ritenuto idoneo dal legislatore regionale.

Tuttavia appare illogico e contraddittorio, da un lato prevedere un giusto procedimento, dall'altro precludere ogni controllo giurisdizionale, a seguito dell'approvazione della legge-provvedimento, in ordine al rispetto delle procedure di approvazione del parco previsto dallo stesso legislatore regionale.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, sez. II, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e della legge regionale della Lombardia 29 aprile 1995, n. 39 con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 101, comma secondo e 113 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina l'immediata sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sull'incidente di costituzionalità come sopra sollevato;

Dispone che, a cura della segreteria, copia della presente ordinanza sia notificata alle parti del processo e al Presidente del Consiglio dei Ministri, al presidente della giunta regionale della Lombardia e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati nonché al presidente del consiglio regionale della Lombardia.

Così deciso in Milano il 14 novembre 1996.

Il presidente: BARBIERI

Il giudice est.: DI BENEDETTO

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla sentenza della Corte costituzionale 30 gennaio-10 febbraio 1997, n. 40. (Sentenza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997).

In calce alla sentenza citata in epigrafe alla pag. 128 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il redattore: MIRABELLI», leggasi: «Il redattore: ZAGREBELSKY».

97C0246

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VISO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENE0
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crippl
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 29/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Gioglio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marzantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Caltroni, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendante, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapei, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI FICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 128

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 108/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villalermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 6
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 61

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11



* 4 1 1 1 1 0 0 1 2 0 9 7 *

L. 7500